



*Dipartimento di Giurisprudenza  
Cattedra di Diritto dell'Arbitrato Interno*

## **L'ERRORE DI FATTO DEGLI ARBITRI**

**RELATRICE**

Prof.ssa Gabriella Tota

**CANDIDATO**

Claudio Buemi

Matr. 128363

**CORRELATORE (I)**

Prof. Bruno Capponi

**CORRELATORE (II)**

Prof. Andrea Panzarola

ANNO ACCADEMICO 2017-2018



*A mamma e papà*

*“Do not go gentle into that good night.  
Rage, rage against the dying of the light.”*

*Dylan Thomas*



# INDICE

INDICE	5
INTRODUZIONE	9
<b>1 - L'ERRORE DI FATTO E LA SUA PROBLEMATICAS ASSENZA NEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI DEL LODO ARBITRALE RITUALE</b>	<b>11</b>
<b>1.1 - L'errore di fatto degli arbitri: premessa.</b>	<b>11</b>
<b>1.2 - Nozione di errore revocatorio (art. 395 n. 4 c.p.c.) e differenze con altre specie d'errore (errore di giudizio, errore materiale, errore di diritto).</b>	<b>11</b>
<b>1.3 - L'assenza dell'errore revocatorio tra i motivi di revocazione del lodo ex art. 831 c.p.c.: giurisprudenza, (in)costituzionalità della norma, letture estensive della dottrina.</b>	<b>14</b>
1.3.1 - La giurisprudenza in tema di errore di fatto degli arbitri.	15
1.3.2 - La mancata previsione dell'errore revocatorio nel testo dell'art. 831 c.p.c. e la conseguente disparità di trattamento rispetto al regime della sentenza.	16
1.3.3 - La dottrina in tema di errore di fatto degli arbitri: considerazioni generali.	20
<b>2 - GLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E LE PRINCIPALI LETTURE ESTENSIVE DELL'ART. 829 C.P.C.</b>	<b>26</b>
<b>2.1 - Premessa.</b>	<b>26</b>

<b>2.2</b>	<b>- Gli orientamenti della dottrina: vie (possibili?) per permettere l'emendabilità dell'errore di fatto degli arbitri.</b>	<b>29</b>
2.2.1	- Il procedimento di correzione (art. 826 c.p.c.).	29
2.2.2	- L'interpretazione estensiva degli artt. 827 ed 831 c.p.c.	31
2.2.3	- L'assenza dei motivi di revocazione ordinaria nell'art. 831 c.p.c. intesa come lacuna legis.	32
2.2.4	- Le letture estensive dell'art. 829 c.p.c.	33
2.2.4.1	- L'errore revocatorio come vizio di motivazione del lodo (art. 829 c.p.c. n. 5 o 11).	33
2.2.4.2	- L'errore revocatorio e la violazione del contraddittorio nel processo arbitrale (art. 829 n. 9 c.p.c.).	36
2.2.4.3	- La previsione dell'errore revocatorio tra le forme prescritte dalle parti a pena di nullità (art. 829 c.p.c. n. 7).	38
<b>2.3</b>	<b>- Conclusioni.</b>	<b>39</b>
<b>3</b>	<b>- LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ERRORE DI FATTO DEGLI ARBITRI: ANALISI GENERALE E PROSPETTIVE</b>	<b>40</b>
<b>3.1</b>	<b>- Premessa.</b>	<b>40</b>
<b>3.2</b>	<b>- Sulla opportunità di un intervento additivo della Corte Costituzionale (ex artt. 3, 24, 111 Cost.).</b>	<b>40</b>
<b>3.3</b>	<b>- L'errore di fatto degli arbitri nella giurisprudenza della Cassazione.</b>	<b>45</b>
<b>3.4</b>	<b>- La difficile sussunzione dell'errore revocatorio tra i motivi di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.</b>	<b>48</b>

<b>3.5 - La praticabilità del difetto di motivazione del lodo come mezzo per dedurre, indirettamente, un errore di fatto degli arbitri.</b>	<b>52</b>
3.5.1 - Il vizio di difetto di motivazione del lodo arbitrale nella giurisprudenza di merito: ambito operativo e compatibilità con l'errore revocatorio.	55
<b>3.6 - Un'altra possibile lettura estensiva dell'art. 829 c.p.c.: l'incompetenza degli arbitri (art. 829 c.p.c. n. 1 o 4) per effetto di una "svista" commessa in astratto.</b>	<b>61</b>
3.6.1 - Il caso.	61
3.6.2 - Critica e considerazioni conclusive.	63
<b>4 - L'ERRORE DI FATTO DEGLI ARBITRI LIBERI</b>	<b>66</b>
<b>4.1 - Premessa.</b>	<b>66</b>
<b>4.2 - La natura controversa del "lodo contrattuale" e la problematica emendabilità dell'errore di fatto.</b>	<b>67</b>
<b>4.3 - La giurisprudenza in tema di errore di fatto degli arbitri liberi.</b>	<b>69</b>
<b>4.4 - Gli orientamenti della dottrina (prima della riforma del 2006).</b>	<b>73</b>
<b>4.5 - La discussa tassatività delle cause di annullamento del "lodo contrattuale" ex art. 808-ter, comma 2°: possibili ripercussioni sulla emendabilità dell'errore revocatorio secondo la dottrina e la giurisprudenza.</b>	<b>77</b>
<b>4.6 - Casistica e conclusioni.</b>	<b>84</b>

<b>5 – LA RILEVANZA DELL’ERRORE DI FATTO NEI PRINCIPALI ORDINAMENTI STRANIERI</b>	<b>88</b>
<b>5.1 – Uno sguardo d’insieme.</b>	<b>88</b>
<b>5.2 – La censurabilità attraverso l’appello dell’errore di fatto degli arbitri francesi.</b>	<b>89</b>
<b>5.3 - L’insindacabilità dell’errore di fatto nell’ordinamento tedesco.</b>	<b>91</b>
<b>5.4 - Considerazioni conclusive.</b>	<b>94</b>
CONCLUSIONI	96
BIBLIOGRAFIA	106
Indice degli autori	106
Indice cronologico della giurisprudenza	108



## INTRODUZIONE

L'errore di fatto, definito come "abbaglio" o "svista", potenzialmente in grado di inficiare la validità di una decisione, non ha alcuna rilevanza nell'arbitrato rituale. Tale vizio, infatti, non è ricompreso né tra le cause di nullità del lodo arbitrale (art. 829 c.p.c.), né tra i motivi di revocazione richiamati all'art. 831 c.p.c.

Sebbene nell'art. 21 del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1686 (denominato "*Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale*") fosse contenuta la proposta di estendere nei confronti del lodo tutti i motivi di revocazione contemplati dall'art. 395 c.p.c., essa non ha mai trovato alcun riscontro normativo (né con la novella di cui alla legge n. 25/1994; né con l'ultima, importante riforma dell'arbitrato, realizzata in virtù del d.lgs. n.40/2006). È quindi rimasta, la suddetta proposta, una idea imperfetta e fugace, poiché mai perfezionatasi in concreto. Proposta condivisibile, sotto diversi aspetti. Eppure ancorata fermamente, ormai da decenni, ad un gelido stato potenziale.

L'impegno della dottrina è risultato costante, nel tempo: diversi i tentativi da essa sperimentati, allo scopo di trovare un modo possibile per far quantomeno luce su quello che viene da molti avvertito come un problema. A tale impegno, tuttavia, non sono seguite le risposte che, probabilmente, si attendevano. Sia dal legislatore, che dalla giurisprudenza.

Nel primo capitolo si approfondirà la nozione di errore revocatorio: quale il suo ambito di operatività; le sue differenze rispetto ad altre specie d'errore, come quello di giudizio o l'errore materiale. Successivamente, si farà un resoconto generale delle problematiche che discendono dalla irrilevanza dell'errore di fatto nell'arbitrato rituale: gli orientamenti dottrinali, le denunciate violazioni costituzionali, il silenzio della giurisprudenza.

Il secondo capitolo tratterà più a fondo le varie ricostruzioni dottrinali. Le ipotesi interpretative sinora avanzate muovono da presupposti teorici diversi; nonostante ciò, esse sono tutte accomunate dal medesimo obiettivo: permettere, seppur indirettamente, l'emendabilità dell'errore di fatto degli arbitri.

Il terzo capitolo avrà ad oggetto un esame più dettagliato e preciso della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito. Partendo dalle violazioni

costituzionali segnalate dalla dottrina, si perverrà all'esame della scarsa giurisprudenza di legittimità, fissando infine come destinazione ultima l'analisi di alcuni casi particolari tratti dalla giurisprudenza di merito. Tutto ciò al fine di individuare come ed in che modo la Corte d'Appello possa, indirettamente, censurare un eventuale errore revocatorio.

Nel quarto capitolo si affronterà la possibile rilevanza dell'errore di fatto nell'arbitrato irrituale. A tal riguardo, è da registrare una giurisprudenza copiosa, particolarmente propensa ad ammettere la deducibilità di questo errore quando commesso dai c.d. arbitri liberi. Neppure in tale sede mancano peraltro le difficoltà: con la riforma del 2006 il legislatore, introducendo nel codice di rito l'art. 808-ter, al comma 2° ha previsto un elenco probabilmente tassativo di cause di nullità del "lodo contrattuale", tra le quali non compare l'errore revocatorio.

Per concludere, il quinto capitolo verterà su un essenziale studio comparativo dei principali ordinamenti europei, al fine di accertare se e come, in certi arbitrati stranieri, si possa porre rimedio ad un errore di tal specie.

# **1 - L'ERRORE DI FATTO E LA SUA PROBLEMATICAS ASSENZA NEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI DEL LODO ARBITRALE RITUALE**

## ***1.1 - L'errore di fatto degli arbitri: premessa.***

Il tema dell'errore di fatto degli arbitri è tema di non semplice svolgimento da un punto di vista teorico. L'auspicata opportunità di trovarne una collocazione nell'ambito della disciplina dell'arbitrato rituale, si è sempre scontrata finora con una realtà normativa che sembrerebbe suggerire il contrario. Il risultato che ne è conseguito è una palese violazione delle garanzie costituzionali (soprattutto a seguito della introduzione nel codice di rito, con il d.lgs. n. 40/2006, dell'art. 824-*bis* c.p.c., che ha sancito l'equiparazione del lodo alla sentenza) alla quale finora il legislatore non ha dato risposta alcuna.

Il silenzio del legislatore è peraltro difficilmente comprensibile: se è vero che quello di fatto è un errore elementare, in quanto in linea di principio facilmente rilevabile, tuttavia ed al contempo, come è stato autorevolmente sostenuto, esso è "ritenuto tanto grave dal nostro rito da superare la barriera della inappellabilità"<sup>1</sup>.

## ***1.2 - Nozione di errore revocatorio (art. 395 n. 4 c.p.c.) e differenze con altre specie d'errore (errore di giudizio, errore materiale, errore di diritto).***

In termini generali, l'errore di fatto c.d. revocatorio è un motivo di revocazione ordinaria delle sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado. Più nello specifico, come si evince dal dettato normativo di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., vi è errore di fatto "*quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso*

---

<sup>1</sup> FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, in *Riv. Arb.*, 1999, 5.

*se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.*

L'elemento centrale della figura in esame è rappresentato dal termine “supposizione”, nel senso che “in quanto supposto il fatto resta fuori del giudizio, anche se ne costituisce un dato causale”<sup>2</sup>. Quella in cui incorrerebbe il giudice costituisce quindi una grave disattenzione: ciò che risulta pacificamente dagli atti non è stato preso in considerazione al momento della decisione finale, comportando così una determinazione differente rispetto a quella risultante dagli atti e documenti della causa.

La definizione che viene fornita dal codice è una definizione in sé completa. Ogniquale volta la giurisprudenza di legittimità (e non solo) ha avuto a che fare con tale fattispecie, assunta a motivo di ricorso, essa s'è limitata a richiamare la definizione contenuta nel codice di rito. Delineandone i confini, specificandone i presupposti, distinguendo la suddetta figura da altre specie di errore, ma non alterando comunque la sostanza di quanto già efficacemente enunciato all'interno del disposto normativo.

Secondo una giurisprudenza costante, per potersi parlare di errore di fatto revocatorio è necessario che esso si concreti in “un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo la cui insussistenza o sussistenza risulti invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato”<sup>3</sup>.

Un errore revocatorio piuttosto frequente è quello nel quale talora incorre il giudice d'appello nel calcolare i termini per l'impugnazione. Tale errore, infatti, concerne “un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, atteso che l'applicazione del calendario comune, indispensabile per valutare la stessa tempestività dell'impugnazione, attinge fatti che rientrano nella comune esperienza ed è facilmente riscontrabile dalla lettura degli atti da parte del giudice”<sup>4</sup>. Il giudice d'appello quindi valuta erroneamente per tempestivo un

---

<sup>2</sup> Cass. 3 dicembre 1996, n. 10794.

<sup>3</sup> Cass., 16 febbraio 1998, n. 1604; Cass., 18 giugno 1986, n. 4080; Cass., 5 agosto 1987, n. 6737.

<sup>4</sup> Cass., 4 novembre 2014, n. 23445; Cass., 17 marzo 2010, n. 6521; Cass., 27 febbraio 2018, n. 4565; Cass., 29 novembre 2016, n. 24338; Cass., 5 novembre 2018, n. 28143.

ricorso che, nell'applicazione del calendario comune (distinguendo cadenza feriale e festiva dei giorni) e in base a quanto emerge pacificamente dagli atti, risulta essere stato proposto oltre i termini stabiliti dalla legge.

Da non confondere con questa ipotesi e con l'errore di fatto in generale è il c.d. errore di calcolo, che costituisce un esempio di errore materiale. Questo si realizza quando, pur non essendo stato commesso alcuno sbaglio nell'applicazione delle regole aritmetiche o matematiche, il giudice esteriorizza la sua volontà in maniera scorretta. Emerge così una divergenza fra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, alla quale può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione (artt. 287 ss. c.p.c.), che ha natura amministrativa non trattandosi di una impugnazione in senso proprio.

Fondamentale è stato il contributo della giurisprudenza nel differenziare l'errore revocatorio da un'altra specie (simile) d'errore: il c.d. errore di giudizio, il quale costituisce, a differenza dell'errore revocatorio, motivo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare, tale errore si configura nel caso di *“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”*. Ciò che dunque il giudice omette di considerare ai fini della decisione finale è un fatto, sempre decisivo, discusso tuttavia dalle parti in sede processuale. Perché si abbia errore di fatto revocatorio, invece, esso *“deve non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo”*, nonché *“riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente con propria autonoma indagine di fatto”*<sup>5</sup>. L'errore di fatto revocatorio *“non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali”*<sup>6</sup>; in altri termini, deve mancare, affinché possa parlarsi di errore revocatorio, una qualsivoglia attività valutativa del giudice (è la supposizione del fatto da parte del giudice, e *non* la sua autonoma valutazione, a caratterizzare l'errore di fatto). Il fatto pacifico e non controverso del *thema decidendum*, che il giudice, per decidere correttamente, avrebbe dovuto

---

<sup>5</sup> Cass., 3 settembre 2015, n.17513.

<sup>6</sup> Cass., 13 agosto 2015, n. 16845.

considerare al momento della decisione, non deve perciò essere minimamente percepito o fatto oggetto di indagine alcuna. Nel caso dell'errore di giudizio, invece, "la svista del giudice assume una diversa connotazione, configurabile alla stregua non di una semplice disattenzione, ma di una vera e propria omissione di valutazione di un fatto che ha formato oggetto di indagine (e quindi di discussione)"<sup>7</sup>.

Pur dovendosi considerare l'errore di giudizio unicamente in chiave di confronto con l'errore di fatto revocatorio, il quale costituisce vero ed unico oggetto della presente indagine, ciononostante preme sottolineare l'importanza della differenza che viene qui in discorso. L'errore di fatto propriamente detto e l'errore di giudizio costituiscono "due forme essenzialmente diverse" di uno stesso errore, che è quello che cade sul fatto<sup>8</sup> (l'errore che cade sull'applicazione o sull'interpretazione delle norme giuridiche costituisce, invece, un errore di diritto, denunciabile in sede di ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e censurabile nell'arbitrato *ex art.* 829 comma 3° solo se lo abbiano disposto le parti ovvero nei casi stabiliti dalla legge); e l'ordinamento, nell'uno e nell'altro caso, appresta rimedi differenti (nel primo caso, il rimedio della revocazione; nel secondo, il ricorso per Cassazione). È importante perciò notare come il corretto inquadramento delle due specie di errore non rappresenti solo una operazione prettamente dogmatica ma soprattutto per il ricorrente un passo preliminare e necessario affinché egli possa correttamente individuare il mezzo di impugnazione da proporre in concreto.

### ***1.3 - L'assenza dell'errore revocatorio tra i motivi di revocazione del lodo ex art. 831 c.p.c.: giurisprudenza, (in)costituzionalità della norma, letture estensive della dottrina.***

Nel processo arbitrale rituale, come si accennava all'inizio, la possibilità di revocare il lodo per errore di fatto viene invece negata in partenza. La lettera della legge parla chiaro: a norma dell'art. 831 c.p.c., "*il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3), e 6)*

---

<sup>7</sup> Cass., 29 novembre 1989, n. 5259.

<sup>8</sup> Cass., 3 febbraio 1998, n. 1094.

dell'art. 395". Il lodo quindi può essere revocato unicamente per i motivi di revocazione straordinaria (oltre all'errore di fatto, non viene nemmeno menzionato il n. 5 dell'art. 395 c.p.c., ossia il contrasto con precedente giudicato, il quale, con le opportune differenze, potrebbe essere fatto valere attraverso il motivo di impugnazione per nullità di cui al n. 8 dell'art. 829 c.p.c.).

### *1.3.1 - La giurisprudenza in tema di errore di fatto degli arbitri.*

Mentre la portata della nozione di errore revocatorio ha costituito (e costituisce ancora oggi) oggetto di numerosissime pronunce giurisprudenziali, rispetto alla rilevanza del suddetto errore nel processo arbitrale la giurisprudenza non ha mai mostrato particolare interesse. In quelle (poche) occasioni in cui essa ha affrontato tale problematica, lo ha fatto unicamente in via indiretta; occupandosi invece, direttamente, del problema (oggi superato, con la l. n. 25/1994) del cumulo tra impugnazione per nullità e revocazione.

In due pronunce (abbastanza risalenti nel tempo), la S.C., negando che il lodo possa essere revocato per i motivi di revocazione ordinaria (e non ammettendo in ogni caso la revocazione, quando il lodo sia ancora soggetto ad impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c.), ha ammesso l'esperibilità della revocazione per tutti i motivi elencati nell'art. 395 c.p.c. soltanto quando ad essere impugnata sia la sentenza che ha deciso sulla impugnazione del lodo arbitrale<sup>9</sup>.

Da segnalare infine un'altra occasione, nella quale i giudici di legittimità, in senso conforme al precedente orientamento, hanno negato la rilevanza dell'errore revocatorio nell'arbitrato, individuando nella tassatività dei motivi di impugnazione

---

<sup>9</sup> Cass., 19 luglio 1982, n. 4237, secondo cui "l'art. 831 c.p.c. – che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., quando per le sentenze per le quali sia sperimentabile l'impugnazione per nullità – comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullità non è suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullità, ammesso solo per i casi previsti dall'art. 829 c.p.c., tra cui non sono compresi quelli dell'art. 395 citato. Pertanto, qualora si sia esperita l'azione di nullità, l'unico rimedio è quello di impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunciato su detta azione, sentenza da considerarsi come emessa in grado d'appello, ai sensi del menzionato art. 395, e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti in quest'ultima disposizione"; conforme Cass., 11 febbraio 1988, n. 1465.

l'ostacolo principale ad una lettura estensiva del dettato normativo di cui all'829 c.p.c.<sup>10</sup>.

*1.3.2 – La mancata previsione dell'errore revocatorio nel testo dell'art. 831 c.p.c. e la conseguente disparità di trattamento rispetto al regime della sentenza.*

In dottrina, al fine di colmare quella che appare essere una vera e propria lacuna legislativa<sup>11</sup>, si è cercato di leggere le norme in materia di revocazione del lodo in maniera differente (e piuttosto innovativa). L'art. 827 c.p.c., nell'indicare i mezzi di impugnazione del lodo (*"il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo"*) sembrerebbe fare un riferimento soltanto generico alla revocazione, senza specificare in alcun modo se la previsione riguardi la revocazione ordinaria oppure quella straordinaria: onde la possibile estensione al lodo di tutti i motivi di revocazione elencati all'art. 395 c.p.c.

Indicazioni in tal senso parrebbero potersi desumere anche dal disposto di cui al medesimo art. 831 c.p.c.: si è invero rilevato che, così come l'art. 829 c.p.c. distingue fra casi di nullità rinunciabili ed irrinunciabili, allo stesso modo l'art. 831 c.p.c., nel riferirsi ai soli motivi di revocazione straordinaria, lascerebbe

---

<sup>10</sup> Cass., 4 ottobre 1994, n. 8043, la quale, escludendo la ricomprensione dei motivi di revocazione ordinaria tra i motivi di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., spiega in proposito che "evidenti ragioni di ordine lessicale e sistematico ostano alla asserita dilatazione delle ipotesi di nullità deducibili, ai sensi dell'art. 829, quali motivi di impugnazione della sentenza arbitrale. Tali ragioni trovano poi riscontro e conferma nella natura tipica della impugnazione per nullità, la quale è circoscritta alla denuncia di vizi afferenti l'essenziale regolarità del procedimento e delle sentenze arbitrali". Inoltre, in relazione a possibili letture che possano consentire in via interpretativa la deducibilità di tale errore, questa corte afferma laconicamente che "non è consentito all'interprete di sovrapporre alle scelte del legislatore diverse soluzioni fondate su pretese ragioni di opportunità", considerando oltremodo che residuerebbe "il rimedio della revocazione avverso la sentenza che pronuncia sulla azione di nullità del dolo, sentenza da considerarsi emessa in grado d'appello agli effetti dell'art. 395 c.p.c. e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti da questo articolo".

<sup>11</sup> Di questa idea CAMPIONE, *Un itinerario (non solo) giurisprudenziale sulla revocazione del lodo*, in Riv. Arb. 2011, 725, il quale considerando il mancato richiamo all'art. 831 dei motivi di revocazione ordinaria come una lacuna legislativa, auspicherebbe una applicazione analogica dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. nell'arbitrato.



implicitamente intendere che, mentre questi sono irrinunciabili (“*nonostante qualsiasi rinuncia*”), quelli di revocazione ordinaria sono soggetti a rinuncia (ma comunque ammissibili)<sup>12</sup>. Una interpretazione, questa, apprezzata in dottrina per il suo rigore logico, eppure così distante da ciò che la legge dice<sup>13</sup>.

I motivi di revocazione richiamati dall’art. 831 c.p.c. sono infatti tassativi: all’elencazione non può apportarsi alcuna integrazione. Provare ad intendere le parole del legislatore in modo differente, pur col lodevole intento di colmare una omissione ritenuta incongrua<sup>14</sup>, rischia di contraddire il significato che emerge a chiare lettere dal disposto normativo.

D’altronde, le norme in materia di revocazione del lodo arbitrale rituale hanno subito nel corso del tempo, dal codice di rito del Regno d’Italia fino al codice dei giorni nostri, modifiche importanti ma al contempo assolutamente marginali per l’argomento che qui interessa. Un tentativo serio di ricomprendere, tra i motivi di revocazione del lodo arbitrale, anche i motivi di revocazione ordinaria è stato fatto con il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1686 (“*Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell’arbitrato internazionale*”), il quale prevedeva all’art. 21 l’estensione del rimedio a tutte le ipotesi di revocazione previste dall’art. 395 c.p.c. La legge 5 Gennaio 1994, n. 25, tuttavia, non ha recepito il contenuto dell’art. 21, confermando la precedente impostazione normativa. E neppure l’ultima importante riforma dell’arbitrato (d.lgs. n. 40/2006) ha ritenuto di dare spazio all’errore di fatto revocatorio nell’ambito motivi di revocazione del lodo.

Posto quindi il tema dell’errore di fatto in questi termini, e posto che la legge (anche nelle sue incongruenze) è pur sempre legge, sembra inevitabile concludere che nessun sindacato (seppur minimo) sul giudizio di fatto degli arbitri sia allo stato ammissibile. Ciò è vero soprattutto se si considera la cospicua giurisprudenza di legittimità in materia: come è stato affermato a proposito del rimedio di cui all’art. 829 c.p.c., “l’impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d’Appello dà luogo

---

<sup>12</sup> GUARNIERI, *Art. 23 [Art. 831 c.p.c.] Revocazione e opposizione di terzo*, in TARZIA, LUZZATTO, RICCI, *Legge 5 gennaio 1994, n. 25: nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell’arbitrato internazionale*, Padova, 1995, 184-185.

<sup>13</sup> CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, XI Ed., Torino, 2017, 690, il quale, pur considerando lodevole tale tentativo, afferma che esso “contrasta però troppo con il tenore letterale della norma”.

<sup>14</sup> LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, in Riv. Arb., 1995, 22-23.

ad un giudizio di legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo per verificare la fondatezza della censure che ad esso sono state mosse, ma in sede di giudizio rescindente non procede ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia”<sup>15</sup>.

La ricostruzione dei fatti operata dagli arbitri, dunque, non è suscettibile di essere censurata dalla Corte d’Appello in sede di impugnazione *ex art.* 829 c.p.c., e questa è la ragione per cui il legislatore ha escluso in radice dalla previsione normativa di cui all’art. 831 c.p.c. non soltanto il contrasto tra giudicati, ma anche l’errore di fatto revocatorio (il quale introdurrebbe, se ammesso, un sindacato, seppur ridotto, sul giudizio di fatto degli arbitri).

Tuttavia, diversamente dall’errore di giudizio, l’errore di fatto revocatorio “non implica una rinnovazione del giudizio di fatto, ma soltanto la constatazione della discrepanza fra ciò che è asserito nella sentenza e ciò che si coglie, a colpo d’occhio, cioè senza bisogno d’argomentazioni, dagli atti di causa”<sup>16</sup>. L’esigenza, inoltre, di ammettere un controllo minimo sulla ricostruzione dei fatti è esigenza che permea, caratterizzandolo, l’intero ordinamento processuale. Dalla mancanza di un apposito rimedio per far fronte ad un possibile (ed altrettanto frequente) errore di fatto degli arbitri, deriva perciò una possibile disparità di trattamento rispetto alla sentenza, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. in combinato disposto con l’art. 24 Cost.<sup>17</sup>, soprattutto alla luce delle novità introdotte a seguito della riforma del 2006, tra le quali figura l’equiparazione del lodo alla sentenza.

Data per pacifica l’impossibilità di ammettere una rinnovazione *in toto* del giudizio di fatto degli arbitri, appare invero irragionevole non consentire per il lodo quello

---

<sup>15</sup> Cass., 25 luglio 2008, n.20468; Cass.,7 dicembre 2007, n.25623, nella quale si ritiene “inammissibile l’impugnazione di un lodo arbitrale con la quale si tenda in realtà ad ottenere un riesame del fatto deciso dagli arbitri o ad offrire una diversa interpretazione della volontà negoziale dei contraenti più favorevole alla parte che la prospetta”.

<sup>16</sup> FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell’arbitro*, cit., 5.

<sup>17</sup> Così FABBRINI TOMBARI, *Note in tema di revocazione del lodo rituale*, in Riv. Arb., 1992, 85; BOCCAGNA, *Commento all’art. 831*, in BRIGUGLIO, CAPPONI, *Commentario alle riforme del processo civile*, 2009, 1022, nota 21; cit., *Commento all’art. 831*, in MENCHINI, *La nuova disciplina dell’arbitrato*, Padova, 2010, 476; CECHELLA, *L’arbitrato*, 2005, 264-265; *contra* MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, VI Ed., II, Padova, 2012, 49, per il quale l’esclusione dei motivi di revocazione ordinaria dall’art. 831 c.p.c. avrebbe “valide ed autonome ragioni, per cui non sussiste la temuta violazione delle garanzie costituzionali”.

stesso controllo minimo sui fatti ammesso per la sentenza non soltanto attraverso la revocazione *ex art. 395 n. 4 c.p.c.* ma anche mediante l'appello, in quanto (diversamente dalla impugnazione per nullità) mezzo di impugnazione a critica libera. Mantenersi nei limiti posti dalla legge sarà anche rispettoso della *voluntas legis*, in forza della quale, oltre alla necessaria incensurabilità del giudizio di fatto degli arbitri, è particolarmente avvertito il bisogno che il giudizio arbitrale prosegua speditamente<sup>18</sup>; eppure non è questa una giustificazione logicamente comprensibile per non ammettere l'emendabilità dell'errore di fatto revocatorio.

Oltre alle cennate ragioni di carattere sistematico, dovute alla ormai consolidata identità di effetti tra lodo e sentenza, l'illogicità della esclusione deriva dalla presenza, nello stesso codice di rito, di un apposito rimedio per ovviare al c.d. errore materiale (il riferimento è al procedimento di correzione, previsto per l'arbitrato all'art. 826 c.p.c.) il quale rappresenta vizio di gravità nettamente inferiore rispetto all'errore revocatorio.

Occorre altresì rammentare che, a differenza del lodo rituale, il lodo c.d. libero (che andrebbe considerato alla stessa stregua di un negozio giuridico, pur essendovi sul tema opinioni differenti) sarebbe suscettibile di essere revocato per errore di fatto poiché avente le medesime caratteristiche dell'errore essenziale *ex artt. 1428-1429 c.c.* (sebbene tale orientamento non possa più ritenersi pacifico come in passato<sup>19</sup>, a seguito della introduzione con la riforma del 2006 dell'art. 808-*ter*, che prevede, per il lodo libero, una serie tassativa di motivi di impugnazione, tra i quali non figura il travisamento dei fatti).

Diverse quindi sono le ragioni che militerebbero a favore di un intervento additivo della Corte Costituzionale. Ma, *rebus sic stantibus*, l'unica alternativa – che è anche

---

<sup>18</sup> Così SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, II Ed., Milano, 1982, 656-657, per il quale però “quelle stesse ragioni che giustificano il rimedio allorché la sentenza arbitrale è frutto del dolo di una delle parti in danno dell'altra o del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato, oppure è la conseguenza di prove riconosciute e dichiarate false o della mancata produzione dei documenti ritrovati tardivamente, militano a favore della revocazione per essere la sentenza viziata in quanto avente a suo fondamento un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa o perché contenente disposizioni contrastanti con quelle di una sentenza precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata”.

<sup>19</sup> Cass., 18 gennaio 1993, n. 579; Cass., 28 novembre 1992, n. 12725; Cass., 26 gennaio 1988, n. 664; Cass., 9 agosto 1985, n. 4409; Cass., 19 agosto 1992, n. 9654.

lo scopo di questo lavoro – non può che essere quella di leggere le norme del codice di rito in chiave “moderatamente innovativa”, provando il più possibile a non contraddire il dettato normativo.

### 1.3.3 - *La dottrina in tema di errore di fatto degli arbitri: considerazioni generali.*

Posto che quello dell'errore di fatto nel processo arbitrale rituale costituisce problema sì attuale ma anche abbastanza risalente nel tempo, numerosi sono stati i tentativi sperimentati in dottrina allo scopo di trovare, se non una vera soluzione interpretativa, quantomeno una via possibile (giusta o sbagliata, criticabile o meno che sia).

Le proposte che *de iure condito* sono state concepite nel tempo hanno assai poco in comune. A fronte di uno scenario normativo come quello di cui agli artt. 827 ss. c.p.c., la dottrina ha tentato letture costituzionalmente orientate delle norme succitate (in particolare, dell'art. 829 c.p.c.), finendo tuttavia per scontrarsi contro il muro alzato da un principio forse invalicabile: la tassatività. Essendo i motivi di impugnazione per nullità del lodo rigorosamente elencati dall'art. 829 c.p.c., e i motivi di revocazione precisamente richiamati dall'art. 831 c.p.c., parrebbe non esservi alcuno spazio per letture estensive del dato normativo.

Insomma, avendo a questo punto ormai chiaro il contenuto delle disposizioni normative più volte richiamate, e dovendo affrontare con i mezzi che si hanno a disposizione il problema dell'errore di fatto degli arbitri, due sono le possibili soluzioni: o limitarsi a prendere atto che la Corte d'Appello non può censurare l'errore di fatto degli arbitri; oppure “industriarsi ermeneuticamente”, andando ad imboccare una strada tortuosa, impervia, poco battuta.

Accettando la prima possibilità, sebbene rispettosi della *voluntas legis* e del principio di tassatività, si dovrebbe allora ammettere che nel processo arbitrale rituale una decisione teoricamente ingiusta, in quanto il giudice ha supposto esistente un fatto obiettivamente inesistente o viceversa, debba considerarsi perfettamente valida e quindi vincolante tra le parti. Provando invece ad architettare stratagemmi interpretativi (segnando sulla mappa del codice, come punto di partenza, l'elenco dei motivi di cui all'art. 829 c.p.c., e tenendo conto per forza di cose del limite estremo dato dalle “colonne d'Ercole” della tassatività), allo scopo

di far fronte al rischio sopra ricordato di una decisione ingiusta ma vincolante... si potrebbe non venirne a capo, e tornare nuovamente da dove siamo partiti.

Ponendosi in una via mediana, condivisibile è anche la posizione di chi, rispettando i confini segnati dalle parole del codice, ed accettando così che la Corte d'Appello non possa scoprire né censurare possibili errori di fatto degli arbitri, afferma allo stesso tempo che rispetto agli arbitri e al lodo "il tema degli errori cognitivi assume una valenza pressoché preventiva". In particolare, considerato che "il lodo non può essere impugnato per errori di fatto e oggi, salvo diversa previsione della convenzione arbitrale, non può essere impugnato neppure per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (fatto salvo il caso estremo dell'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico), quanto si dice in tema di errori cognitivi è in realtà rivolto agli arbitri di buona volontà, perché cerchino di evitare di commettere errori cognitivi nel redigere i loro lodi"<sup>20</sup>.

Trattasi, peraltro, di soluzione decisamente inappagante, specie ove si consideri che l'arbitrato, pur non essendo giurisdizione, costituisce pur sempre un processo a tutti gli effetti (con caratteristiche, naturalmente, diverse rispetto al processo giurisdizionale). Vengono perciò in soccorso, nell'arbitrato, quelle stesse garanzie costituzionali che nel rito dinanzi al giudice assicurano alle parti il rispetto dei principi fondamentali del processo. Una presa di coscienza di tal tipo, nel legislatore della riforma, c'è stata, considerando il sempre più evidente avvicinamento del lodo alla sentenza (che si evince non solo dall'art. 824-*bis* c.p.c., ma anche, ad esempio, dalla circostanza che, a seguito della riforma del 1994, con l'introduzione della opposizione di terzo, gli strumenti di tutela del terzo nei confronti del lodo sono i medesimi previsti nei confronti della sentenza).

Con l'auspicio di parte della dottrina<sup>21</sup>, nel silenzio persistente della legge, diversi sono stati i tentativi ermeneutici volti a ricomprendere l'errore di fatto nella impugnativa per nullità *ex art. 829 c.p.c.* (non citando l'art. 831 c.p.c., nemmeno indirettamente, i motivi di revocazione ordinaria<sup>22</sup>).

---

<sup>20</sup> DE NOVA, *Errori cognitivi e lodo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 2016, 575-576.

<sup>21</sup> LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., 23.

<sup>22</sup> Per una ricostruzione diversa v. GUARNIERI, *op. cit.*, 185.

Tra questi, sul presupposto che l'errore di fatto revocatorio integrerebbe "un grave difetto di motivazione"<sup>23</sup>, si è ritenuto possibile far valere tale vizio come motivo di nullità denunciabile ai sensi dell'art. 829 nn. 5 o 11 c.p.c. (che fanno riferimento, rispettivamente, alla omessa motivazione ed alla contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo)<sup>24</sup>. È questo, tuttavia, un orientamento assai contrastato: la giurisprudenza in materia di vizio di motivazione è costante nel ritenere che tale motivo di nullità possa essere censurato dalla Corte d'Appello soltanto quando la motivazione manchi del tutto (non potendosi ammettere, perciò, alcun controllo sull'*iter* logico seguito dal giudice) ovvero quando le disposizioni contenute nel lodo siano talmente contraddittorie da non rivelare adeguatamente il senso della decisione arbitrale<sup>25</sup>. Quindi, è la violazione dell'obbligo formale della motivazione (823 n. 5 c.p.c.) ovvero l'incomprensibilità testuale della stessa dovuta alle contraddizioni insite al suo interno a poter fondare i motivi di impugnazione di cui ai nn. 5 e 11; laddove, per poter ammettere l'emendabilità dell'errore di fatto attraverso il vizio di motivazione in discorso, dovrebbe permettersi un sindacato sul percorso logico seguito dagli arbitri nell'argomentare la propria decisione (eventualità esclusa *in toto* dalla giurisprudenza in materia).

Non è comunque possibile ritenere *a priori* che per le ragioni suindicate questo orientamento dottrinale vada respinto. Possono in proposito ritenersi opportune le parole di Fazzalari, il quale, riferendosi all'allora art. 823 n. 3 (oggi art. 823 n. 5 c.p.c.), sosteneva che "tale lettera non può interpretarsi nel senso che basti una esposizione purchessia: la concisione[...] non vuol certo dire incongruenza, ovvio

---

<sup>23</sup> MONTELEONE, *op. cit.*, 49.

<sup>24</sup> D'accordo TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 Febbraio 2006, n. 40)*, in *Riv. Arb.*, 2007, 214; nonché FAZZALARI, *cit.*, 2, per il quale anzi "la giurisprudenza si muove nella giusta direzione, spostando il controllo dall'estrinseco, cioè dall'*an* della motivazione, all'intrinseco, cioè alla portata della medesima. Ma forse fa un passo troppo breve, limitandosi ad evocare le ipotesi della sentenza non comprensibile, che cioè non consenta di apprendere la *ratio decidendi*".

<sup>25</sup> Cass., 8 ottobre 2008, n. 24785; Cass., 12 aprile 2007, n.8798; Cass., 17 luglio 1999, n. 7588; seguendo la giurisprudenza, LA CHINA, *L'arbitrato, il sistema e l'esperienza*, III Ed., Milano, 2007, 220; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II Ed., I, Padova, 2012, 603-604; CONSOLO, *op. cit.*, 691; ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato: commento al Titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile: artt. 806-840 commentario diretto da Federico Carpi*, Bologna, 2016, 1017; BOVE, *L'impugnazione per nullità del lodo rituale*, in *Riv. Arb.* 2009, 36.

essendo che, per potersi parlare di motivazione, si deve comunque trattare di un discorso scevro da vizi logici<sup>26</sup>.

Una ulteriore ipotesi avanzata in dottrina è stata quella di sfruttare il motivo di nullità del lodo di cui al n. 7 dell'art. 829 c.p.c., ove è prevista la nullità del lodo “*se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata*”. In questo senso, la disposizione del n. 7 dell'art. 829 c.p.c. andrebbe intesa quale “norma di chiusura atta a ricomprendere ogni nullità verificatasi nel corso del giudizio arbitrale”<sup>27</sup>, posto che l'errore revocatorio debba essere ricondotto alla nozione di nullità di cui al motivo in discorso. Tale disposizione, poi, corrisponde al n. 4 dell'art. 808-ter c.p.c. (“*il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo*”), il quale motivo, secondo lo stesso criterio valido per l'arbitrato rituale, permetterebbe allora la sindacabilità dell'errore di fatto anche nel contesto dell'arbitrato irrituale<sup>28</sup> (sindacabilità, come anticipato, che non può più ritenersi così pacifica come in passato, considerando che l'art. 808-ter contempla per il lodo libero una serie tassativa di motivi di impugnazione tra i quali non figura il travisamento dei fatti)

Si pone, però, rispetto a tale orientamento, un problema di fondo: ragionando in questi termini, l'errore di fatto, al pari di quello di diritto, potrebbe essere censurato dalla Corte d'Appello unicamente quando siano le parti a prevedere la sua censurabilità nel patto compromissorio. Senonché, come si è già precisato, essendo l'errore di fatto degli arbitri non solo più grave ma anche ben più frequente dell'errore di diritto, potrebbe ritenersi eccessivo richiedere proprio alle parti di contemplare il suddetto errore tra le violazioni suscettibili di condurre alla declaratoria di nullità del lodo. In altri termini, può ritenersi eccessivo “scaricare”

---

<sup>26</sup> FAZZALARI, cit., 1-2.

<sup>27</sup> BOCCAGNA, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, cit., 477.

<sup>28</sup> RONCO, *Revocazione e lodo arbitrale*, in AULETTA, VERDE, *Sull'arbitrato: studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, 725, il quale afferma che “per le pronunce arbitrali (*rituali od irrituali che siano*) lo stesso errore” (ossia, l'errore di fatto) “*inficia la decisione solamente se nel patto compromissorio le parti abbiano previsto l'evento come ragione di invalidità della decisione stessa* (al citato n. 4] dell'art. 808-ter corrisponde infatti, per l'arbitrato rituale, il n. 7] dell'art. 829 c.p.c.).

sulle parti il peso di una possibile decisione affetta da errore di fatto (sarebbe come dire: se le parti avessero previsto l'errore di fatto come motivo di nullità del lodo, allora sarebbe stato possibile rimediare) quando ad evitare di cadere in un tale tipo di errore dovrebbero essere, semmai, gli arbitri stessi.

Interessante, poi, il tentativo ermeneutico di far valere l'errore di fatto degli arbitri come motivo di impugnazione per nullità del lodo in relazione ad una possibile violazione del principio del contraddittorio (contemplata come motivo di nullità dal n. 9 dell'art. 829 c.p.c.). In un "processo isonomico"<sup>29</sup> quale è l'arbitrato, cioè in un processo dove arbitri e parti sono posti su un medesimo piano, la decisione finale non potrà che costituire espressione di una verità "relativa" (in contrapposizione alla verità "oggettiva" del processo giurisdizionale), che promana necessariamente dal contraddittorio tra le parti. Posto che perciò "il sapere in fatto degli arbitri è costituito dal risultato del contraddittorio"<sup>30</sup>, decidere dando per positivamente accertate circostanze escluse dalle risultanze del contraddittorio ovvero dando per inesistenti fatti pacificamente accertati nel contraddittorio medesimo, non potrà che determinare "una decisione a sorpresa"<sup>31</sup>, radicalmente diversa da quella che le parti si attendevano (in base a quanto emergeva, immediatamente ed obiettivamente, dagli atti e dai documenti di causa). In virtù di questa ricostruzione teorica, nella fattispecie in esame sarebbe dunque ravvisabile (tra le altre) una violazione del secondo comma dell'art. 111 Cost., ove si garantisce che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti.

Infine, riconosciuta l'identità di natura dell'errore di fatto rispetto all'errore materiale<sup>32</sup>, si è proposto di far valere avverso l'errore di fatto lo stesso rimedio apprestato dal codice per gli errori materiali all'art. 826 c.p.c., ossia il procedimento

---

<sup>29</sup> DE NOVA, *Errori cognitivi e lodo arbitrale*, cit., 576.

<sup>30</sup> DE NOVA, *Errori cognitivi e lodo arbitrale*, cit., 577.

<sup>31</sup> CONSOLO, *op. cit.*, 691; RONCO, *op. cit.*, 726; *contra* PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, cit., 604, per il quale "l'errore di fatto compiuto dagli arbitri sul fatto non controverso nel corso del giudizio arbitrale non sembra determinare una compressione delle facoltà processuali delle parti idonea a determinare la nullità del lodo, ma si risolve in realtà in un vizio sul merito della decisione che, pertanto, non può essere ricondotto nell'alveo dell'art. 829, comma 1°, n.9, c.p.c.".

<sup>32</sup> Corte Cost., 20 dicembre 1989, n. 558.



di correzione<sup>33</sup>. Sennonché, tale lettura, oltre a non convincere pienamente<sup>34</sup>, si allontana dall'obiettivo principale del presente lavoro che è quello di trovare nell'art. 829 c.p.c. (e non già altrove) un motivo possibile per far valere l'errore di fatto revocatorio.

---

<sup>33</sup> CONSOLO, *op. cit.*, 691.

<sup>34</sup> TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 Febbraio 2006 n. 40)*, cit., 215, nota 51, per il quale “il rimedio della correzione è davvero inadeguato a reggere una pronuncia sostanzialmente rescissoria e ancora rischierebbe di mettere in campo la competenza del tribunale, prevista per la correzione dei lodi depositati, senza poi contare che il rimedio della correzione non è assoggettato a termini decadenziali a differenza di quanto previsto per la revocazione ordinaria”; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, cit., 604; ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 1018.

## 2 – GLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E LE PRINCIPALI LETTURE ESTENSIVE DELL'ART. 829 C.P.C.

### 2.1 - *Premessa.*

La ricomprensione dell'errore revocatorio tra i motivi di nullità *ex art. 829 c.p.c.* è compito interpretativo per nulla immediato. Le ragioni di simili difficoltà ermeneutiche risiedono, da un lato, nel confine assai labile che contraddistingue errore revocatorio ed errore di giudizio (la distinzione tra le due specie d'errore sembrerebbe in teoria palese, eppure nella casistica si rischia spesso di confonderle); dall'altro lato, nella tassatività dei motivi di impugnazione del lodo (sia rituale che libero<sup>35</sup>).

In dottrina si è perciò auspicato non solo un intervento additivo della Corte Costituzionale (in quanto gli artt. 829 ed 831 c.p.c. così come sono formulati violerebbero, non contemplando l'errore revocatorio, il combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost.), ma anche il ricorso a letture estensive dei motivi di impugnazione di cui all'art. 829 c.p.c. Nel procrastinato silenzio del legislatore ed in attesa di

---

<sup>35</sup> Con il d.lgs. n. 40/2006 è stato introdotto nel codice di rito l'art. 808-*ter*, con il quale viene fatto oggetto di disciplina il fenomeno dell'arbitrato irrituale. La natura del lodo libero è controversa: non risulta affatto chiaro se trattasi di un lodo avente natura negoziale oppure di un lodo avente la stessa efficacia di quello rituale. In ogni caso, va notato come, optando per l'una o l'altra soluzione, si ricavano conseguenze diverse non soltanto nel contesto delle impugnazioni in senso lato ma anche ai fini della rilevanza dell'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. Se infatti consideriamo il lodo alla stessa stregua di una determinazione contrattuale, come emergerebbe *prima facie* dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 808-*ter* c.p.c., a questo andrebbe riconosciuta la stessa natura di un negozio giuridico. Ne dovrà discendere, perciò, la possibilità di revocare il lodo per errore essenziale *ex artt. 1428-1429 c.c.*, possibilità già ammessa prima del 2006 dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto v. anche GIORGETTI, *Profili dell'impugnazione del lodo libero*, in *Riv. Arb.*, 1999, 825 ss.). Sennonché, a complicare le cose, l'art. 808-*ter* prevede per il lodo una serie apparentemente tassativa di motivi di impugnazione, tra i quali non figura l'errore revocatorio. Laddove non si ammettesse che, accanto ai motivi di impugnazione del lodo libero elencati all'art. 808-*ter*, debbano altresì ascrivere in via implicita i motivi d'impugnazione negoziale, allora per coerenza logica si porrà, rispetto al lodo libero, lo stesso problema che già si incontra nell'arbitrato rituale per la rilevanza dell'errore di fatto.

prossime riforme, il rischio di una decisione arbitrare ingiusta poiché viziata da errore di fatto è praticamente (o quasi) irrimediabile.

Alla dottrina sono dunque da ascrivere gli sforzi volti a rendere in qualche modo percorribile la censurabilità dell'errore di fatto nell'arbitrato. Le ipotesi prospettate, seppure diverse ed in egual misura criticabili, aprono quantomeno uno spiraglio di luce nella più totale oscurità normativa. Gli orientamenti in questione, così eterogenei, risultano comunque accomunati da un unico scopo: colmare un vuoto normativo, consentendo quello stesso controllo minimo sulla ricostruzione dei fatti che viene invece garantito dalla legge in sede giurisdizionale.

*De iure condito*, una alternativa plausibile per far valere l'errore di fatto degli arbitri è quella di “celarlo” dietro ad uno (o più) dei motivi di cui all'art. 829 c.p.c. Sono questi i soli strumenti che la Corte d'Appello avrebbe a disposizione per censurare, eventualmente e solo in via indiretta, un errore revocatorio. Tuttavia, non tutti i motivi di cui all'art. 829 c.p.c. sono, per così dire, “compatibili” con la figura in questione. È sufficiente leggere l'art. 829 c.p.c. per accorgersene: si pensi, a titolo di esempio, ai nn. 2 e 3 dell'art. 829 c.p.c. (rispettivamente, nullità del lodo perché gli arbitri sono stati nominati in violazione delle norme del c.p.c. sulla nomina ovvero perché il lodo è stato pronunciato da arbitro incapace d'agire), rispetto ai quali è piuttosto difficile immaginare che possa configurarsi in concreto una disattenzione dell'arbitro. Più precisamente, sembra poco sensato (per non dire eccessivo) pensare che l'arbitro possa essere ritenuto incapace d'agire perché ha commesso una svista; o addirittura che il mancato rispetto delle forme e delle modalità di nomina degli arbitri sia dipeso da un loro abbaglio.

Questo semplice esempio consente di introdurre una osservazione preliminare (ed opportuna): nel lavoro che seguirà, prima di elaborare una qualsiasi ipotesi possibile, sarà ogni volta necessario domandarsi come ed in quale misura uno tra i nove motivi di nullità del lodo possa essere efficacemente utilizzato.

Ciò comporterà naturalmente una attenta analisi casistica, che si concentri innanzitutto sullo svolgimento fattuale della controversia. In particolare, occorrerà di volta in volta verificare se l'arbitro, nel ricostruire i fatti la cui valutazione è ad esso riservata, abbia commesso un errore dello stesso tipo di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. Infine, occorrerà capire come, facendo valere un motivo di nullità del lodo, quell'errore possa essere “portato all'attenzione” della Corte d'Appello e così

censurato. Tenendo sempre bene a mente, comunque, i tratti essenziali che differenziano tale tipo d'errore sul fatto dall'errore di giudizio.

Si è già avuto modo di sottolineare come le letture offerte in dottrina, nel tentativo di dare una risposta ragionevole alla questione dell'errore di fatto degli arbitri, partano tutte da premesse diverse. Questa diversità nel metodo d'approccio al problema è frutto innanzitutto dell'incertezza normativa successiva alla riforma del 2006: l'equiparazione del lodo alla sentenza sancita dall'art. 824-*bis* c.p.c. non poteva comportare, in assenza delle necessarie precisazioni normative, la "spontanea" estensione al lodo degli stessi rimedi offerti dal codice di rito per la sentenza. Naturalmente, dire che il lodo ha la stessa efficacia della sentenza non significa che il lodo debba essere considerato *stricto sensu* come una sentenza (essendo il primo una decisione pronunciata da privati nei limiti dei poteri ad essi conferiti dalla c.d. convenzione arbitrale, mentre la seconda costituisce una decisione emanata *ex auctoritate* da un'autorità pubblica). Ma, anche dando questo per pacifico, nell'arbitrato dovranno pur sempre trovar sede quelle stesse garanzie costituzionali che si applicano nel processo davanti al giudice. Pur avendo il legislatore della riforma preso coscienza di ciò (si è già ricordata a tal proposito l'introduzione con la riforma del 1994 della opposizione di terzo, la quale oggi garantisce al terzo gli stessi strumenti impugnatori ad esso attribuiti nel processo ordinario), la mancata previsione dell'errore revocatorio tra i motivi di nullità *ex art. 829*, nonché il suo mancato richiamo all'art. 831 c.p.c. tra i motivi di revocazione, continua ad essere una grave incongruenza.

In tutto ciò, sembra necessario, oltre che particolarmente richiesto, un intervento additivo della Corte Costituzionale<sup>36</sup>, che ponga fine a tale ingiustificata inerzia legislativa. Asserire (come è stato asserito<sup>37</sup>) che la mancata previsione dell'errore revocatorio tra i motivi di revocazione del lodo debba giustificarsi in virtù della

---

<sup>36</sup> V. per tutti CONSOLO, *op. cit.*, 690, il quale auspica la modifica dell'art. 831 c.p.c. in sede di sindacato di costituzionalità, "specie ora che si è esplicitamente ammesso che il lodo è un equipollente della sentenza".

<sup>37</sup> SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, 656-657, il quale spiega in questi termini l'altrimenti inspiegabile inerzia del legislatore; LA CHINA, *op. cit.*, 219-220, il quale sostiene che, per effetto della "assoluta assenza di una norma che preveda come motivo di impugnazione del lodo la sua erroneità in fatto", se da un lato "diminuisce il tasso di garantismo aumenta invece il potenziale di velocità, restringendo l'afflusso al giudice della impugnazione di tutto l'ampissimo ventaglio delle controversie sul fatto".

necessità che il giudizio arbitrale prosegua più speditamente non sembra invero una giustificazione convincente. La necessità infatti che un processo si svolga in tempi brevi è sì importante (un processo per dirsi “giusto” deve anche svolgersi in tempi ragionevoli); tuttavia, essa va soppesata con altri valori che vanno ritenuti ugualmente fondamentali. Rispetto alla impossibilità di censurare l’errore di fatto degli arbitri, la necessità che il giudizio arbitrale si svolga in tempi brevi non può considerarsi come avente lo stesso peso in termini di conseguenze processuali. Anche se ciò può condurre ad un *iter* processuale più o meno lungo, permettere l’emendabilità dell’errore revocatorio nell’arbitrato vuol dire infatti non solo concedere alle parti il potere di rimediare ad una decisione arbitrale ingiusta, ma anche, *de iure condendo*, dare maggiore continuità a quel percorso di avvicinamento del lodo alla sentenza, rispetto al quale l’art. 824-*bis* costituisce una importantissima tappa.

## ***2.2 - Gli orientamenti della dottrina: vie (possibili?) per permettere l’emendabilità dell’errore di fatto degli arbitri.***

### *2.2.1 - Il procedimento di correzione (art. 826 c.p.c.).*

Accogliendo l’invito di parte della dottrina, si è già segnalato come quasi ogni sforzo ermeneutico compiuto sul tema della censurabilità dell’errore di fatto si sia concentrato sui motivi di nullità di cui all’art. 829 c.p.c. Poiché tuttavia l’errore revocatorio non risulta esplicitamente in quell’elenco, il rischio di questo approccio è quello di forzare troppo il dettato normativo.

Esistono, ad ogni modo, teorie elaborate nel corso del tempo che hanno seguito percorsi logico-normativi differenti. Ad esempio, c’è chi ha sostenuto, sul presupposto che secondo la Consulta l’errore revocatorio ha la stessa natura dell’errore materiale<sup>38</sup>, che il primo sarebbe suscettibile di essere corretto secondo il procedimento di cui all’art. 826 c.p.c.<sup>39</sup>. Un possibile argomento a favore di questa tesi deriverebbe dalla lettera dell’art. 391-*bis* c.p.c. (“*Correzione degli errori*

---

<sup>38</sup> Corte Cost., 20 dicembre 1989, n.558, per la quale “l’errore di fatto non si pone su un piano ontologicamente diverso dall’errore materiale”.

<sup>39</sup> CONSOLO, *op. cit.*, 691.

*materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione*”), dal quale potrebbe evincersi che la correzione sarebbe rimedio idoneo ed utile per ovviare tanto ad un errore materiale quanto ad un errore di fatto. Tale tesi non ha convinto pienamente<sup>40</sup>, seppure prenda spunto da una contiguità tra errore materiale ed errore di fatto che è stata affermata in linea di principio dalla stessa Corte Costituzionale. Più precisamente, la correzione non risulta adeguata per rimediare ad un errore come quello di fatto, che necessiterebbe, per essere censurato, di una decisione diversa da quella che è stata adottata in concreto<sup>41</sup>; in altri termini, presupposto indefettibile affinché possa porsi rimedio ad una disattenzione dell’arbitro è che la sua decisione venga impugnata (e non semplicemente assoggettata ad un procedimento come quello di correzione che costituisce tutto fuorché impugnazione in senso proprio<sup>42</sup>).

---

<sup>40</sup> ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 1018, la quale ritiene la compatibilità del ricorso alla procedura di correzione con la figura dell’errore revocatorio “piuttosto problematica”; PUNZI, *op. cit.*, 604.

<sup>41</sup> In questo senso TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell’arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40)*, cit., 215, nota 51, il quale aggiunge che, ammettendo come possibile la correzione di un errore revocatorio, ciò implicherebbe la competenza del tribunale del luogo dove è stato depositato il lodo (art. 826 comma 4° c.p.c.).

<sup>42</sup> Quello che si attua con la correzione rappresenta un mero procedimento amministrativo, il quale, per così dire, si attaglia bene all’errore materiale, posto che tale è (a differenza dell’errore di fatto) un errore semplice e non grave. Si è già spiegato, infatti, come l’errore materiale si traduca in un errore nella rappresentazione grafica della decisione (arbitrale o giudiziale che sia). Difetta quindi, nella fattispecie dell’errore materiale, il carattere della decisività, che invece costituisce uno dei presupposti essenziali affinché possa aversi errore revocatorio. L’arbitro, anche non cadendo in un errore materiale, avrebbe assunto da un punto di vista sostanziale la stessa ed identica decisione; aspetto che, invece, non è dato ravvisare nella disciplina dell’errore di fatto. Tale è, infatti, un errore nettamente più grave rispetto a quello materiale: la disattenzione, la svista, l’abbaglio dell’arbitro ha reso fragile, sul piano logico, la ricostruzione da esso operata sui fatti che hanno caratterizzato lo svolgimento della controversia. La presenza di un errore simile, nel percorso logico-argomentativo di chi giudica, non può che menomare, rendendola meno credibile, la decisione finale. Non potrebbe perciò mai bastare, ai fini che qui rilevano, un procedimento come quello *ex art. 826 c.p.c.*, troppo “debole” per censurare un errore così serio. Potrebbe quindi ritenersi più conveniente, per rimediare a tale errore, ricorrere (in teoria) alla revocazione od alla impugnazione per nullità, le quali, a differenza del procedimento di correzione, costituiscono mezzi di impugnazione veri e propri (permettendo questi, in generale, quel giudizio rescissorio fondamentale affinché possa ottenersi una decisione differente da quella adottata per errore dall’arbitro).

### 2.2.2 - L'interpretazione estensiva degli artt. 827 ed 831 c.p.c.

Suggestivo l'orientamento dottrinale che muove dal dato testuale di cui al combinato disposto degli artt. 827 ed 831 c.p.c. In base a tale teoria<sup>43</sup>, *in primis* il riferimento che l'art. 827 c.p.c. fa alla revocazione andrebbe inteso come riferimento soltanto generico (posto che la norma non chiarisce esplicitamente se trattasi di revocazione ordinaria o straordinaria). Inoltre, seguendo più o meno il medesimo ragionamento, l'art. 831 c.p.c., in materia di revocazione ed opposizione di terzo, potrebbe essere inteso alla stessa stregua dell'art. 829 c.p.c. dedicato alla impugnazione per nullità. Nella medesima misura in cui, infatti, l'art. 829 distingue fra casi di nullità rinunciabili ed irrinunciabili, l'art. 831 c.p.c. richiamerebbe i soli motivi di revocazione straordinaria ponendo l'accento sulla loro irrinunciabilità; sottintendendo d'altro verso, questo l'aspetto originale, il richiamo ai motivi di revocazione ordinaria (errore di fatto e contrasto con precedente giudicato), in tal senso rinunciabili *ma ammissibili*.

Questo “pur lodevole tentativo<sup>44</sup>” di ricomprendere, tra i motivi di revocazione del lodo, quelli di revocazione ordinaria, contraddice tuttavia quanto è dato evincere a prima vista dalla lettura delle norme succitate<sup>45</sup>. L'art. 831 c.p.c. infatti fa esclusivo

---

<sup>43</sup> GUARNIERI, *op. cit.*, 184-185.

<sup>44</sup> Così lo giudica CONSOLO, *op. cit.*, 690, il quale però aggiunge che tale tesi “contrasta troppo con il tenore letterale della norma”.

<sup>45</sup> La legge è chiara (più all'art. 831 che all'art. 827 c.p.c.) nel ribadire la revocazione del lodo per i soli motivi di revocazione straordinaria. Tale impostazione normativa ha un suo fondamento, considerando in particolare che, nei lavori preparatori alla riforma del 94', il mancato richiamo dell'art. 831 c.p.c. ai motivi di revocazione ordinaria (soprattutto, all'errore revocatorio) è stato precisamente giustificato allo scopo di ostacolare un qualsivoglia controllo sulla ricostruzione dei fatti operata dagli arbitri con la pronunzia del lodo (sul punto v. anche PETRILLO, *Revocazione del lodo e vizi di nullità*, Pisa, 2018, 118-119). Considerando altresì le già segnalate ragioni di speditezza processuale, allora si dovrebbe dedurre che in realtà il mancato richiamo ai motivi di revocazione ordinaria, nel sistema del codice di rito, avrebbe in sé le sue ragioni. Pur volendo leggere le norme del codice (in particolare, l'art. 831 c.p.c.) in maniera innovativa ed originale, il rischio acclarato è quello di contraddire apertamente quanto è dato dedurre, in via esplicita, dal loro tenore letterale. Potrà risultare allora più efficiente, come operazione ermeneutica, individuare nell'art. 829 c.p.c. (e non già altrove, nel codice) un motivo di nullità che possa rilevare nell'ambito dell'indagine che qui si svolge. Anche tale lettura, che muove dall'art. 829 c.p.c., appare invero particolarmente difficoltosa: oltre alla tassatività dei motivi richiamati nella norma, verificare di motivo in motivo

riferimento, al primo comma, ai motivi di revocazione straordinaria; e ciò pur apparendo, tale impostazione normativa, non facilmente comprensibile<sup>46</sup>.

### 2.2.3 - *L'assenza dei motivi di revocazione ordinaria nell'art. 831 c.p.c. intesa come lacuna legis.*

Non è mancato chi in dottrina ha giudicato l'assenza dei motivi di revocazione ordinaria all'art. 831 c.p.c. come una omissione<sup>47</sup> od una vera e propria lacuna<sup>48</sup>, con le conseguenze che ne possono scaturire. In particolare, posto perciò che la mancanza dei motivi di revocazione ordinaria nel disposto normativo già citato potrebbe configurarsi come una lacuna legislativa (a maggior ragione a seguito della introduzione nel codice di rito dell'art. 824-*bis*), si è proposta una applicazione analogica dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.<sup>49</sup>.

---

se alcuno tra questi sia utilizzabile per rivelare e far fronte ad una eventuale disattenzione dell'arbitro è operazione non semplice. Per tale ragione, seppure si ritenga in generale più utile cercare nell'art. 829 (e non nell'art. 831 c.p.c.) una via possibile, resta forte la necessità di un intervento additivo della Corte Costituzionale, unico mezzo effettivo da un lato per mettere in luce le numerose incongruenze del dato legislativo; dall'altro, per fare in modo che quella che finora è stata giudicata come una "presa di coscienza" da parte del legislatore della riforma, possa tradursi in lucida consapevolezza che il lodo, così come la sentenza, debba poter essere censurato per errore revocatorio.

<sup>46</sup> In particolare secondo RONCO, *op. cit.*, 725-726, "la tesi della insindacabilità del giudizio di fatto [...] pare contrastare con il richiamo che l'art. 831 c.p.c. compie alle fattispecie di cui all'art. 395 n.2] e n.3] c.p.c. Se [...] il giudizio di fatto degli arbitri è sovvertibile qualora si rinvenga un documento decisivo o qualora una prova utilizzata per la decisione sia dichiarata o riconosciuta falsa, perché mai quel giudizio non dovrebbe essere sovvertibile quando la decisione si fonda su un evidente errore di fatto? Forse che la pronuncia fondata su una prova falsa è più gravemente sbagliata della pronuncia fondata su un falso apprezzamento dei dati processuali? Forse che l'errore cagionato dalla non considerazione di un documento decisivo è più incisivo dell'errore sorto dalla disattenzione degli arbitri?".

<sup>47</sup> LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., 22-23.

<sup>48</sup> ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 1017.

<sup>49</sup> Così CAMPIONE, *Un itinerario (non solo) giurisprudenziale sulla revocazione del lodo*, cit., 725, il quale aggiunge che il mancato richiamo ai motivi di revocazione ordinaria potrebbe *a contrario* intendersi come un "segnale della mancata totale equiparazione fra lodo e sentenza".



Verrebbe però da pensare (ed in concreto così pare) che anche qui, come per le precedenti teorie che si sono finora analizzate, il limite costituito dal solo richiamo normativo ai motivi di revocazione straordinaria (*rectius*, la tassatività) si imponga di fatto come insuperabile<sup>50</sup>.

#### 2.2.4 - *Le letture estensive dell'art. 829 c.p.c.*

##### 2.2.4.1 - *L'errore revocatorio come vizio di motivazione del lodo (art. 829 c.p.c. n. 5 o 11).*

Venendo all'esame dei principali orientamenti che fanno leva sui motivi di nullità del lodo *ex art. 829 c.p.c.*, una prima lettura estensiva è quella che parte dal presupposto secondo cui l'errore revocatorio costituirebbe un "grave difetto di motivazione"<sup>51</sup>. Come è noto, il vizio di motivazione del lodo è denunciabile in sede di impugnazione per nullità facendo valere uno tra i motivi di cui ai nn. 5

---

<sup>50</sup> Molteplici sono le ragioni che sosterebbero la tesi che vede nell'art. 831 c.p.c. una *lacuna legis*. Volendole riassumere, è già stata menzionata la equiparazione del lodo alla sentenza effettuata a seguito della riforma del 2006: permettere la censurabilità dell'errore di fatto quando trattasi di sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, non consentendola in presenza di un lodo, costituisce in questo senso una incomprensibile disparità di trattamento. Questa disparità dovrebbe altresì dedursi dalla circostanza che nel sistema del codice è presente, per l'errore materiale (meno grave) un apposito rimedio (che è quello della correzione), rimedio invece non apprestato rispetto all'errore di fatto (più grave). Inoltre, come è già stato segnalato (v. nota 46), la presenza dei motivi di revocazione straordinaria all'art. 831 c.p.c. dovrebbe a rigore implicare (pur non essendo così, in base alla lettera della legge) anche la censurabilità dell'errore di fatto nel giudizio arbitrale. Sennonché, la tesi della *lacuna legis* cozza inevitabilmente con la volontà del legislatore e con la giurisprudenza di legittimità uniforme in materia. Da un lato, infatti, il legislatore ha voluto giustificare la mancanza dei motivi di revocazione ordinaria in base all'argomento della insindacabilità del giudizio di fatto degli arbitri; dall'altro lato, la giurisprudenza di legittimità (verrebbe da dire, non potrebbe essere altrimenti) è d'accordo con il legislatore, essendosi pronunciata a più riprese a favore della suddetta insindacabilità. Alla luce di ciò, dovrebbe quindi apparire evidente come una possibile applicazione analogica dei motivi di revocazione ordinaria nell'arbitrato andrebbe a rappresentare una lettura probabilmente eccessiva, poiché, laddove pacificamente ammessa, determinerebbe in concreto uno strappo fin troppo netto rispetto all'attuale tessuto normativo.

<sup>51</sup> Così MONTELEONE, *op. cit.*, 49.

(nullità del lodo quando manchi la motivazione) o 11 (nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni contenute al suo interno) dell'art. 829 c.p.c. Senonché, la giurisprudenza in materia è uniforme nell'interpretare restrittivamente il dato normativo. Innanzitutto, il vizio di motivazione del lodo sarebbe denunciabile *ex art.* 829 n. 5, in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c., soltanto quando “la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della *ratio* della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione”<sup>52</sup>. In secondo luogo, la contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo (denunciabile *ex art.* 829 n. 11 c.p.c.) va intesa nel senso che “detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, *non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo*, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”<sup>53</sup>.

Di fronte ad una giurisprudenza così unita sul punto, la dottrina si è mostrata invece piuttosto divisa. Alcuni autori ritengono indispensabile seguire quanto affermato dalla giurisprudenza: in questo senso, si è ritenuto perciò non possibile per le parti di un processo arbitrale contestare una eventuale svista degli arbitri facendo lì valere un vizio di motivazione del lodo (per il quale prevale *in toto*, come si è visto, una interpretazione di tipo restrittivo). E' stato affermato, in particolare, che “non è consentito al soccombente tentare di introdurre censure di fatto per la obliqua via delle censure sulla motivazione [...], perché non a caso l'unica censura che alla motivazione di un lodo arbitrale può muoversi è la sua mancanza in assoluto”<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Cass., 18 maggio 2018, n. 12321.

<sup>53</sup> App. Brescia, Sez. I, Sent., 16 aprile 2018; argomentando in questo senso BOCCAGNA, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, cit., 477, nota 8, per il quale, affinché possa farsi rientrare l'errore di fatto revocatorio nell'art. 829, comma 1°, n.11 c.p.c., occorrerebbe “una duplice operazione estensiva dell'ambito applicativo della norma, volta a ricomprendervi, dapprima, la contraddittorietà della motivazione, e poi(per analogia con quest'ultimo vizio), l'errore di fatto”.

<sup>54</sup> LA CHINA, *op. cit.*, 220; negli stessi termini BOVE, *L'impugnazione per nullità del lodo rituale*, cit., 36, il quale, premettendo che non è prevista nel codice alcuna possibilità di “ottenere

Pur essendo necessario mantenersi nei limiti della lettera dalla legge, appare tuttavia quasi naturale osservare come la presenza di una disattenzione, nell'*iter* logico seguito dall'arbitro, vada a creare una sorta di effetto domino nelle dinamiche motivazionali del decidere<sup>55</sup>. Nello specifico, altra parte della dottrina ha osservato

---

l'eliminazione del lodo lamentando un errore nella soluzione della questione di fatto [...]", aggiunge che "detta possibilità non sussiste neanche in via indiretta, ossia passando dal rilievo di un vizio di motivazione, perché è pacifico che di fronte al giudice dell'impugnazione del lodo si possa far valere solo la violazione dell'obbligo formale della motivazione e non un vizio analogo a quello disciplinato dall'art. 360 n.5) c.p.c.. In altri termini, il lodo è annullabile se gli arbitri non hanno spiegato le ragioni della loro decisione o lo hanno fatto in modo incomprensibile o contraddittorio"; d'accordo PUNZI, *op. cit.*, 603-604; ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 1017.

<sup>55</sup> Quando, in particolare, la giurisprudenza (per tutte, la già cit. Cass., 18 maggio 2018, n. 12321) afferma che il vizio di motivazione del lodo sarebbe denunciabile *ex art. 829 n.5 c.p.c.* a condizione che la motivazione sia "a tal punto carente da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una *non-motivazione*", da un certo punto di vista essa non farebbe che corroborare l'orientamento di chi, in dottrina (v. *infra* fra tutti PETRILLO, *op. cit.*, 141) sostiene la censurabilità dell'errore di fatto attraverso il suddetto motivo. Se l'arbitro, nel comporre quel mosaico che raffigura lo svolgimento dei fatti, dimentica per pura svista uno o più tasselli fondamentali (che avrebbero dato a quello stesso mosaico, se non vi fosse stata tale svista, una sostanza del tutto diversa), l'opera da lui svolta non potrà senz'altro definirsi completa. E questa apparentemente banale disattenzione, tradotta nell'ambito d'un qualsiasi contenzioso (arbitrale o giudiziale, indifferentemente), potrà portare ad una decisione capace di creare, alle parti, inconvenienti la cui gravità è facile da immaginare. È sufficiente leggere la definizione normativa dell'errore revocatorio per rivelare, per così dire, il carattere "ambiguo" di un tale errore. Questo infatti, se da un lato risulta essere facilmente deducibile (dev'essere percepito dagli atti o dai documenti di causa), dall'altro lato è così serio da costituire, lo stesso errore, la causa precipua di quella particolare decisione. In tal senso, dunque, nella stessa misura in cui la presenza di questo errore inficia decisivamente la validità del lodo, potrà così ritenersi che la motivazione del medesimo sia di fatto assente (rilevabilità di tale errore *ex art. 829 n.5 c.p.c.*) ovvero che le sue disposizioni siano talmente contraddittorie da non permettere di carpire la *ratio decidendi* (rilevabilità di tale errore attraverso una interpretazione estensiva del n. 11 dell'art. 829 c.p.c.). Sembra molto convincente in particolare la possibilità di far valere l'errore revocatorio, allargando le maglie dell'ambito applicativo del n. 11 dell'829 c.p.c.: posto che, come già appreso dalla summenzionata giurisprudenza (per tutte, la già cit. Corte d'app. Brescia, Sez. I, 16 aprile 2018), la contraddittorietà delle disposizioni può rilevare come motivo di nullità del lodo solo "in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale", si potrebbe intendere la svista dell'arbitro come una specie di grave "virus" del sistema motivazionale del lodo, la cui presenza,

a tal riguardo che “quando il lodo arbitrale contiene un vizio quale l’errore di fatto revocatorio [...], esso non può che rendere inintelligibile la *ratio decidendi*. Non può non domandarsi, infatti, come possa apparire intrinsecamente razionale una motivazione che pone a base della decisione un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando esclude l’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”<sup>56</sup>.

#### 2.2.4.2 - *L’errore revocatorio e la violazione del contraddittorio nel processo arbitrale (art. 829 n. 9 c.p.c.).*

Come seconda possibile lettura estensiva di uno dei motivi di nullità del lodo *ex art. 829 c.p.c.*, ai fini che qui rilevano, si è portata altresì avanti l’idea di sfruttare la violazione del contraddittorio (di cui al n. 9 della stessa norma). Tale motivo di nullità è stato introdotto all’art. 829 c.p.c. con la riforma del 1994; la sua introduzione, in particolare, è stata salutata con favore da parte della dottrina, la quale ha così inteso finalmente recepito il principio secondo il quale “la funzione *decisoria* dell’arbitrato rende indefettibile una struttura *processuale* dello stesso”<sup>57</sup>. Come nel processo ordinario, anche nell’arbitrato di norma la decisione finale viene pronunciata tenendo conto di quanto risulta dal contraddittorio<sup>58</sup>. Laddove dunque l’arbitro decida la controversia andando a smentire quanto risulta, in via immediata ed obiettiva, dalle risultanze del contraddittorio, il lodo indisporrebbe le parti (le

---

eventualmente scansionata e rilevata dalla Corte d’Appello, avrebbe l’effetto di rendere più vulnerabile, da un punto di vista logico, ogni ricostruzione operata nel merito dall’arbitro. Sicché il lodo eventualmente pronunciato, avendo alla sua base una motivazione incomprensibile, in quanto resa contraddittoria per effetto della svista, potrebbe allora essere impugnato per vizio di difetto di motivazione (facendo valere, in concreto, un errore revocatorio).

<sup>56</sup> In questi termini PETRILLO, *op. cit.*, 141; auspica la censurabilità dell’errore revocatorio come vizio di motivazione del lodo anche FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell’arbitro*, 1ss.; d’accordo TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell’arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40)*, cit., 214; CONSOLO, *op.cit.*, 691.

<sup>57</sup> LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., 23.

<sup>58</sup> In questo senso DE NOVA, *Errori cognitivi e lodo arbitrale*, cit., 578, il quale sostiene che “nei casi normali è il contraddittorio che consente all’arbitro di selezionare le circostanze di fatto rilevanti per la sua decisione”.

quali avrebbero ragionevolmente pronosticato, in considerazione di quelle stesse risultanze, tutt'altra decisione<sup>59</sup>).

Per questo motivo e seguendo tale ragionamento, un lodo simile è stato ritenuto come “espressione di una decisione a sorpresa”; infatti, “se gli arbitri assumono come X ciò che è evidentemente Y e che le parti non hanno mai contestato essere Y[...], ciò significa che essi pongono a fondamento della decisione una soluzione della questione di fatto che stupisce e sorprende i litiganti: una soluzione che, in quanto non preventivamente sottoposta al dialogo processuale, viola il principio del contraddittorio”<sup>60</sup>. Sennonché, a contrasto di tale tesi, si osserva come *condicio sine qua non* affinché possa concretarsi una tale violazione è che si realizzi una “compressione delle facoltà processuali”, la quale a ben vedere mal si addice all'errore revocatorio, che dovrebbe semmai tradursi in un “vizio sul merito della decisione”<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Ciò probabilmente è ancora più vero nell'arbitrato, dove gli arbitri decidono la controversia in base a poteri che gli derivano da un atto privato come la convenzione arbitrale. Sebbene trattasi di tema (l'istruttoria nel processo arbitrale) piuttosto “scivoloso”, sul quale per esigenze di carattere tematico ed espositivo non è possibile dilungarsi (v. più nel dettaglio qualche riferimento fatto da DE NOVA, *Errori cognitivi e lodo arbitrale*, cit., 576-577), è bene anche solo ricordare che l'arbitro, a differenza del giudice, è privo di poteri coercitivi. Si potrebbe perciò evincere, seguendo questa logica, che il primo sia più limitato nel formarsi il proprio convincimento in ordine a quanto risulta dal contraddittorio. Tali limiti, per l'arbitro, potrebbero poi derivare da disposizioni specifiche pattuite dalle parti nella convenzione arbitrale, al cui rispetto l'arbitro stesso è vincolato a pena di nullità del lodo. Ancora di più che nel processo ordinario, quindi, potrebbe ritenersi che nell'arbitrato ciò che si produce nel contraddittorio tra le parti sia frutto dell'impegno profuso dalle stesse, in direzioni naturalmente diverse. Allora se l'arbitro decide il caso pronunciando un lodo che contrasta apertamente con gli elementi che risultano *ex actis* (elementi che, se ben percepiti, avrebbero condotto a tutt'altra determinazione), potrebbe pensarsi che questa decisione, talmente inaspettata, sia stata assunta in concreto per mera distrazione (distrazione, ragionando in questi termini, teoricamente rilevante come violazione del contraddittorio *ex art. 829 n. 9 c.p.c.*).

<sup>60</sup> In questi termini RONCO, *op. cit.*, 726; della stessa idea CONSOLO, *op. cit.*, 691.

<sup>61</sup> PUNZI, *op. cit.*, 604.

2.2.4.3 - *La previsione dell'errore revocatorio tra le forme prescritte dalle parti a pena di nullità (art. 829 c.p.c. n. 7).*

Terza ed ultima lettura estensiva dell'art. 829 c.p.c. finora offerta è quella vertente sul motivo di cui al n. 7, in forza del quale il lodo è annullabile “*se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata*”. Tale motivo sarebbe utilizzabile come mezzo per consentire la rilevabilità dell'errore di fatto degli arbitri, purché si possa intendere questa disposizione “quale norma di chiusura atta a ricomprendere ogni nullità verificatasi nel corso del giudizio arbitrale”<sup>62</sup>.

Volendo aderire a questo orientamento, si è sul punto immaginato che, in quanto il motivo in questione corrisponderebbe al n. 4 dell'art. 808-ter c.p.c. (nullità del lodo libero “se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti a pena di nullità”), potrebbe altresì ritenersi verosimile la rilevabilità dell'errore di fatto nell'arbitrato irrituale (rilevabilità, come già più volte ricordato, non più pacifica come un tempo)<sup>63</sup>.

Si è già osservato (v. *supra* cap. I § 1.3.3.) come l'idea in questione, che vorrebbe legare l'errore revocatorio al motivo previsto al n.7 dell'art. 829 c.p.c. (poiché tale errore rientrerebbe senz'altro nella nozione di nullità ivi menzionata<sup>64</sup>) potrebbe determinare il rischio concreto di accomunare nell'arbitrato, in termini di frequenza, l'errore di fatto all'errore di diritto (deducibile *ex art.* 829, comma 3°, c.p.c., a differenza che in passato, soltanto in quanto le parti lo abbiano previsto nel patto compromissorio ovvero nei casi disposti dalla legge<sup>65</sup>).

---

<sup>62</sup> BOCCAGNA, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, cit., 477; cit., *Commentario*, cit., 1022, nota 21.

<sup>63</sup> Prospetta così RONCO, *op. cit.*, 725; stesso ragionamento varrebbe invero laddove si intendesse aderire alla teoria che vede nella eventuale svista degli arbitri una violazione del contraddittorio *ex art.* 829 n.9 c.p.c., dato che tale motivo è anche rilevante nell'arbitro irrituale ai sensi dell'art. 808-ter, comma 2°, n. 5.

<sup>64</sup> BOCCAGNA, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, cit., 477, nota 9.

<sup>65</sup> Poiché nel processo arbitrale vengono spesso nominati, come arbitri, professionisti (aventi conoscenze specifiche sulla materia oggetto del contenzioso), è da ritenere meno frequente la possibilità che quegli arbitri commettano errori di diritto. Si può, invece, ipotizzare più concreta l'eventualità che ad essere commesso sia un errore revocatorio: in teoria, potrebbe infatti considerarsi più facile per un “arbitro-professionista”, pur dovendosi questo impegnare affinché ciò non accada, che al momento della decisione finale venga commessa una *svista*, anziché un *errore*

### 2.3 - Conclusioni.

In conclusione, la disamina dei diversi orientamenti dottrinali denota una certa difficoltà sistematica, *rebus sic stantibus*, rispetto alla tanto discussa (e discutibile) questione della rilevabilità dell'errore revocatorio nell'arbitrato. L'impressione generale è che l'errore di fatto degli arbitri, in particolare a seguito della riforma del 2006, meriterebbe un suo spazio specifico all'interno del sistema delle impugnazioni del lodo. In altri termini, o nell'elencazione contenuta all'art. 829 o tra i motivi di revocazione richiamati all'art. 831 c.p.c., non si vede in effetti per quale ragione plausibile l'errore revocatorio non debba essere lì ricompreso.

Le ragioni date dal legislatore, confermate a più riprese in particolare dalla giurisprudenza di legittimità, potevano (forse) avere una loro coerenza nel sistema pre-riforma del 2006: oggi che dell'arbitrato è sempre più stabile l'idea per la quale esso costituisce un processo in senso proprio, pur non trattandosi naturalmente di giurisdizione, è corollario importante e necessario che in quella sede si attuino *in toto* le stesse garanzie che fungono da fondamenta nel rito davanti al giudice. L'assenza dell'errore revocatorio, sia nel sistema della impugnazione per nullità sia nell'ambito della revocazione del lodo, non può quindi che apparire allo stato delle cose assolutamente ingiustificata.

In un'ottica di insieme, pur potendosi chiaramente preferire un orientamento ad un altro, è ovvio constatare come in realtà ogni lettura sul tema rimanga sempre e comunque opinabile. Forzare troppo il dettato normativo, superando i limiti dettati dalla parola del legislatore; cadere in possibili contraddizioni, senza riuscire ad offrire una "soluzione" davvero convincente; elaborare teorie, concetti, supposizioni...perdendosi tuttavia in quel gioco oscuro ed ingarbugliato che è l'attività degli interpreti: sono rischi che bisogna accettare. L'alternativa, in fondo, qual è?

---

*nella applicazione o nella interpretazione delle norme giuridiche. Attribuire dunque alle previsioni pattizie ogni importanza ai fini della rilevazione possibile dell'errore revocatorio, significherebbe in altri termini "scaricare" sulle parti ogni responsabilità in relazione ad un errore che, in sé, dovrebbero essere proprio gli arbitri ad evitare di commettere.*

### **3 – LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ERRORE DI FATTO DEGLI ARBITRI: ANALISI GENERALE E PROSPETTIVE**

#### ***3.1 - Premessa.***

Dal percorso finora compiuto nei precedenti due capitoli si potrebbe già cogliere un primo, forse scontato, corollario: dell'errore revocatorio, nella disciplina arbitrale di cui al codice di rito, non v'è traccia. E questo, a ben vedere, nemmeno provando a dare un significato diverso alle parole usate dal legislatore all'art. 831 c.p.c., dedicato alla revocazione ed alla opposizione di terzo: il chiaro rinvio lì operato ai motivi di revocazione straordinaria non lascia spazio ad equivoci. La proposta, poi, di aprire la strada nell'arbitrato ad una applicazione analogica dei motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.<sup>66</sup>, sul presupposto che l'assenza dei motivi di revocazione ordinaria costituisca una *lacuna legis*, sebbene confortata dalla consolidata equiparazione d'effetti tra lodo e sentenza, contraddice tuttavia quanto si ricava così nettamente dalla legge.

Se da un lato la dottrina ha ripetutamente prospettato, seppur da diverse e non sempre condivisibili angolazioni, la censurabilità dell'errore revocatorio nel processo arbitrale (provocando puntualmente critiche e dibattiti d'ogni specie), in giurisprudenza invece tutto tace.

#### ***3.2 - Sulla opportunità di un intervento additivo della Corte Costituzionale (ex artt. 3, 24, 111 Cost.).***

Come è noto, il legislatore ha giustificato il mancato richiamo ai motivi di revocazione ordinaria non solo al fine di ostacolare un qualsiasi controllo sulla ricostruzione dei fatti operata dagli arbitri, ma anche per far sì che il giudizio arbitrale prosegua più speditamente<sup>67</sup>. In tal senso si deve perciò ritenere

---

<sup>66</sup> Così CAMPIONE, *Un itinerario (non solo) giurisprudenziale sulla revocazione del lodo*, cit., 725.

<sup>67</sup> Ragioni queste che non convincono: da un lato, infatti, permettere l'emendabilità dell'errore revocatorio nell'arbitrato significherebbe dar spazio a quel controllo minimo sui fatti già permesso



inverosimile che principi diversi, rispetto ad una tale impostazione normativa, possano essere affermati dai giudici di merito o di legittimità. Ciò in quanto i primi sono chiamati ad applicare la legge “così com’è”, mentre i secondi ad interpretarla nel modo il più possibile coerente ed uniforme (c.d. funzione nomofilattica).

Senza dilungarsi su un argomento che esorbita dal tema in esame, una risposta concreta dovrebbe semmai essere offerta da un altro giudice, che è il giudice delle leggi. Ed è quello che è stato auspicato da una parte assai consistente della dottrina<sup>68</sup>, la quale ha, in base ad argomenti più o meno comuni, criticato

---

in sede giurisdizionale (constatazione, questa, che dovrebbe acquistare ancora più credibilità a seguito della riforma del 2006); dall’altro lato, spiegare con delle motivazioni di “speditezza processuale” il mancato richiamo ai motivi di revocazione ordinaria (anche se mette da parte, nell’arbitrato, tutte quelle questioni che attengono all’*iter* logico seguito dall’arbitro nell’assumere la sua decisione) rischia in concreto di determinare un *gap* significativo di tutela processuale, e ciò naturalmente a danno delle parti (verrebbe così a configurarsi una violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito all’art. 24).

<sup>68</sup> PUNZI, *op. cit.*, 604, il quale, dopo aver criticato i principali “esperimenti dottrinali”, afferma infine che “l’evidente lacuna legislativa non potrà che essere colmata tramite un intervento additivo della Corte Costituzionale”; auspica una modifica in sede di sindacato di costituzionalità anche CONSOLO, *op.cit.*, 690, “specie ora che si è esplicitamente ammesso che il lodo è un equipollente della sentenza”; CECHELLA, *op. cit.*, 264-265, per il quale, posto che “il sistema poteva dirsi in linea con i principi della Costituzione (artt. 3 e 24 Cost.) se i motivi ordinari fossero stati inclusi nei motivi di impugnazione per nullità”, aspetto che non è dato riscontrare dal disposto normativo di cui all’art. 829 c.p.c., poiché “la tassatività dei motivi di impugnazione esclude che si possa procedere ad adattamenti o estensioni interpretative anche in via analogica”, bisogna concludere che “una estensione non potrà che derivare da una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 831 c.p.c., 1° co., c.p.c., per violazione delle garanzie di cui agli artt. 3 e 24 Cost.”; BOCCAGNA, *Commentario*, cit., 1022, nota 21, che puntualizza in particolare che “l’illegittimità costituzionale [...] discende, più che dal solo art. 24 Cost. (sul quale non sembra possibile fondare un diritto di difendersi impugnando), da quest’ultima disposizione in combinato disposto con l’art. 3, qui invocabile sotto il duplice profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento tra lodo e sentenza, nonché, con specifico riguardo al lodo, della rilevanza attribuita dall’art. 826 c.p.c. all’errore materiale, a fronte della quale mal si giustifica il diverso trattamento riservato al sotto certi aspetti analogo errore di fatto revocatorio”; GUARNIERI, *op. cit.*, 184, che considera “inevitabile” il ricorso alla Corte Costituzionale, argomentando in particolare nel senso che, essendo proponibile avverso il lodo l’opposizione di terzo, a maggior ragione “è veramente difficile giustificare, sotto il profilo degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la sottrazione del lodo anche alla revocazione ordinaria”; FABBRINI TOMBARI, *Note in tema di revocazione del lodo rituale*, cit., 85, per il quale, oltre a suscitare

aspramente la scelta legislativa di abbandonare “nel cassetto delle riforme mancate” il progetto (portato avanti dall’art. 21 del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1686) di aggiungere all’art. 831 c.p.c. i motivi di revocazione ordinaria, lamentando l’illegittimità costituzionale delle previsioni normative (in particolare, dell’art. 831 c.p.c.) dedicate alla impugnazione del lodo arbitrale.

In particolare, a seguito del d.lgs. n.40/2006, che ha promosso in maniera sempre più convincente l’avvicinamento del lodo alla sentenza, un intervento additivo della Corte Costituzionale sembrerebbe cosa, più che auspicabile, davvero necessaria. Sebbene un tale intervento è finora mancato in relazione al processo arbitrale (mentre rispetto al processo ordinario “lo spartiacque” è rappresentato dalla nota decisione n. 17 del 1986, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 Cost. dell’art. 395 c.p.c., “nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione rese sui ricorsi basati sul n. 4 dell’art. 360 c.p.c. [ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento] e affette dall’errore di cui al n. 4 dell’art. 395 dello stesso codice”), è comunque sforzo utile riassumere le violazioni delle garanzie costituzionali avvertite dalla dottrina nel corso del tempo. E questo, si badi, non solo per rendere ancora più evidente, agli occhi di chi legge, la necessità sistematica di un intervento additivo della Corte Costituzionale; ma anche e soprattutto al fine di dare spazio concreto ad interpretazioni innovative del dettato normativo, in particolare dell’art. 829 c.p.c.

Ad una attenta analisi, l’illegittimità costituzionale discenderebbe non solo dalla violazione dell’art. 24 Cost. (nel quale viene garantito il diritto di difesa, che in concreto verrebbe leso poiché le parti, nel processo arbitrale, in base all’attuale disciplina codicistica non avrebbero concretamente a disposizione alcun mezzo per lamentare la semplice ingiustizia della decisione), ma soprattutto dalla sua violazione in combinato disposto con l’art. 3 Cost. Questa constatazione è avvalorata da diversi argomenti: anzitutto (ed in ordine di importanza), introdotto l’art. 824-*bis* nel codice di rito con la riforma del 2006, la parificazione sul piano degli effetti del lodo alla sentenza rappresenta la spia più tangibile di un processo già in atto, finalizzato a permettere la realizzazione effettiva nella sede arbitrale di

---

“dubbi di legittimità costituzionale”, va ritenuta “non facilmente comprensibile” la esclusione dei motivi di revocazione ordinaria dall’art. 831 c.p.c.

quei principi costituzionali (come, per l'appunto, il diritto di difesa o quello della parità di trattamento) che postulano un funzionamento giusto ed equo della "macchina processuale" in senso lato (a prescindere dunque da ogni sorta di differenziazione, che si tratti di processo ordinario o meno). Una totale equiparazione tra lodo e sentenza è sicuramente ostacolata dalla diversa natura dei due provvedimenti; tuttavia, avendo oggi il lodo la stessa efficacia della sentenza, è opportuno per ragioni di tutela processuale, oltre che per motivi sistematici, far sì che coloro che quegli effetti subiscono (*rectius*, le parti) possano dotarsi in concreto dei mezzi idonei a proteggersi da decisioni sostanzialmente inique.

La disparità di trattamento tra lodo e sentenza, in relazione al problema della rilevabilità dell'errore di fatto, si ricava poi dalla circostanza che il codice di rito, nella sua attuale impostazione, tra le norme dedicate all'arbitrato, darebbe maggior rilievo in via indiretta (ed in maniera potrebbe dirsi paradossale) all'errore materiale. Pur non trattandosi di una impugnazione in senso proprio, il procedimento di correzione disciplinato all'art. 826 c.p.c. rappresenta infatti uno strumento utile, con il quale le parti sono messe nelle condizioni, potendolo far valere "entro un anno dalla comunicazione del lodo", di rimediare ad un errore ben più lieve dell'errore di fatto.

Avendo la Consulta osservato che l'errore di fatto "non si pone su di un piano ontologicamente diverso" rispetto all'errore materiale<sup>69</sup>, è stato anche proposto<sup>70</sup>, dando così adito ad una eco assai vivace di critiche, di apprestare in via ermeneutica per l'errore di fatto quello stesso procedimento di correzione che funge da rimedio contro l'errore materiale.

In disparte ogni riflessione su tale ipotesi dottrinale, rispetto alla quale si è già lungamente argomentato (v. *supra* cap. II), un ulteriore elemento che avvalorerebbe la violazione dell'art. 3 (in combinato disposto con l'art. 24 Cost.) deriverebbe dalla circostanza che, nei confronti del lodo irrituale, la giurisprudenza si è sempre mostrata decisamente più "clemente" nell'ammettere l'emendabilità dell'errore revocatorio. E questo sul presupposto che l'errore revocatorio avrebbe le medesime

---

<sup>69</sup> C. Cost., 20 dicembre 1989, n. 558.

<sup>70</sup> CONSOLO, *op. cit.*, 691.

caratteristiche di quello essenziale *ex artt.* 1428-1429 c.c.<sup>71</sup>, emendabile dal giudice in sede di annullamento del negozio impugnato. Va ricordato, tuttavia, come oggi l'art. 808-*ter* c.p.c., dedicato proprio all'arbitrato irrituale, non citi tra i motivi di impugnazione del lodo libero lo stesso errore revocatorio, la cui emendabilità, invece, ed a differenza che nei confronti del lodo rituale, è stata affermata a più riprese dalla giurisprudenza<sup>72</sup>.

Un'ultima possibile violazione causata dalla mancata previsione dei motivi di revocazione ordinaria all'art. 831 c.p.c., sarebbe poi quella riconducibile all'art. 111 Cost., dove in generale si garantisce il rispetto del principio del contraddittorio. Violazione, questa, che può apparire ancora più evidente laddove si decida di aderire all'orientamento in base al quale sarebbe possibile dedurre in sede di impugnazione per nullità l'errore di fatto degli arbitri, facendo valere in concreto una violazione del contraddittorio (prevista come motivo di nullità del lodo rituale *ex art.* 829 c.p.c. n.9). La presenza di un errore revocatorio, infatti, nella ricostruzione dei fatti svolta dall'arbitro, condurrebbe come risultato ultimo del processo arbitrale alla pronuncia di un lodo "a sorpresa", posto che le parti non avrebbero avuto modo di controbattere su quei fatti che l'arbitro ha dato, o meno, per esistenti, pur non essendo tali in base a quanto risultava pacificamente dagli atti<sup>73</sup>.

Sul piano del sindacato di costituzionalità (*ex artt.* 3, 24, 111 Cost.), la mancata previsione dell'errore revocatorio tra i motivi di revocazione del lodo rappresenta quindi una grave assenza, le cui ragioni, tenendo conto della attuale disciplina, risultano difficili da decifrare. Si è già osservato come a dover intervenire, per mettere la parola fine a questo lungo (e faticoso) dibattito, dovrebbe essere proprio il giudice delle leggi (come è già avvenuto, *illo tempore*, per le sentenze pronunziate in Cassazione), non potendo fornire alcuna soluzione concreta né la giurisprudenza

---

<sup>71</sup> *Ex multis*, Cass., 16 maggio 2003, n. 7654, la quale ha affermato che "nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (cd. errore di fatto)".

<sup>72</sup> Sulla *vexata quaestio* circa la tassatività o meno dei motivi di impugnazione del lodo libero di cui all'art. 808-*ter*, nonché sulla cumulabilità dei motivi lì elencati a quelli di impugnazione negoziale, v. qualche riferimento fatto da RONCO, *op. cit.*, 725.

<sup>73</sup> Adombra questa ipotesi CONSOLO, *op. cit.*, 691; RONCO, *op. cit.*, 726.

di merito né quella di legittimità. Tuttavia, nell'attesa che qualcosa cambi (naturalmente, nel senso che qui interessa), è esercizio pratico (oltrech  stimolante) provare a vedere se e come sia possibile, sfruttando taluno dei motivi di impugnazione per nullit  *ex art. 829 c.p.c.*, far valere un errore revocatorio, per una via necessariamente riflessa ed attraverso la sperimentazione di "trucchi leciti" sul piano interpretativo.

### **3.3 - L'errore di fatto degli arbitri nella giurisprudenza della Cassazione.**

Rispetto al tema della rilevabilit  dell'errore revocatorio nell'arbitrato, non si registrano pronunce di legittimit  recenti, n  tanto meno esaustive. La ricerca, infatti, di indicazioni giurisprudenziali capaci di spostare "l'ago della bilancia" a favore di chi sostiene la deducibilit  d'un siffatto errore nel contesto arbitrale,   resa difficile (per non dire impossibile) da quella che potrebbe definirsi la pi  immediata delle riflessioni: in base all'art. 831 c.p.c., il lodo non pu  essere revocato per i motivi ordinari di revocazione. A maggior riprova delle difficolt  a cui prima si   accennato, va altres  osservato come i giudici, in quelle poche occasioni nelle quali ne hanno avuto l'opportunit , hanno trattato il tema in via solo indiretta (pronunziandosi invece direttamente sul problema [oggi superato con la legge n. 25 del 1994] del cumulo tra impugnazione per nullit  e revocazione).

Nella sua vecchia formulazione, infatti, l'art. 831 c.p.c. escludeva la revocazione non solo (come oggi) per i motivi di revocazione ordinaria, ma anche quando non fosse stata ancora proposta la impugnazione per nullit . La giurisprudenza ha perci  affermato, nel vigore della disciplina *ante* riforma del '94, "che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullit  non   suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullit , ammesso solo per i casi previsti dall'art. 829 c.p.c., tra cui non sono compresi quelli dell'art. 395"<sup>74</sup>; e che semmai poteva (e pu ) residuare, *in extremis*, il rimedio della revocazione avverso la sentenza che pronuncia sulla azione di nullit  del lodo, "sentenza da considerarsi emessa in grado di appello agli effetti

---

<sup>74</sup> Cass., 19 luglio 1982, n. 4237; in questo senso anche Cass., 11 febbraio 1988, n. 1465.

dell'art. 395 cod. proc. civ. e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti da questo articolo”<sup>75</sup>.

Dal canto suo, il legislatore, con la riforma del '94, se da un lato ha posto rimedio al problema del rapporto tra revocazione ed impugnazione per nullità (anche a seguito dell'ultima, importante riforma [operata con il d.lgs. n.40/2006], l'art. 831 c.p.c. non prevede più il previo esperimento della impugnazione per nullità come condizione per la revocazione del lodo), dall'altro ha lasciato sostanzialmente invariata l'impostazione del comma 1° dell'art. 831 c.p.c., dove si ammette la revocazione del lodo solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395. I termini del problema, dunque, erano e rimangono sostanzialmente identici.

Dalla giurisprudenza riportata è comunque possibile ricavare alcune considerazioni. Innanzitutto (messa da parte la questione, oggi obsoleta, del cumulo tra impugnazione per nullità e revocazione), nella sfida interpretativa tesa a trovare un modo per permettere la deducibilità di un errore di fatto nell'arbitrato, la tassatività funge da limite invalicabile. È stato, in questo senso, puntualmente osservato (nelle conclusioni di cui alla giurisprudenza citata nella nota 74), con riferimento all'art. 829 c.p.c., che “evidenti ragioni di ordine lessicale e sistematico ostano alla asserita dilatazione delle ipotesi di nullità deducibili, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., quali motivi di impugnazione delle sentenza arbitrale”; in particolare, “tali ragioni trovano riscontro e conferma nella natura tipica della impugnazione per nullità, la quale è circoscritta alla denuncia di vizi afferenti l'essenziale regolarità del procedimento e della sentenza arbitrali”; si osserva, poi, come non sia consentito all'interprete “di sovrapporre alle scelte del legislatore diverse soluzioni fondate su pretese ragioni di opportunità”. Si dovrà dedurre quindi che, restando così com'è l'impostazione del codice di rito, l'unica vera *chance* per ammettere la revocazione per tutti i motivi elencati all'art. 395 c.p.c., è esperirla non già avverso il lodo arbitrale (contro il quale valgono i soli motivi richiamati dall'art. 831 c.p.c.) ma nei confronti della sentenza con la quale la Corte d'Appello decide sulla impugnazione proposta per uno dei motivi di nullità del lodo *ex art.* 829 c.p.c.

Lungi dal volersi mettere in discussione questa (seppure scarna) giurisprudenza, che segue di fatto alla lettera quanto già stabilito dalla legge, le considerazioni appena svolte non muovono di un centimetro quanto appreso finora. Né in effetti

---

<sup>75</sup> Cass., 4 ottobre 1994, n. 8043.

possono dirsi soddisfacenti (per i fini che qui interessano) le sue conclusioni, in forza delle quali, sebbene venga rispettato *in toto*, non essendo possibile discostarvisi, il dettato normativo, viene ammessa la revocazione anche per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. soltanto quando si sia in presenza di una sentenza (quella che decide sulla impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c.), non già di un lodo.

In realtà, non potendo comunque sovvertire quanto si ricava esplicitamente dalle norme dedicate alla impugnazione del lodo (la cui formulazione, vigente la legge n. 28/1983, lasciava come oggi inalterata l'entità del problema), tra le considerazioni finora svolte, che si diramano da una giurisprudenza povera e remota, non si tiene conto (per forza di cose<sup>76</sup>) di un punto fermo, che funge di fatto da "stella polare" nel nostro percorso interpretativo: il lodo produce oggi gli stessi effetti della sentenza. Se ci si limita ad affermare che l'errore revocatorio è assente, come tra i motivi di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., così tra quelli di revocazione richiamati all'art. 831; e che, essendo tassativi i motivi di cui all'art. 829 c.p.c., non è possibile aggiungervi quelli di revocazione ordinaria, allora è conclusione necessaria escludere *a priori* qualsiasi tentativo atto a predisporre un rimedio in via ermeneutica a tale errore.

Senonché, stabilizzatasi con l'art. 824-*bis* l'equiparazione d'effetti tra lodo e sentenza, deve ritenersi augurabile ammettere in via interpretativa avverso il lodo l'emendabilità dell'errore revocatorio<sup>77</sup>, consentendo così quello stesso vaglio minimo sui fatti pacificamente ammesso in sede giurisdizionale. Ciò, soprattutto, nel rispetto delle garanzie costituzionali, le quali, come si è già segnalato, verrebbero del tutto disattese laddove si decidesse (pur nel rispetto del dettato normativo e d'accordo con la giurisprudenza) di circoscrivere la gravità della questione a quanto è possibile trarre esplicitamente dalla legge.

Resta solo un nodo, che è quello più importante: come ammettere l'emendabilità di un vizio inemendabile secondo la legge? La risposta (non facile) può riassumersi nelle seguenti affermazioni: "Non esiste alcun mezzo con il quale controllare l'operato del collegio relativo all'accertamento dei fatti storici. Ciò costituisce

---

<sup>76</sup> La summenzionata giurisprudenza è antecedente alle ultime importanti riforme del processo arbitrali, quelle realizzatesi con la legge n.25/1994 e il d.lgs. n.40/2006.

<sup>77</sup> Così auspica LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., 23.

un'importante divergenza con i mezzi di controllo sui provvedimenti giurisdizionali che consentono (pienamente, per quanto concerne l'appello; limitatamente all'art. 360 n.5 c.p.c., per ciò che attiene al ricorso per cassazione; nei limiti dell'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n.4 c.p.c., per ciò che riguarda la revocazione) un controllo sulla *quaestio facti*; niente di analogo è previsto contro il lodo, *sempre che l'accertamento dei fatti non possa essere scalzato indirettamente attraverso una nullità processuale che porta ad annullare il lodo, e conseguentemente anche lo stesso accertamento dei fatti*".<sup>78</sup>

### **3.4 - La difficile sussunzione dell'errore revocatorio tra i motivi di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.**

Un modo praticabile per dedurre (indirettamente) un errore di fatto nel giudizio degli arbitri, potrebbe quindi essere quello di (ricorrendo ad un ossimoro) rivelarne "l'esistenza in incognito". Nei limiti dati dalla tassatività, e a condizione che l'errore di fatto, nei suoi singoli elementi caratterizzanti ex art. 395 n. 4 c.p.c., riesca a combaciare esattamente con uno tra i motivi di nullità di cui all'art. 829, sarebbe ipotizzabile far valere la nullità del lodo per questo errore mascherandone la presenza attraverso la deduzione di uno di quei motivi.

Ammettendo come possibile una tale operazione, la tipicità dei motivi di impugnazione ex art. 829 c.p.c. non si porrebbe più come un limite insormontabile. Semplicemente, poiché quella non verrebbe più a frapporsi come ostacolo interpretativo: non si tratta qui di "aggiungere" in via ermeneutica l'errore revocatorio tra i motivi lì elencati, bensì unicamente di "incorporarlo" all'interno del singolo motivo *ex se* deducibile.

Se però, da un lato, nello svolgimento di un tale esercizio, la tassatività non rappresenterebbe più un problema, dall'altro lato sembrano emergere ulteriori criticità. Quale tra i motivi di nullità del lodo elencati nella norma a loro dedicata, potrebbe metaforicamente funzionare da "velo" per l'errore revocatorio al fine di permetterne *implicitamente* la rilevabilità nel giudizio d'impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello? Si è già ribadito, infatti, come un simile stratagemma possa in

---

<sup>78</sup> Sempre LUISO, *Diritto processuale civile: la risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, V, IX Ed., Milano, 2017, 241.



teoria funzionare nel rispetto della legge, ma ad una sola, importante condizione: l'errore revocatorio deve incastrarsi a perfezione con uno tra i motivi di nullità del lodo. Questo errore, inoltre, così chiaramente definito all'art. 395 n. 4 (come quell'errore consistente nella "supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa", ovvero ricorrente "quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", a condizione che sia nel primo che nel secondo caso "il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"), tende spesso a confondersi con un'altra specie di errore, sempre ricadente sul fatto, che è l'errore di giudizio. Secondo la giurisprudenza, numerose volte chiamata a definire i confini della distinzione suddetta, "l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n.4 c.p.c., deve consistere in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, *sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali*"<sup>79</sup>. Come già evidenziato (v. *supra* cap. I § 1.2), affinché possa aversi errore revocatorio deve mancare qualsiasi attività ermeneutica o valutativa dell'arbitro: posto che quelli elencati all'art. 829 c.p.c. sono tutti vizi *in procedendo* (che attengono quindi al rispetto delle norme o delle disposizioni pattizie che regolano in concreto lo svolgimento del processo arbitrale), è più probabile, ricorrendo uno di quei vizi, che l'arbitro vada a commettere semmai un errore di giudizio (quindi, un errore consistente in un'attività valutativa svolta nel procedimento in maniera scorretta) anziché un errore di fatto (che per sue caratteristiche dovrebbe concretarsi in una pura svista, obiettiva e materiale, indipendente da qualsiasi valutazione compiuta da parte di chi giudica).

Analizzando puntualmente l'art. 829 c.p.c., si nota subito quanto sia complesso immaginare che l'arbitro, ricorrendo uno di quei casi tassativi, possa indirettamente commettere un errore di fatto: ad esempio, nel caso in cui questi pronunzi un lodo nonostante la convenzione d'arbitrato fosse invalida (motivo n. 1); ovvero, quando decida la controversia pur non avendone il potere in quanto incompetente (poiché quella controversia, ai sensi del motivo n. 4, non rientrava fra quelle arbitrabili in base alla convenzione d'arbitrato). Identiche complicazioni, sul piano della compatibilità tra i seguenti motivi e l'errore di fatto, si presentano quando gli arbitri

---

<sup>79</sup> Tra le tante, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27570.

“non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale” (motivo n. 2); od in presenza di un lodo pronunciato “da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’art. 812 c.p.c.” (motivo n. 3)”, o “dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’art. 821 (motivo n.6); ovvero quando ricorre un lodo “contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento” (motivo n. 8 [in questo caso il problema, in tale sede non rilevante, sarebbe semmai quello di valutare la compatibilità tra il suddetto motivo e il n. 5 dell’art. 395 c.p.c.]). Ad analoghe conclusioni si perviene rispetto ai motivi di cui ai nn. 10 e 12, che sanzionano rispettivamente con la nullità il lodo che “conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia” quando “il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri”, e quello che “non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato”.

Le letture estensive della dottrina, come si è già rivelato (v. *supra* cap. II § 2.2.4), si sono concentrate sui motivi di nullità che restano da menzionare: ossia, i nn. 5, 7, 9, 11 (nullità del lodo per: omessa motivazione; mancato rispetto delle forme prescritte dalle parti; violazione del contraddittorio; disposizioni contraddittorie). Tali vizi, al pari di quelli prima elencati, conducono naturalmente alle medesime criticità sul piano interpretativo (criticità, come si è più volte ribadito, scaturenti dalla difficile sussunzione di un errore siffatto tra i motivi di cui all’art. 829 c.p.c., aventi *tutti* natura di vizi *in procedendo*). In relazione ad ogni motivo che si ritenga possibile utilizzare per i fini che qui interessano, ciò che ne dovrà conseguire sarà, inesorabilmente, una forzatura del dettato normativo. Detto in altri termini: posto che ciascuna causa tassativa di nullità è ugualmente idonea a far ottenere, come risultato ultimo, la nullità del lodo, occorrerà discernere per quali motivi in particolare una tale forzatura possa essere considerata, in un certo qual modo, “tollerabile”<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Non esistono, poi, criteri univoci per svolgere un simile studio. Ne sia prova la circostanza che le (poche) letture estensive dell’art. 829 c.p.c. proposte in dottrina promanano da ricostruzioni teoriche eterogenee e fortemente opinabili, in quanto connotate tutte da ragionamenti logico-deduttivi sganciati da qualsiasi, concreto riferimento normativo (dato che l’errore revocatorio non viene

Eppure, anche così argomentando, parrebbe invero impossibile trovare con metodi interpretativi (dunque, provando ad estendere pur con moderazione le maglie dell'ambito applicativo, in sé e per sé ristretto, di taluno tra i motivi di nullità) un modo per sciogliere concretamente il nodo del problema qui oggetto di studio. La questione della rilevabilità di un errore revocatorio nell'arbitrato è infatti tanto delicata da collocarsi in un confine assai labile, rispetto al quale le due estremità (in un certo senso, contigue) sono rappresentate da ciò che si deve constatare *ex lege* (dunque, e *nel rispetto rigoroso della legge*: il lodo può essere revocato per i soli motivi di revocazione straordinaria) e ciò che si può ipotizzare *ex sistema* (in particolare, e *sul piano dei principi costituzionali*: il lodo dovrebbe essere revocato anche per i motivi ordinari di revocazione).

Ma forse l'intera problematica andrebbe riformulata: quello che si va cercando non è come la Corte d'Appello possa invalidare un lodo per errore revocatorio attraverso una delle "vie nascoste" dell'829 c.p.c. Una simile ricerca non potrebbe produrre nessun vero risultato, poiché la giurisprudenza di merito segue fedelmente gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione (la quale, a sua volta, interpreta il significato delle norme in ossequio alla *voluntas legis*, da cui si ricava chiaramente l'impossibilità di revocare il lodo per errore di fatto). In questo senso, le letture proposte in dottrina (sinteticamente richiamate a nota 79) sono in teoria diverse ma in pratica uguali: muovono tutte da premesse teoricamente condivisibili, ma si scontrano (in concreto ed inevitabilmente) non solo con i dati normativi ma anche con tutta quella giurisprudenza che nega ogni possibile sindacato sulla valutazione della *quaestio facti* operata dagli arbitri<sup>81</sup>.

---

esplicitamente menzionato all'art. 829 c.p.c. né viene richiamato, neppure indirettamente, all'art. 831 c.p.c.). Alla stregua dell'orientamento che vede nel compimento dell'errore revocatorio una violazione del contraddittorio, il lodo esprimerebbe una "decisione a sorpresa" che compromette sul piano processuale i diritti delle parti; chi sostiene, invece, la deducibilità di questo errore prevedendolo tra le nullità suscettibili di verificarsi nel procedimento arbitrale, dà per presupposto il fatto che la nozione di nullità intesa al n. 7 dell'art. 829 c.p.c. racchiuderebbe anche l'errore revocatorio; infine e per altri, l'errore revocatorio integrerebbe "un grave difetto di motivazione", in quanto tale suscettibile di essere dedotto attraverso il n. 5 (omessa motivazione) o il n. 11 (disposizioni contraddittorie), in quest'ultimo caso purché ci si riferisca ad un contrasto tra le disposizioni della motivazione di una tale entità da rendere la stessa motivazione incomprensibile.

<sup>81</sup> In generale, Cass., 25 luglio 2008, n. 20468, la quale afferma che "l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte di appello dà luogo ad un giudizio di legittimità, nel quale il giudice

Mettendo perciò da parte in quanto sterile qualsiasi sforzo ermeneutico finalizzato a rinvenire “una soluzione concreta” al problema, in linea teorica (pur dovendo forzare, più o meno, il dato normativo) sembrerebbe auspicabile (come è stato proposto, autorevolmente<sup>82</sup>) configurare l’errore revocatorio come un vizio di motivazione del lodo, deducibile attraverso il n. 5 dell’art. 829 c.p.c.

### ***3.5 - La praticabilità del difetto di motivazione del lodo come mezzo per dedurre, indirettamente, un errore di fatto degli arbitri.***

Tra tutti i motivi di nullità elencati all’art. 829 c.p.c., parrebbe invero più congruo far rientrare l’errore revocatorio all’interno del n. 5 dell’art. 829 c.p.c. (in relazione al n. 5 dell’art. 823, in base al quale il lodo deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi). Le ragioni in fatto della decisione, che trovano sede nella motivazione assieme a quelle in diritto, finirebbero col contrastare apertamente laddove nel ricostruire le vicende fattuali della controversia l’arbitro abbia commesso una svista o sia stato colto da un abbaglio.

Tale contrasto, causato dalla presenza di un errore revocatorio nell’*iter* motivazionale seguito dall’arbitro, non può tuttavia essere fatto valere direttamente attraverso il n. 11 dell’art. 829. Ciò, in particolare, per l’interpretazione restrittiva che di questo motivo è stata data a più riprese dalla giurisprudenza. A tal riguardo, è stato più ampiamente affermato che “la sanzione di nullità prevista [...] per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve

---

esamina il lodo per verificare la fondatezza delle censure che a esso sono state mosse, ma in sede di giudizio rescindente non procede ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia”; sul tema specifico della interpretazione del contratto operata dagli arbitri, Cass., 7 dicembre 2007, n. 25623, statuisce che “in sede di impugnazione del lodo arbitrale per nullità ex art. 829 c.p.c., la parte ha l’onere di indicare i motivi specifici per i quali assume che gli arbitri, nell’interpretazione del contratto oggetto del lodo, siano incorsi nella violazione di criteri legali di interpretazione. La censura non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dagli arbitri che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, traducendosi, quest’ultima, in una richiesta di riesame dei fatti inammissibile in sede di legittimità”; sostanzialmente conformi Cass., 2 maggio 2006, n. 10131; Cass., 28 luglio 2004, n. 14198.

<sup>82</sup> Tra tutti MONTELEONE, *op. cit.*, 49.

emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo”; invece “la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, *non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo*, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”<sup>83</sup>. Dovendo perciò prendere atto della impossibilità di far valere attraverso il n. 11 un contrasto interno alla motivazione (per ipotesi, dovuto alla presenza di un errore revocatorio nel giudizio degli arbitri), dato che la giurisprudenza ritiene censurabile la contraddittorietà nella motivazione purché sia di una tale entità da risultare sostanzialmente omessa, ne conseguirà che il suddetto contrasto dovrà essere dedotto attraverso il n. 5 dell'art. 829 c.p.c.

Estrema conclusione di questo elaborato ragionamento, sarà la possibilità (ipotetica) di dedurre l'errore di fatto degli arbitri intendendolo come vizio di motivazione, a condizione che si possa interpretare la presenza di questo errore come elemento di contrasto assoluto tra le disposizioni che caratterizzano lo schema motivazionale del lodo<sup>84</sup>.

Sebbene possa ritenersi questa una tra le letture più suggestive (se non addirittura quella più convincente, da un punto di vista dogmatico) tra quelle finora proposte, in quanto l'errore revocatorio sembrerebbe a prima vista incorporarsi bene nel vizio di motivazione, tale orientamento ha ricevuto diverse critiche. Pur potendo in teoria condividere le tesi di coloro che hanno visto nel difetto di motivazione una

---

<sup>83</sup> App. Brescia, Sez. I, Sent., 16 aprile 2018; in senso conforme, Cass., 28 maggio 2014, n. 11895; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3768; App. Milano, Sent., 3 dicembre 2003; App. Milano, Sent., 4 giugno 2002; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1815.

<sup>84</sup> Segue questo particolare ragionamento PETRILLO, *op. cit.*, 140 ss.; non si vede, in concreto, per quale ragione plausibile possa considerarsi “giusto” un lodo la cui motivazione risulti così gravemente viziata da risultare omessa. In questa logica, l'eventuale svista dell'arbitro, in sé e per sé non riparabile nell'arbitrato, avrebbe un suo peso specifico proprio all'interno delle dinamiche motivazionali del lodo. L'omessa valutazione dell'arbitro, infatti (che ex art. 395 n. 4 c.p.c. va ad incidere non sulle ragioni in diritto della decisione [dovendosi in tal guisa tradurre, semmai, in un errore di diritto] ma su quelle in fatto) vizierebbe in via diretta la motivazione comportandone come conseguenza immediata la caduta. Tale errore andrebbe perciò inteso di una gravità tale da stravolgere in tutto e per tutto il percorso logico-argomentativo seguito dall'arbitro, rendendo la motivazione stessa, che rappresenta la sintesi finale di quel percorso, praticamente omessa.

possibilità anche concreta per dedurre indirettamente un errore di tal specie, la giurisprudenza (seguita da una parte della dottrina) ha ostacolato e continua ad ostacolare un controllo più penetrante sull'intrinseco della decisione. Con riferimento alla valutazione dei fatti dedotti nel corso del procedimento arbitrale, si è a proposito osservato che essa “non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”; aggiungendo poi che “il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri [...] non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente”<sup>85</sup>.

Anche se può ritenersi affascinante interpretare la presenza di un errore revocatorio nell'*iter* motivazionale degli arbitri come elemento generatore di contraddittorietà tra le ragioni in fatto della decisione finale (contraddittorietà la quale, laddove accertata, condurrebbe alla caducazione totale della motivazione), il passo della giurisprudenza, nel muoversi dall'estrinseco (quindi, dall'*an* della decisione) all'intrinseco, deve ritenersi ancora oggi “troppo breve”<sup>86</sup>; limitando questa ogni censura concernente il giudizio sui fatti svolto dagli arbitri alla impossibilità concreta di comprendere *la ratio decidendi*. Ed è invero difficile immaginare in futuro un passo diverso, non soltanto per gli ostacoli posti dalla legge, ma anche a causa di una giurisprudenza (uniforme), la quale, tradizionalmente negativa sia con riguardo al problema della rilevabilità dell'errore revocatorio nell'arbitrato, che in relazione al tema (connesso) del possibile sindacato sulla *quaestio facti* ricostruita dagli arbitri, è sostanzialmente inamovibile.

---

<sup>85</sup> App. Roma, Sez. IV, Sent., 1 giugno 2018.

<sup>86</sup> Così già avvertiva FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, cit., 2.

3.5.1 - *Il vizio di difetto di motivazione del lodo arbitrale nella giurisprudenza di merito: ambito operativo e compatibilità con l'errore revocatorio.*

Tra le dodici cause di nullità del lodo di cui all'829 c.p.c., si è già constatato come in astratto risulti più convincente immaginare l'errore revocatorio come un vizio di motivazione del lodo (a maggior ragione, se si intende configurare la presenza di un errore simile come fonte di contrasto nella motivazione addotta dagli arbitri). L'esame della giurisprudenza di merito finisce, tuttavia, col rafforzare le critiche rivolte a tale orientamento da quella parte della dottrina, che giudica in particolare inammissibile per il soccombente "tentare di introdurre censure di fatto per la obliqua via delle censure sulla motivazione, perché non a caso l'unica censura che alla motivazione di un lodo arbitrale può muoversi è la sua mancanza in assoluto"<sup>87</sup>. Mancanza assoluta della motivazione che, in concreto, potrebbe dipendere più da un errore di giudizio che da un errore di fatto. Ciò è invero confermato da quanto si ricava dai casi giurisprudenziali che seguono (in particolare, i primi due), nell'ambito dei quali i ricorrenti hanno lamentato indirettamente (deducendo un vizio di motivazione del lodo) la commissione, da parte degli arbitri, non tanto di un errore di fatto quanto di un errore di giudizio (connotato da differenze sottili ma rilevanti, rispetto all'errore revocatorio), il quale si presume in questi casi scaturente da una non corretta valutazione delle risultanze processuali. Anche volendo ipotizzare (forse, con qualche forzatura di troppo) tale errore valutativo come dipendente in linea di principio da una svista dell'arbitro (*ergo*, da un errore di fatto), poco sembra cambiare in questa logica: la motivazione, infatti, può essere censurata unicamente a condizione che essa manchi del tutto. Non ammettendosi, perciò ed in generale, un controllo neppure minimo sull'intrinseco della decisione, ogni sindacato possibile sulla valutazione dei fatti svolta dagli arbitri deve ritenersi *in toto* inammissibile.

Un primo caso<sup>88</sup> riguarda l'impugnazione di un lodo arbitrale, con il quale veniva rigettata l'impugnativa di una delibera assembleare (adottata da una associazione, di seguito C., la quale così decideva lo scioglimento di un'altra associazione, di seguito A., ad essa subordinata). Il lodo, con il quale il Collegio dichiarava la

---

<sup>87</sup> LA CHINA, *op. cit.*, 220.

<sup>88</sup> App. Roma, Sez. I, Sent., 28 aprile 2018.

delibera “legittima ed efficace”, veniva impugnato da A. ex art. 829 n. 1 c.p.c. sul presupposto che la convenzione arbitrale fosse invalida (gli arbitri non avrebbero dovuto pronunciarsi, poiché la controversia verteva su diritti indisponibili).

Senonché, come spiegato efficacemente da questa corte, la quale richiama a sua volta un orientamento della S.C. (Cass. 2005, n. 3772), “perché l’interesse possa essere qualificato come “indisponibile” è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte”. Non è questo, tuttavia, il caso: “nel caso di specie”, prosegue infatti questa corte, “avuto riguardo alla organizzazione interna di C. e, dunque, alla posizione di A., deve escludersi la natura indisponibile della controversia in oggetto”.

I giudici d’appello, dando atto della riconosciuta autonomia finanziaria ed organizzativa di A. (così come si ricava dalla motivazione del lodo arbitrale, oggetto di impugnazione), confermano in relazione a questo motivo la decisione degli arbitri: A. non è totalmente autonoma da C., essendo la prima espressamente rientrante tra “le Unioni di categoria, ovvero tra “gli organismi di settore” costituiti dalla stessa Confederazione”. In particolare, l’art. 17 dello Statuto Confederale di C. attribuisce al suo Consiglio direttivo “la competenza a deliberare in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle Unioni nazionali di categoria”. Ne consegue quindi che gli arbitri si sono legittimamente dichiarati competenti rispetto alla controversia in esame, avendo altresì rigettato l’impugnazione della delibera *in senso conforme* a quanto risultava pacificamente ed obiettivamente dagli atti (nella specie, dallo Statuto Confederale di C.).

Seguendo in definitiva questa logica, la motivazione adottata dagli arbitri non potrebbe mai apparire contraddittoria: “la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, primo comma, n.11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire “l’iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”.



Nel caso in questione, “il lodo, pur riconoscendo ad A. autonomia organizzativa, dà” invece “ampiamente conto delle ragioni che hanno indotto gli arbitri a ritenere che, ciò nonostante, la stessa sia soggetta al potere di scioglimento dell’organo Confederale cui è riconosciuta una posizione di sovraordinazione”. La suddetta contraddittorietà (con la quale si lamenta, indirettamente e su un piano teorico, un errore valutativo degli arbitri nella ricostruzione della *quaestio facti*) non sussiste: nella stessa misura in cui non può sussistere nel caso di specie un vizio di motivazione *ex art. 829 n. 5 c.p.c.*, in relazione all’art. 823 n. 5, posto che “l’esposizione sommaria dei motivi [...] coincide con l’obbligo di motivazione, sicché il lodo è impugnabile solo se non risultino manifestate le ragioni della decisione, e non è questo il caso”.

Ulteriore caso abbastanza recente<sup>89</sup> riguarda una controversia tra due società (di seguito, B. e C.), rispetto alla esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse in forza di un contratto di appalto. La società B., in particolare, ha impugnato il lodo con il quale gli arbitri hanno compensato i crediti dei quali erano titolari le due società, condannando altresì la summenzionata società a risarcire C. dei danni da essa subiti.

Anche qui, come nel caso precedentemente analizzato, la Corte d’Appello ha respinto i motivi di impugnazione (n. 12) proposti dalla ricorrente, riassumibili in buona parte in una presunta contraddittorietà della motivazione adottata dagli arbitri. Svolgendo una interpretazione autonoma e soggettiva dell’accordo che legava essa alla società C., B. esigeva il riconoscimento del proprio credito (la cui fondatezza, secondo la ricorrente, doveva ritenersi confortata da dati probatori, presumibilmente travisati o valutati male dagli arbitri). Tuttavia, anche volendo prefigurare in teoria una svista od una valutazione scorretta del materiale probatorio da parte degli arbitri (aspetto che non è dato evincere, dal caso in esame), occorre sempre ricordare che la contraddittorietà della motivazione in sé e per sé non costituisce motivo di impugnazione del lodo<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> App. Brescia, Sez. I, Sent., 16 aprile 2018.

<sup>90</sup> Inoltre, secondo i giudici d’appello, nel caso di specie “l’impugnante utilizza l’espressione contraddittorietà in modo francamente avulso dal suo significato lessicale e, soprattutto, palesemente la invoca senza alcun riferimento al dato normativo più volte richiamato ed alla relativa portata, come definita dalla costante giurisprudenza della Corte regolatrice”. Sembrerebbe dunque (così si evince dal caso in esame) che della contraddittorietà sia diffusa una idea dai confini poco

La Corte, poi, respingendo *in toto* le doglianze presentate e ribadendo con fermezza l'autonomia di indagine di stretta competenza degli arbitri, ha ricordato puntualmente un insegnamento della S.C.<sup>91</sup> secondo il quale “l'accertamento dell'accordo tra le parti” (nel caso di specie, il contratto di appalto) “si traduce in un'indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità – quale è quello affidato al giudice dell'art. 829 cod. proc. civ – soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'*iter* logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.; pertanto, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui ai detti articoli, ma – diversamente da quanto ricorre nel caso di specie – deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione”.

Da un terzo caso giurisprudenziale<sup>92</sup>, simile ai due precedenti, si possono estrapolare diversi spunti interessanti: non solo per le indicazioni che è dato ricavare con riguardo, sempre, agli stringenti limiti definitivi del vizio di motivazione; ma anche per quanto attiene all'opportunità (auspicata, com'è noto, da una parte della

---

chiari: in una pronuncia recente, la giurisprudenza di legittimità (Cass., 24 settembre 2018, n.22482) ammetterebbe la contraddittorietà come causa di nullità del lodo purché questa si riferisca al dispositivo. In particolare, è stato affermato che “il vizio di contraddittorietà del lodo arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità *solo quando si concreti in una inconciliabilità tra le parti del dispositivo* ovvero in un contrasto tra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi*, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa”. Senonché, riguardo alla opportunità precipua di far valere attraverso il n. 11 dell'829 anche un contrasto tra motivazione e dispositivo, la S.C. si è in passato pronunciata in senso positivo (v. tra tutte Cass., 28 maggio 2014, n. 11895). La corretta individuazione dei limiti definitivi della nozione di contraddittorietà appare in definitiva non immediata: la sua complessità si ricava, in particolare, dalla circostanza che la giurisprudenza stessa fatica a riconoscere un pieno riesame della *quaestio facti*, così come analizzata dall'organo giudicante. Questo porta naturalmente a delle ripercussioni negative sulla opportunità (teoricamente, auspicabile) di dedurre un errore di fatto degli arbitri, facendolo valere in via indiretta attraverso il n. 5 o 11 dell'art. 829 c.p.c.

<sup>91</sup> Cass., 8 aprile 2011, n. 8049.

<sup>92</sup> App. Ancona, Sent., 18 aprile 2016.

dottrina<sup>93</sup>) di far valere l'errore di fatto degli arbitri attraverso una violazione del contraddittorio *ex art. 829 n. 9 c.p.c.*

La controversia, in particolare, concerneva l'esecuzione di un contratto d'opera (art. 2222 c.c.) intercorrente tra una società (di seguito, A.) e il Comune di Fano. Tale contratto commissionava ad A. "la realizzazione di servizi fotografici durante gli spettacoli da tenersi presso il Teatro della Fortuna di Fano". Rivolgendosi al Collegio arbitrale, la società suddetta lamentava una incongrua esecuzione del contratto da parte del Comune (più precisamente: la mancata richiesta di autorizzazione alle riprese fotografiche, difficoltà operative nelle riprese, violazione dell'esclusiva all'effettuazione delle riprese e alla riproduzione delle immagini, la pubblicazione di immagini senza consenso...); quest'ultimo contestava, invece ed in via incidentale, imperizia e negligenza professionali provenienti secondo la ricostruzione dei difensori da A. Il Collegio arbitrale aveva infine rigettato sia la domanda di risoluzione contrattuale presentata da A., sia le richieste di risarcimento danni avanzate da entrambe le parti.

La società A. impugnava tale decisione chiedendo la declaratoria di nullità del lodo, in particolare per violazione dei nn. 7 e 9 dell'art. 829 c.p.c. (nonché per una presunta contrarietà del lodo all'ordine pubblico, *ex art. 829 co. 3 c.p.c.*). La Corte ha, tuttavia, valutato l'impugnazione del lodo arbitrale proposta da A. complessivamente inammissibile, poiché "volta ad ottenere un riesame delle questioni di merito sottoposte al giudizio arbitrale, una diversa interpretazione della volontà negoziale delle parti, un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie del giudizio arbitrale, finalità tutte complessivamente escluse dalla disciplina dettata dall'ordinamento giuridico in tema di impugnazione di lodi arbitrali". Ciò che veniva denunciata dalla ricorrente era, nello specifico, una scorretta individuazione da parte del Collegio dell'oggetto del contratto, dal quale secondo gli arbitri si doveva ricavare, nei confronti della società, l'incarico a svolgere le prestazioni professionali (servizi fotografici e riprese audiovisive) durante i soli spettacoli in prosa. Secondo la ricorrente, invece, sia dal tenore letterale del contratto d'opera che "da una serie di altri dati significativi" (ad esempio, le *brochure*, realizzate con foto dell'A., di tre distinte rassegne (teatrale, musicale,

---

<sup>93</sup> CONSOLO, *op. cit.*, 691; RONCO, *op. cit.*, 726.

lirica)) “si ricaverebbe che il contratto riguardava anche gli spettacoli lirici e musicali, e non solo quelli di prosa”.

Senonché, i vizi dedotti dall’A. “non solo non appaiono valutabili alla stregua della qualificazione giuridica dallo stesso prospettata, ma non integrano comunque casi di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c.”. Precisa questa corte, infatti, che “la valutazione compiuta dal Collegio arbitrale dei dati processuali richiamati dall’A. è evidentemente una valutazione di merito – *come tale eventualmente anche (in ipotesi) errata – ma non censurabile in sede di impugnazione del lodo*<sup>94</sup>, se non per assenza assoluta di motivazione (art. 823, n. 3 c.p.c. come richiamato dall’art. 829, n.5, c.p.c.), circostanza che nella specie non ricorre e che comunque non risulta neppure eccepita”.

Dal caso qui in esame si deduce inoltre che, così come appare assai difficoltoso introdurre delle censure sulla *quaestio facti* per le vie del n. 7 dell’art. 829 c.p.c.<sup>95</sup> (in quanto “non risultano violate forme, non sanate, prescritte dalle parti sotto sanzione di nullità”), altrettanto complesso lo è attraverso una eventuale violazione del contraddittorio (n. 9): rispetto a tale ultimo motivo, in particolare, i giudici d’appello spiegano laconicamente che “non può ritenersi *sic et simpliciter* violato il rispetto, nel corso del procedimento arbitrale, del principio del contraddittorio nel

---

<sup>94</sup> L’inciso in questione ha una importanza fondamentale, nelle dinamiche del caso in esame ma anche ai fini dell’indagine oggetto di questa tesi. Si è già individuata nel vizio di motivazione la causa di nullità del lodo *ex art. 829 c.p.c.* più adattabile all’errore di fatto fra quelle lì elencate. L’ambito applicativo di questo vizio, tuttavia, è ristretto (la sua denuncia, in concreto, risulta ammissibile solo in caso di mancanza assoluta della motivazione). In questi termini, i giudici d’appello, pur ammettendo la possibilità (per natura umana, inevitabile: *errare humanum est*) che gli arbitri commettano un errore, ribadiscono contestualmente l’incensurabilità della relativa valutazione di merito in sede di impugnazione del lodo. Le parole dei giudici di merito sono criticabili (in particolare: come si può immaginare di lasciar passare per vincolante una decisione, le cui premesse fattuali risultino in concreto viziate dalla presenza di un errore di fatto compiuto dagli arbitri nell’ambito della valutazione di merito da essi svolta?), eppure non potrebbero pretendersi, allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza, parole differenti. Considerare la valutazione di merito degli arbitri insindacabile, anche se in ipotesi errata, vuol dire comunque gravare le parti di un lodo sostanzialmente ingiusto, al quale le parti stesse dovrebbero avere il potere (se non addirittura il diritto, che troverebbe fondamento nella Costituzione) di rimediare.

<sup>95</sup> Simile opportunità (rispetto al problema dell’errore revocatorio nell’arbitrato) verrebbe prospettata in dottrina da BOCCAGNA, *Commentario*, cit., 1022, nota 21.

caso del dedotto omesso esame di parte della documentazione depositata dall’A.; la censura integra in realtà un vizio di difetto di motivazione; vizio però non previsto tra i casi di nullità del lodo ammessi dall’ordinamento, se non nella ipotesi di assenza assoluta di motivazione”. Queste ultime battute costituiscono, potrebbe dirsi, la sintesi estrema delle criticità fin qui segnalate: sebbene in particolare suscitino un fascino considerevole, sul piano teorico, l’idea di concepire l’errore revocatorio come fonte di una violazione del contraddittorio nell’arbitrato (poiché tale errore, laddove accertato, condurrebbe ad una decisione a sorpresa, apertamente contrastante con quanto ricavabile *ex actis*), le barriere poste dalla giurisprudenza sono ancora fin troppo alte. E lo sarebbero, a ben vedere, anche se le parti avessero l’accortezza (accortezza che, in concreto, dovrebbe semmai caratterizzare il giudizio degli *arbitri*<sup>96</sup>) di prevedere la nullità del lodo per errore di fatto tra le nullità deducibili nel corso del processo arbitrale *ex art. 829 n. 7 c.p.c.*, posto che l’errore in questione, comunque, non risulta *ex se* tra le cause tassative di nullità del lodo. Come si desume, implicitamente, dalle parole della corte per ultimo menzionate, l’errore di fatto dovrebbe perciò rappresentare un vizio di motivazione: l’ipotesi forse più condivisibile fra quelle finora teorizzate, eppure anche, al contempo, la più contrastata, a causa dell’angusto ambito operativo del vizio in questione.

### ***3.6 - Un’altra possibile lettura estensiva dell’art. 829 c.p.c.: l’incompetenza degli arbitri (art. 829 c.p.c. n. 1 o 4) per effetto di una “svista” commessa in astratto.***

#### ***3.6.1 - Il caso.***

Con un quarto ed ultimo caso giurisprudenziale<sup>97</sup>, si potrebbe proporre un altro possibile stratagemma interpretativo (facente leva sull’art. 829 c.p.c.) attraverso cui dedurre sempre in via indiretta un errore di fatto degli arbitri. L’idea sarebbe quella di far valere questo errore attraverso i nn. 1 o 4 dell’art. 829 c.p.c. (che rispettivamente sanzionano con la nullità quel lodo con il quale gli arbitri abbiano

---

<sup>96</sup> Eloquente in tal senso DE NOVA, *Errori cognitivi e lodo arbitrale*, cit., 575-576.

<sup>97</sup> App. Catanzaro, Sez. II, Sent., 7 dicembre 2016.

deciso la controversia, sebbene la convenzione di arbitrato fosse invalida; ovvero, quel lodo con il quale gli arbitri abbiano esorbitato i limiti posti in concreto dalla suddetta convenzione), sul presupposto che gli arbitri potrebbero in astratto dichiararsi competenti per errore, ovvero pronunciarsi (sempre, per errore) su un oggetto rispetto al quale le parti non avevano disposto alcunché.

Si danno per scontate due obiezioni: *in primis*, la lettura che si vuole proporre è fortemente opinabile (in particolare, ricorrendo uno tra i motivi di nullità suindicati è più facile che l'arbitro commetta un errore di giudizio, anziché un errore di fatto [possibilità invero riscontrabile, come già segnalato, in relazione a ciascuno dei motivi di cui all'829 c.p.c.]); inoltre, resta ferma l'affermazione di principio per la quale l'errore revocatorio integrerebbe più efficacemente, in ogni caso, un vizio di motivazione del lodo.

La controversia riguardava, in particolare, la mancata esecuzione da parte della Regione Calabria di una convenzione-contratto, la quale affidava in concreto alla società "G. srl" la prestazione di "tutte le attività connesse alla sorveglianza sanitaria" (ad esempio, le "attività inerenti agli accertamenti sanitari preventivi e periodici sui dipendenti regionali"). La Regione decideva di non dare corso a tale contratto sul presupposto che questo fosse nullo: nella specie, veniva ritenuta viziata di illegittimità la procedura di affidamento della convenzione per mancanza di preventivo incanto. Gli arbitri, pur riconoscendo l'invalidità della convenzione-contratto, accertavano con lodo definitivo la responsabilità della Regione Calabria *ex artt.* 1337 e 1338 c.c. ed accoglievano la domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale<sup>98</sup>.

La Regione impugnava la decisione per violazione dell'art. 829 n. 1 c.p.c., avendo gli arbitri pronunciato in forza di una convenzione di arbitrato invalida. Accogliendo tale motivo, la Corte d'appello ricordava l'insegnamento della S.C.<sup>99</sup> per cui "il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un

---

<sup>98</sup> Secondo la ricostruzione dei difensori della società parte lesa, e come ricordato da questa corte "sin dal giorno della stipula della convenzione la società ha dato attuazione alle attività preordinate e necessarie alla esecuzione degli obblighi contrattuali assunti tra cui la ricerca del personale, l'acquisto delle apparecchiature e dei macchinari occorrenti per lo svolgimento di tutte le attività e la predisposizione delle struttura operativa ponendo chiaramente legittimo affidamento sulla convenzione sottoscritta con la Regione Calabria".

<sup>99</sup> Cass. Civ., Sez. I, n. 2529/05.

accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola. Pertanto, la invalidità dell'atto di aggiudicazione dell'appalto di un servizio pubblico, la quale esclude che l'amministrazione potesse legittimamente stipulare il contratto con l'apparente aggiudicatario, e perciò inserire nello stesso una clausola compromissoria, determina la invalidità anche di questa".

Sembrerebbe qui ricorrere invero un errore di giudizio: la fattispecie di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. prevede infatti che si configura un errore revocatorio quando il punto non considerato da chi giudica sia non controverso (elemento che non risulta nel presente caso); inoltre, dovrebbe mancare una qualsiasi attività valutativa (laddove invece, in questo caso, una tale attività è dato riscontrarla, posto che gli arbitri si sono dichiarati competenti [svolgendo perciò una valutazione, seppure errata, in merito ai limiti reali dei propri poteri]). Stesse considerazioni valgono con riferimento al motivo di cui al n. 4 dell'art. 829 c.p.c., pure questo accolto dai giudici di merito: la clausola compromissoria (di cui all'art. 13 della convenzione-contratto) deferiva agli arbitri le sole controversie relative all'interpretazione del contratto; laddove, invece, "la controversia devoluta agli arbitri non atteneva all'interpretazione del contratto che, di fatto, non aveva mai avuto alcuna esecuzione". Più verosimile parrebbe anche qui la presenza di un errore di giudizio, sul presupposto che gli arbitri hanno valutato male il contenuto della clausola compromissoria.

### 3.6.2 - *Critica e considerazioni conclusive.*

Con il rischio d'avanzare una lettura forse inappropriata del caso, si potrebbe quindi ritenere che, nel giudicare la propria competenza, gli arbitri abbiano *in primis* commesso una svista. È infatti assai contraddittoria la circostanza che questi, da un lato, accertino la nullità della convenzione contratto, per poi comunque dichiarare la propria competenza in relazione ad una controversia che si riferiva sempre a quella convenzione (in sé e per sé, nulla). Argomento ancora più evidente se si considera che la stessa nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione *ex*

art. 829 n. 11 c.p.c. era stata eccepita dinanzi ai giudici di merito dalla Regione, “per contenere il lodo disposizioni contraddittorie in ordine agli effetti del contratto dichiarato nullo”. Potrebbe perciò proporsi una lettura di questo tipo: gli arbitri, pur avendo correttamente accertato la nullità della convenzione-contratto, hanno dichiarato per errore (di giudizio) la propria *potestas iudicandi* a causa di una disattenzione commessa in astratto. Se si accettano, da un lato, la nullità della clausola compromissoria nel caso in esame come dato indiscutibile (v. già cit. Cass., Civ. sez. I n. 2529/05); nonché, dall’altro lato, la circostanza che l’art. 13 della suddetta clausola limitava comunque i poteri del Collegio alle sole controversie vertenti sulla interpretazione del contratto, allora da questi soli elementi, (relativamente) pacifici ed obiettivi, si potrebbe trarre in definitiva l’assenza di ogni potere decisionale del Collegio. In questi termini, perciò, potrebbe immaginarsi in teoria una svista alla quale seguirebbe in concreto un errore valutativo (se gli arbitri avessero considerato gli elementi prima menzionati, avrebbero rigettato la propria competenza a decidere), come se tali due specie d’errore sul fatto fossero qui legate da un nesso di consequenzialità diretta.

La teoria per ultimo avanzata, prendendo spunto dal caso prima esplicito, aggiunge con probabilità poco di nuovo al problema di cui si discorre ed è al contempo molto criticabile (è forzato ammettere, in particolare, la nullità di quella clausola compromissoria come dato “indiscutibile”, risultante dagli atti, del quale gli arbitri avrebbero dovuto accorgersi<sup>100</sup>).

Resta ferma, comunque, dalla esposizione sintetica dei casi giurisprudenziali che precedono, una constatazione di principio: l’errore revocatorio *ex* art. 395 n. 4 c.p.c. sembra adattarsi bene al vizio di motivazione di cui al n. 5 dell’art. 829 c.p.c. Che poi si possa in concreto auspicare, *pro futuro*, una giurisprudenza di merito che sfrutti questo motivo per invalidare un lodo viziato da errore di fatto...questo è molto difficile pensarlo. Per due ordini di ragioni: la prima (normativa), perché l’errore di fatto non è ricompreso né tra i motivi di nullità (829 c.p.c.) né tra quelli di revocazione (831 c.p.c.) del lodo arbitrale; la seconda (sistemica), perché la

---

<sup>100</sup> Pur essendo vero, tuttavia, che il provvedimento di approvazione della convenzione-contratto era stato annullato con decreto della Regione Calabria, in epoca antecedente allo svolgimento del processo arbitrale (gli arbitri dunque avrebbero potuto “prendere atto” di ciò, rigettando, come conseguenza necessaria ed obiettiva, la propria competenza a decidere).



giurisprudenza pone barriere troppo alte ad ogni sindacato possibile sulla *quaestio facti*. La risposta a tutte le problematiche che si sono finora evidenziate, in sostanza (e tornando al punto da cui si è partiti, in questo capitolo), non potrà che derivare dalla Corte Costituzionale. Gli argomenti (promananti dai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 111 Cost.) ed i presupposti (*in primis* la introduzione nel codice di rito, con la riforma del 2006, dell'art. 824-bis) sono forti e convincenti. Non lo sono tuttavia abbastanza da portare a cambiamenti sostanziali.

## 4 – L'ERRORE DI FATTO DEGLI ARBITRI LIBERI

### 4.1 – *Premessa.*

Risulterà ormai chiara, a questo punto della trattazione, l'elevata complessità del problema del quale si è finora discusso. In assenza di criteri chiari ed univoci, come si è già osservato nel precedente capitolo (v. nota 80), qualsiasi (pur auspicabile) sforzo proveniente dalla dottrina, anche se diverso nella sostanza, rischierà sempre ed inesorabilmente di perdersi in una marea indefinita di incertezze e contraddizioni. La disciplina del codice di rito di cui al Libro Quarto Titolo VIII, dunque, non ammette l'emendabilità dell'errore revocatorio nel processo arbitrale rituale. In questo senso, l'art. 831 c.p.c. potrà intendersi come una sorta di "tacito divieto", nella misura in cui tale norma, circoscrivendo la revocazione del lodo arbitrale ai soli motivi di revocazione straordinaria, vieta consequenzialmente e per via implicita la revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.<sup>101</sup>. Una domanda, allora, pare opportuna: questo divieto, che si ricava dalla norma anzidetta, dovrà ritenersi valido ed efficace, nella stessa ed identica misura, anche per l'arbitrato irrituale? In termini diversi: è emendabile l'errore di fatto commesso dagli arbitri liberi? Ogni risposta a riguardo non potrà prescindere, per cominciare, da una analisi (per ragioni espositive, sintetica e generale) dell'arbitrato irrituale e delle problematiche interpretative a cui esso ha dato luogo. Il difficile inquadramento normativo dell'istituto ha avuto (e continua ad avere) infatti, da un punto di vista teorico, delle ripercussioni notevoli sulla questione che si è appena sollevata. Occorre poi notare come nessun cambiamento davvero rilevante sia seguito alla riforma del 2006: sebbene con questa riforma l'arbitrato irrituale abbia trovato un suo spazio normativo all'art. 808-ter c.p.c., la rilevanza dell'errore revocatorio in quella sede è divenuta, paradossalmente, molto più problematica di quanto non lo fosse già in passato.

---

<sup>101</sup> Per una lettura diversa v. GUARNIERI, *op. cit.*, 184-185.

#### **4.2 - La natura controversa del “lodo contrattuale” e la problematica emendabilità dell’errore di fatto.**

L’arbitrato irrituale è un fenomeno originatosi dalla prassi; le sue fondamenta vanno individuate, più puntualmente, nella autonomia privata delle parti. Come si è osservato, tale istituto rappresenta una particolare “figura arbitrale sorta – se così può dirsi – in maniera metalegislativa, per la fantasia e la libertà contrattuale dei pratici, allo scopo principale di sfuggire alle rigidità dell’arbitrato di cui al codice di procedura civile”<sup>102</sup>. Prima delle due principali riforme degli scorsi anni, che hanno profondamente inciso sulla disciplina arbitrale di cui al codice di rito (il riferimento è alle riforme operate rispettivamente con la legge n. 25/1994 e con il d.lgs. n. 40/2006), si erano diffusi, rispetto al problema concernente la corretta definizione della natura dell’arbitrato irrituale, due orientamenti: il primo, per così dire, più “tradizionale”, vedrebbe questo come una *species* di arbitramento completamente diversa rispetto a quello disciplinato dal codice di procedura civile<sup>103</sup>. Seguendo una simile impostazione, l’arbitrato irrituale verrebbe a costituire più precisamente uno strumento di composizione autonoma della controversia. Ciò che le parti intendono ottenere, ricorrendo a tale istituto, dovrebbe perciò essere il conseguimento dei medesimi effetti che derivano normalmente dalla stipulazione di un vero e proprio contratto. Questa visione determina una conseguenza di non poco conto sul piano della disciplina normativa: le norme dettate dal codice di rito per l’arbitramento rituale (tra le quali, naturalmente, l’art. 831 c.p.c.) non troveranno applicazione nei confronti del lodo libero.

In base al secondo orientamento, che fa leva su una nota posizione della S.C.<sup>104</sup>, arbitramento rituale ed irrituale rappresentano invece un fenomeno avente natura

---

<sup>102</sup> Così MARINELLI, *Codice degli arbitrati e delle conciliazioni e di altre adr*, Torino, 2006, 36.

<sup>103</sup> In questo senso, si è voluto assimilare l’arbitramento libero alla figura dell’arbitraggio, disciplinata all’art. 1349 c.c. Ricorre arbitraggio, in particolare, quando le parti attribuiscono ad un terzo l’incarico di determinare uno degli elementi del rapporto contrattuale tra di esse intercorrente, a condizione però che tale terzo proceda con “equo apprezzamento” e la sua determinazione non sia “manifestamente iniqua o erronea”.

<sup>104</sup> Cass., 3 agosto 2000, n.527, la quale, riferendosi alle modifiche operate al codice di rito a seguito della riforma del 94’, affermava che “la eliminazione per effetto della riforma anche del “*nomen juris*” di sentenza arbitrale è sufficiente a cancellare ogni dubbio sulla natura di atto privato del

sostanzialmente unitaria. Non esiste un arbitrato rituale, che può essere considerato giurisdizionale, ed uno libero, che pone capo ad un negozio. Sia l'uno che l'altro andrebbero ritenuti come aventi natura negoziale, differenziandosi unicamente per gli effetti: solo il lodo rituale avrebbe potuto conseguire (prima delle riforme, attraverso il cd. *exequatur*) gli stessi effetti di una sentenza, mentre quello libero sarebbe rimasto sempre e comunque un negozio. Conseguenza immediata di tale impostazione sarebbe l'applicabilità, nei confronti del lodo irrituale, di tutte le norme dettate dal codice di rito per l'arbitrato rituale (eccettuato l'art. 825 c.p.c., che prevedeva la necessità della omologazione del lodo rituale, per far sì che lo stesso acquistasse i medesimi effetti di una sentenza civile)<sup>105</sup>.

Lungi dall'approfondire ancora un argomento che meriterebbe, tanto per il suo oggetto quanto per la sua importanza, una trattazione a parte, si può comunque notare come, optando per la prima o la seconda ricostruzione, si ottengano risultati pratici diversi e (tra loro) contrastanti in relazione al tema che qui rileva svolgere. In particolare: se si concepisce l'arbitrato come un fenomeno sostanzialmente unitario, di matrice privatistica, le norme contenute nel Titolo VIII dovranno estendersi anche all'arbitrato irrituale. Giocoforza, quindi, il problema della rilevabilità dell'errore di fatto nell'arbitrato rituale si dovrà ripresentare rispetto al lodo libero con enfasi e gravità praticamente invariate. In particolare, sarà scontato ritenere che le medesime ragioni che hanno indotto il legislatore a negare la

---

“*dictum*” arbitrale”. In questo senso, “l’attribuzione al lodo, *a posteriori*, di effetti propri della sentenza non può incidere sulla sua configurazione quale atto negoziale e, *a foriori*, sulla costruzione del giudizio arbitrale quale giudizio privato; e può essere intesa solo quale attribuzione *quoad effectum* che lascia inalterata la natura originaria”.

<sup>105</sup> In particolare FAZZALARI, *L'arbitrato*, Torino, 1997, 129, muovendo dalla natura unitaria delle due tipologie di arbitrato, giunge a sostenere l'applicabilità nell'arbitrato irrituale dell'art. 829 c.p.c. elencante i motivi di nullità del lodo rituale, sul presupposto che tale norma “appartiene anch'essa alla disciplina privatistica”. Ritiene poi lo stesso A. che “il contrario avviso costituisce uno dei più insidiosi frutti della distinzione fra “giurisdizionalità” dell'arbitrato rituale e “contrattualità” di quello irrituale: ad essa risale la restrizione dell'ambito dei motivi di impugnazione del lodo libero a quelli di annullabilità del contratto. L'applicazione dei quali ha suscitato e suscita non poco disagio ed ha sempre costretto teorici e pratici ad una serie di contorsioni e di *distinguo*, nel tentativo di allargare i confini. E tutto ciò – va ripetuto ancora una volta – per non essersi resi conto che il lodo, come il giudizio privato di cui è l'epilogo, ha la sua propria disciplina, di natura privata, ch'è quella contenuta nel codice di rito”.

revocazione ordinaria rispetto al lodo rituale (le esigenze di speditezza processuale, da un lato; l'impossibilità di ammettere un sindacato esterno sulla *quaestio facti* ricostruita dagli arbitri, dall'altro), dovranno ritenersi valide anche per il lodo libero. Se si accetta invece che l'arbitrato irrituale costituisce una tipologia del tutto specifica, distinta e separata rispetto a quello rituale, ne conseguirà nei confronti del primo l'impossibilità di estendere la disciplina dettata dal codice di rito per l'arbitrato rituale. Ragionando in questi termini, quindi, sarebbero esperibili avverso il "lodo contrattuale" soltanto le impugnative negoziali; inoltre e soprattutto, posto che il richiamo compiuto dall'art. 831 c.p.c. ai soli motivi di revocazione straordinaria vincolerebbe unicamente il giudizio di impugnazione sul lodo rituale, ne risulterà la possibilità di ottenere l'annullamento del lodo libero per errore di fatto degli arbitri<sup>106</sup>. È difficile, tuttavia, determinare con certezza quale tra i due orientamenti in discorso possa reputarsi più condivisibile, a maggior ragione a seguito della introduzione nel codice di rito dell'art. 808-ter, con il quale, se da una parte si fa oggetto di disciplina il fenomeno in discorso, dall'altra non risulta comunque facile chiarire a quale natura (decisoria, come il lodo rituale; negoziale, come un normale contratto) possa essere correttamente ricondotto il lodo irrituale.

#### ***4.3 – La giurisprudenza in tema di errore di fatto degli arbitri liberi.***

In disparte per adesso ogni altra riflessione sul tema della (controversa) natura dell'arbitrato irrituale, la giurisprudenza è sempre stata concorde nel consentire l'annullabilità del lodo libero per errore di fatto (ciò anche dopo l'introduzione nel codice di rito dell'art. 808-ter).

Sebbene a prima vista l'errore di fatto nell'arbitrato irrituale possa apparire come una particolare specie di errore essenziale (a maggior ragione, se si accoglie la tesi della natura negoziale del lodo libero), la giurisprudenza ha in maniera unanime preferito la ricomprensione di questo vizio nella figura dell'errore revocatorio *ex*

---

<sup>106</sup> Questo in quanto, accettando che il lodo libero andrebbe considerato alla stessa stregua di un negozio giuridico, allora si potrà ritenere che l'errore invalidante questo lodo configuri una particolare ipotesi di errore negoziale, rilevante come causa di annullamento del contratto *ex artt.* 1428-1429 c.c.

art. 395 n. 4 c.p.c. Ciò che quindi risulta vietato *ex lege* nell'arbitrato rituale (in base all'art. 831 c.p.c., la revocazione del lodo arbitrale per i motivi ordinari), verrebbe ammesso, tradizionalmente e senza riserve<sup>107</sup>, tanto dai giudici di merito quanto da quelli di legittimità<sup>108</sup>.

Pur riconoscendo l'identità di caratteristiche tra l'errore di fatto degli arbitri nell'arbitrato irrituale e l'errore essenziale (ex artt. 1428-1429 c.c.), la giurisprudenza ricostruisce il primo più esattamente come un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. È stato affermato, in particolare, che “nell'arbitrato libero, l'errore di fatto, per consentire l'annullamento del lodo ex artt. 1427 e 1429 c.c., deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dalle parti che stipularono il compromesso e non, invece, le determinazioni degli arbitri, i quali non esprimono una loro volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti. Assume pure rilievo, al fine suddetto, il cosiddetto errore di fatto revocatorio (con ambito identico al motivo dell'art. 395 n.4 c.p.c.), costituito dall'erronea rappresentazione del fatto nel lodo in relazione a situazioni la cui esistenza, o inesistenza, è pacifica tra le parti”<sup>109</sup>. Se da un lato,

---

<sup>107</sup> Il riferimento è, comunque, ad una giurisprudenza cronologicamente anteriore alla riforma del 2006. L'ammissione pacifica, nell'arbitrato irrituale, dell'errore revocatorio poteva allora ritenersi più “semplice” posto che non sussisteva ancora il problema circa la tassatività (o meno) dei motivi di impugnazione del lodo libero (problema che sorgerà con l'introduzione nel codice di rito dell'art. 808-ter). Come si vedrà, comunque, anche dopo l'introduzione dell'art. 808-ter nel codice di procedura civile, la giurisprudenza ha preferito mantenere il suo orientamento, continuando a sostenere l'emendabilità di un tale errore nell'arbitrato libero.

<sup>108</sup> Si è già a suo tempo sottolineato quanto una tale impostazione possa rivelarsi difficile da comprendere, oltretutto di dubbia legittimità sul piano del sindacato di costituzionalità (in relazione, più precisamente, all'art. 3 Cost.). La denunciata disparità di trattamento sarebbe ancora più evidente, laddove si decidesse di aderire all'orientamento in base al quale l'arbitrato va visto come un fenomeno sostanzialmente unitario. Così ragionando, la possibilità di annullare il lodo libero per errore di fatto andrebbe rigettata in partenza (dovendosi applicare al lodo libero, poiché comune al lodo rituale, la disciplina del codice di rito). Tra l'altro, come si avrà modo di ricordare più avanti, la previsione all'art. 808-ter di una serie (che alcuni considerano) tassativa di motivi di impugnazione del lodo libero, tra i quali non figura lo stesso errore revocatorio, rende ancora più palese la suddetta disparità (nonché, ancora più complessa la questione circa l'ammissibilità di un errore simile nell'arbitrato irrituale).

<sup>109</sup> Cass., 19 agosto 1992, n. 9654; già un decennio prima, Cass., 23 febbraio 1981, n.1070, affermava che “l'arbitrato irrituale – con la cui natura è compatibile il conferimento agli arbitri del

come si evince dalla pronuncia appena citata, l'errore revocatorio avrebbe un suo ambito specifico di rilevanza nell'arbitrato irrituale (questo è dato constatarlo nella disciplina antecedente alla introduzione nel codice di rito dell'808-ter), dall'altro lato l'errore di giudizio non sarebbe mai suscettibile di essere dedotto in quella sede<sup>110</sup>. Più esattamente, si è osservato (ma questo era già noto nella giurisprudenza di legittimità, v. nota 109) che “l'errore che può venire in considerazione ai fini dell'impugnabilità del lodo in tema di arbitrato libero è l'errore sostanziale o essenziale (art. 1428 e 1429 c.c.), che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà (cioè quando non abbiano preso in visione degli elementi della

---

potere di decidere la controversia secondo diritto – non è impugnabile per errore di diritto, ma soltanto per l'errore concernente la formazione della volontà degli arbitri, per cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare elementi della controversia supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa”; sulla stessa scia, e di qualche anno successive, Cass., 17 novembre 1982, n. 6162, con la quale si è precisato che “il cosiddetto lodo irrituale, *per il suo carattere negoziale*, e non giurisdizionale, non è impugnabile per errore di giudizio in ordine alla valutazione delle prove o all'opportunità delle determinazioni prese per la composizione della controversia, bensì, potendo venire in considerazione solo i vizi idonei ad inficiare qualsiasi negozio giuridico, esclusivamente per errore determinato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'esame degli arbitri”, e Cass., 9 agosto 1985, n. 4409, la quale, considerando come pacifica la natura negoziale del lodo libero e traendone le ormai acquisite conseguenze (“poiché il lodo, nell'arbitrato irrituale, integra una *manifestazione di volontà negoziale*, con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, l'errore degli arbitri può spiegare effetti invalidanti sul lodo medesimo nei limiti in cui venga ad inficiare detta volontà negoziale, secondo la previsione dell'art. 1429 c.c.”), avvicina l'errore di fatto degli arbitri liberi all'errore revocatorio constatando che il primo “si verifica nel caso in cui venga ritenuta la sussistenza di fatti certamente inesistenti, o viceversa, ovvero vengano dati per contestati fatti che tali non erano, e non anche, pertanto, nella diversa ipotesi in cui si tratti di un errore di giudizio, attinente cioè al convincimento reso in esito alla valutazione degli elementi acquisiti”.

<sup>110</sup> Errore di giudizio che, è bene ricordarlo, si distingue da quello revocatorio in quanto nel primo ad essere viziata è l'attività valutativa di chi giudica (il giudice ha ommesso di valutare oppure ha valutato scorrettamente quanto risultava immediatamente *ex actis*). Attività valutativa che non deve, invece, sussistere nella fattispecie dell'errore di fatto, concretandosi questo in una pura ed immediata svista (il giudice non ha considerato, nella sua decisione finale, fatti del processo la cui esistenza risultava pacifica, in base ai documenti di causa; ovvero, ha considerato come esistenti fatti dalla palese, ed incontestata, inesistenza).

controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti o abbiano dato come contestati fatti pacifici o viceversa) *restando per conto esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio, in ordine sia alla valutazione delle prove che all'opportunità delle decisioni adottate in concreto dagli arbitri, o per errore di diritto*<sup>111</sup>.

L'equazione errore di fatto degli arbitri = errore revocatorio, nell'arbitrato irrituale, viene ribadita anche dalla giurisprudenza di merito: in particolare, reputatasi sempre "inammissibile l'impugnazione del lodo irrituale per errore di giudizio", si è ricordato che il lodo libero può essere censurato unicamente per "errore sostanziale o essenziale, ossia quando gli arbitri siano incorsi in una falsa rappresentazione della realtà"<sup>112</sup> (quindi, in un errore della stessa specie di quello contemplato all'art. 395 n. 4 c.p.c.).

Dalla numerosissima giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) anteriore alla riforma del 2006, possono perciò ricavarsi due importanti postulati: innanzitutto, l'errore di fatto degli arbitri liberi, di per sé avente la medesima natura dell'errore essenziale, dovrebbe ricadere esattamente nella fattispecie dell'errore revocatorio; in secondo luogo, né l'errore di diritto né quello di giudizio risulterebbero emendabili nella sede dell'arbitrato irrituale. Rispetto alle ragioni specifiche per le quali l'errore di giudizio (e non quello di fatto) si ritiene sia insuscettibile d'essere dedotto in tale sede, può essere utile richiamare una pronuncia della S.C.<sup>113</sup>, nella quale essa ha avuto modo di spiegare che "poiché gli arbitri non esprimono una loro volontà negoziale ma danno contenuto a quella delle parti, il lodo non può che essere impugnato per quei vizi che determinano la nullità o l'annullabilità del contratto, quali l'incapacità ed i vizi del consenso sia delle parti che degli arbitri". Completando il ragionamento, questa corte ha aggiunto che "qualsiasi ulteriore vizio dedotto con riferimento al contenuto del lodo si risolve infatti in un errore di

---

<sup>111</sup> Cass., 18 gennaio 1993, n. 579.

<sup>112</sup> Trib. Pisa 16 dicembre 1996; dello stesso anno, Trib. Perugia 13 marzo 1996, nella quale si osserva più o meno negli stessi termini che "nell'arbitrato irrituale l'errore deducibile come causa di annullamento della determinazione degli arbitri deve presentare i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi di cui all'art. 1429 c.c.; ciò si verifica esclusivamente quando l'errore è determinato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'esame degli arbitri, nonché nel caso in cui venga ritenuta la sussistenza di fatti certamente inesistenti o viceversa".

<sup>113</sup> Cass., 13 marzo 1998, n. 2741.



giudizio non sindacabile *in quanto attinente alla valutazione di elementi esattamente percepiti e riguardanti sia la prova e sia l'idoneità e la congruità del giudizio*"<sup>114</sup>.

#### **4.4 – Gli orientamenti della dottrina (prima della riforma del 2006).**

Passando all'esame della dottrina, si può riscontrare l'esistenza di una maggiore unità di vedute (a differenza che nell'arbitrato rituale, in relazione al medesimo problema). La dottrina che si va inizialmente esaminando, infatti, è anteriore alla riforma del 2006; *ergo*, tutte le problematiche interpretative scaturenti dall'808-ter, e riassumibili nella (ancora dibattuta) questione sulla tassatività (o meno) dei motivi di impugnazione del lodo libero, non erano ancora note. La dottrina pre-riforma

---

<sup>114</sup> Se vogliamo, quelle appena ricordate rappresentano quasi le stesse ragioni che hanno indotto, così come il legislatore, anche la giurisprudenza in tema di errore di fatto nell'arbitrato rituale a negare ogni suo possibile ambito di rilevanza (*a contrario*, rispetto all'arbitrato irrituale, dove questo vizio sarebbe deducibile). Pur essendo prevalenti in quella giurisprudenza le ragioni più prettamente normative (ossia: l'errore revocatorio nell'arbitrato rituale non risulta *a priori* deducibile in quanto nemmeno ammesso dalla legge), ciò che comunque non si comprende bene è questa palese, e già denunciata, disparità di trattamento. Laddove poi, nell'ambito della (ancora) *vexata quaestio* circa la natura del lodo libero, si intenda optare per la natura unitaria del fenomeno arbitrale, si dovrà far notare come non sussistano (al di là degli ostacoli *stricto sensu* normativi, sui quali si è già lungamente argomentato nei precedenti capitoli) ostacoli sistematici ad ogni apertura circa l'ammissibilità nel giudizio arbitrale (senza differenziazione alcuna) dell'errore di fatto revocatorio come causa di revocazione o di nullità del lodo. È la sola, eventuale, emendabilità dell'errore di giudizio (consistendo questo in un errore che inficia direttamente la valutazione di merito, svolta da chi [arbitro o giudice] ha assunto la decisione), come è stato correttamente (e paradossalmente, soltanto in relazione all'arbitrato irrituale) affermato dalla giurisprudenza appena riportata, ad essere in concreto tale da introdurre nel processo arbitrale delle censure sulla *quaestio facti*, giudicate *in toto* inammissibili. Per converso, invece, la possibile censurabilità dell'errore di fatto, per caratteristiche sue proprie (senza volere andare lontano, è sufficiente leggere l'art. 395 n. 4 per accorgersene), non determinerebbe a ben vedere alcun problema di "riconsiderazione", da parte di altri giudici (la Corte d'Appello), di quanto valutato dagli arbitri nel corso del giudizio arbitrale, e nell'ambito della rispettiva (ed esclusiva) *potestas iudicandi*: come è stato osservato autorevolmente (già citato Fazzalari), infatti, questo errore "*non implica una rinnovazione del giudizio di fatto, ma soltanto la constatazione della discrepanza fra ciò che è asserito nella sentenza e ciò che si coglie, a colpo d'occhio, cioè senza bisogno di argomentazioni, dagli atti di causa*".

(con una autorevole eccezione, che si avrà modo di analizzare a breve), infatti, muovendo da una giurisprudenza sostanzialmente uniforme, dava per presupposta e pacifica la circostanza che avverso il lodo libero, avente natura negoziale, fossero esperibili le sole impugnative negoziali. Perciò, la tassatività non poteva porsi come ostacolo interpretativo in quanto non esisteva allora alcuna norma (come l'829 c.p.c.) che contemplasse motivi specifici di impugnazione, escludendo l'errore di fatto degli arbitri; consequenzialmente, l'idea di dover ricorrere a letture estensive del dettato normativo (allora assente) per far valere in via indiretta un errore di fatto degli arbitri liberi non ha mai toccato, minimamente, l'elaborazione dottrinale dell'epoca.

Nella specie, una parte piuttosto importante della dottrina *ante* riforma ha fatto, per così dire, "propria" la giurisprudenza (di merito e di legittimità) sul tema della deducibilità dell'errore di fatto degli arbitri liberi, condividendone i presupposti e giungendo in linea di massima agli stessi corollari logico-argomentativi. In particolare, si è ritenuto che, così come nell'arbitrato rituale, anche in quello libero non può ammettersi un sindacato sulla *quaestio facti* così penetrante da sovrapporsi alla valutazione di merito svolta dagli arbitri. In questo senso, perciò, non sarà in alcun modo percorribile l'annullamento del lodo libero *sic et simpliciter* per errore essenziale<sup>115</sup>: quest'ultimo potrà condurre a tale annullamento soltanto e nella

---

<sup>115</sup> CECHELLA, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, Milano, 1990, 446, osserva che "se astrattamente l'errore di giudizio sul fatto non è per definizione e aprioristicamente errore non essenziale, potendo cadere su uno degli elementi di cui all'art. 1429 c.c. ("natura" o "oggetto del contratto"; "oggetto" o "qualità" "della prestazione"; "identità" o "qualità" "della prestazione"; "identità" o "qualità" "della persona dell'altro contraente") e potendo essere rilevato da una persona di "normale diligenza" secondo l'ulteriore requisito dell'art. 1431 c.c., ciò non potrà veramente dirsi in concreto. Infatti l'errore in esame è vizio delle manifestazioni di volontà negoziali, dispositive di un assetto di fatto come giuridico preesistente, dove non ha alcun senso attribuire il vizio ad un'attività di giudizio, poiché non vi è affatto giudizio. Ciò che, invece, si deve cercare di dimostrare è l'esistenza di uno spazio sul piano normativo al motivo dell'errore di fatto che colpisce un giudizio vero e proprio, e a tale fine non si potrà operare su disposizioni riferite ad attività giuridiche prive di ogni analogia con quella in esame"; sulla stessa lunghezza d'onda GIORGETTI, *Profili dell'impugnazione del lodo libero*, cit., 827, la quale afferma laconicamente che "anche l'incapacità o i vizi del consenso determinano l'invalidità del lodo libero *solo se* hanno dato luogo ad una falsa percezione degli elementi di fatto o di diritto della controversia in capo agli arbitri, vale cioè a dire se si risolvono in un errore di fatto. In difetto di tale travisamento, l'errore degli arbitri non è mai

misura in cui si traduca in un travisamento dei fatti che coincida in concreto con la figura dell'errore revocatorio ex 395 n. 4. Quando ricorre tale specie di errore, infatti e come è stato sostenuto, “la rappresentazione dell'arbitro [...] non coincide affatto con un'attività di giudizio e ha qualche nesso con la stessa attività di rappresentazione del privato anteriore alla manifestazione di volontà negoziale, onde essa può essere affetta dagli stessi vizi che colpiscono quest'ultima, tra i quali l'errore essenziale e rilevante, che può essere fatto coincidere con l'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.”<sup>116</sup>.

In buona sostanza, a giudizio di questa dottrina, il lodo libero può essere impugnato, entro i limiti dei motivi di impugnativa negoziale, a condizione che ogni doglianza che si intenda proporre possa essere ricondotta alla fattispecie dell'errore

---

motivo idoneo a fondare l'invalidità del lodo libero”; d'accordo LAUDISA, *Arbitrato rituale e libero: ragioni del distinguere*, in Riv. Arb., 1998, 231, che riconduce “l'errore che viene in considerazione come motivo di annullabilità del lodo” a quello (revocatorio, quindi) “della falsa rappresentazione della realtà controversa in quanto elemento fuorviante della volontà dell'arbitro alla stregua dell'errore vizio del consenso, che rileva per ogni contratto. Tale errore ricorre senz'altro quando gli arbitri danno per contestati fatti pacifici o suppongono inesistenti fatti esistenti o viceversa oppure quando la loro decisione si fonda su documenti che in seguito sono riconosciuti o dichiarati falsi. Non è invece rilevabile l'errore di giudizio, cioè quello che attiene alla valutazione di una realtà i cui elementi sono stati esattamente percepiti”; anche CALIFANO, *Le vicende del lodo: impugnazione e correzione*, in VERDE, *Diritto dell'arbitrato (a cura di G. Verde)*, 3° Ed., Torino, 2005, 461, ricorda che “l'errore rilevante attinente alla formazione della volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposto altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errore di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia”.

<sup>116</sup> Aggiunge poi lo stesso CECHELLA, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, cit., 449-450, che in questi termini “l'errore revocatorio, come errore di rappresentazione e non di giudizio, arricchisce la impugnativa del lodo irrituale di un motivo che manca nella impugnazione del lodo rituale, nel cui ambito dei motivi di cui all'art. 395 c.p.c. sono esclusi il n. 4 (errore di fatto) e 5 (preesistenza di giudicato). Resta, comunque, ferma la insindacabilità del lodo irrituale (come del lodo rituale) sotto il profilo del giudizio di fatto e dell'apprezzamento della prova. Pertanto mi pare si possa in generale concludere che sia bandito all'interno dei giudizi impugnatori del lodo arbitrale un controllo sul giudizio di fatto pronunciato dagli arbitri e consentita, *soltanto nell'ambito delle pronunce irrituali*, una verifica della rispondenza della rappresentazione ai fatti prospettati come pacifici dalle parti della controversia, rispetto ai quali, cioè, non vi è attività di giudizio”.

revocatorio (ciò, d'accordo con la giurisprudenza, per evitare controlli, inammissibili, del giudizio sui fatti compiuto dagli arbitri). Più o meno in controtendenza rispetto a questo orientamento, è da segnalare la proposta di chi, partendo dall'assunto per il quale arbitrato rituale ed irrituale sarebbero legati dalla medesima, comune disciplina privatistica (quella contemplata dal codice di rito, agli artt. 806 ss.), concepirebbe una possibile estensione nei confronti del lodo libero dei medesimi vizi che danno luogo alla nullità del lodo rituale (quelli elencati all'art. 829 c.p.c.)<sup>117</sup>.

Determinare quale dottrina possa considerarsi, in linea di principio, più condivisibile (e per quale ragione), è compito che ha perso ormai buona parte della sua importanza pratica. Come si è più volte ricordato, infatti, gli orientamenti finora

---

<sup>117</sup> Ha avanzato questa, affascinante, tesi FAZZALARI, *L'arbitrato*, cit., 11-12, il quale sostiene espressamente che l'arbitrato irrituale "si distingue [...] non perché di natura diversa (tanto il "rituale" quanto "l'irrituale" sono processi di natura privata), ma perché le parti, mentre ovviamente si vincolano a ciò che l'arbitro disporrà con il lodo, non contemplano l'eventuale omologazione del medesimo, cioè il riconoscimento del lodo, da parte dello Stato, alla stregua della sentenza civile"; perciò, lo stesso A., *L'impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, cit., 5-6, pensa per "l'arbitrato libero [...] un assetto proprio", la cui disciplina dovrà ricavarsi "dalle norme relative all'arbitrato rituale (art. 806 ss. c.p.c.), le quali appartengono all'area del diritto privato sebbene siano inserite nel codice di procedura civile [...], con esclusione delle regole non privatistiche che concernono soltanto il lodo rituale e lo contraddistinguono, cioè quelle che riguardano la sua omologazione, nonché le modalità di impugnazione *stricto sensu*". Quindi e soprattutto, sostiene l'A. completando la riflessione, "in tale constatazione è compresa anche la rilevanza, per il lodo libero, della tipologia dei motivi d'invalidità di cui all'art. 829 c.p.c. A tali motivi si collegano tanto la invalidità del lodo rituale quanto quella del lodo libero: quest'ultimo oggetto dell'azione di annullamento innanzi al giudice di primo grado, secondo l'ordinario rito civile. Nell'arbitrato libero, dunque, il giudizio di fatto contenuto nel lodo deve considerarsi soggetto a impugnazione in prime cure *non solo, come già si ritiene, per errore di fatto revocatorio, ma anche per vizi logici*"; *contra* GIORGETTI, *Profili dell'impugnazione del lodo libero*, cit., 828-829, la quale critica tale lettura sostenendo che "una simile estensione degli errori che inficiano un lodo libero non possa essere fondata su una assimilazione tra l'arbitrato libero e quello rituale [...]. Le marcate peculiarità dell'arbitrato irrituale e, specialmente, il suo carattere principalmente negoziale impongono [...] di limitare i motivi di impugnativa esperibili avverso il lodo libero alle sole invalidità contrattuali, ovviamente modulate dalle peculiarità che discendono dalla circostanza che il lodo-negozio è, comunque, preceduto da un procedimento del tutto diverso dalle tradizionali modalità di formazione degli accordi contrattuali. Secondo un giusto punto di equilibrio [...], tali motivi, per invalidare la pronuncia degli arbitri, devono aver dato luogo ad un errore da falsa percezione della realtà da parte degli arbitri liberi".

richiamati si rivolgono tutti ad una disciplina codicistica in materia di arbitrato che non dedicava, allora, alcuna norma al lodo irrituale. Certamente, si potrà ugualmente far notare (nel pensiero degli autori che si sono citati) una comunanza di opinioni quasi totale. L'unica frizione (se così si può definirla) nasce semmai dalla allora (ed ancora) disputata definizione della natura del lodo libero: eppure, anche nell'ambito di tale dibattito, si è lo stesso giunti ad ammettere l'emendabilità, nell'arbitrato irrituale, dell'errore revocatorio<sup>118</sup>. Questo almeno fino alla riforma del 2006, la quale, introducendo nel codice di rito l'art. 808-ter, e regolamentando per la prima volta l'istituto dell'arbitrato irrituale, ha dato adito a nuove e (questa volta) particolarmente gravi controversie interpretative.

#### ***4.5 - La discussa tassatività delle cause di annullamento del “lodo contrattuale” ex art. 808-ter, comma 2°: possibili ripercussioni sulla emendabilità dell'errore revocatorio secondo la dottrina e la giurisprudenza.***

L'introduzione nel codice di procedura civile dell'art. 808-ter, ad opera del d.lgs. n. 40/2006, ha allora rappresentato una novità di indubbio spessore: fino a quel momento, infatti, l'arbitrato irrituale veniva considerato unicamente come un fenomeno originatosi dalla prassi (privo, perciò, di riferimento normativo alcuno). Come si è visto, la circostanza che, prima della succitata riforma, l'istituto in discorso non fosse regolamentato nel codice di rito, ha reso il lodo libero una sorta

---

<sup>118</sup> La posizione riportata a nota 117, infatti, aggiunge (non escludendolo), all'errore revocatorio, l'elenco dei vizi di nullità del lodo rituale di cui all'art. 829 c.p.c., sul presupposto della comune disciplina privatistica che lega quasi indissolubilmente le due specie di arbitrato. Tuttavia, si è già osservato come l'estensione all'arbitrato irrituale delle norme di cui al codice di rito dedicate all'arbitrato rituale (ad eccezione dell'art. 825 c.p.c.) dovrebbe, a rigore, comportare l'applicabilità anche in quella sede dell'art. 831 c.p.c., il quale è considerato dalla dottrina maggioritaria come una sorta di divieto di revocazione del lodo arbitrale per errore di fatto (nonché, per contrasto con precedente giudicato). Ciò, quindi, porterebbe difficilmente a concludere che, applicando al lodo libero le stesse norme valide per il lodo rituale, il primo sarebbe sempre (ed ugualmente) annullabile per errore revocatorio, potendosi risolvere un simile ragionamento, nei termini anzidetti, in una contraddizione.

di “oggetto misterioso”: non risultava molto chiaro, nel dibattito dottrinale dell’epoca, quale natura potesse ad esso attribuirsi.

Tuttavia, se *ante* riforma l’esistenza di dubbi in merito al corretto inquadramento dell’istituto poteva in un certo qual modo essere giustificata (per via della mancanza di precise coordinate normative), adesso e nella disciplina presente, dove l’arbitrato libero trova una sua apposita sede normativa all’808-ter, a quegli stessi dubbi interpretativi, quasi paradossalmente, se ne aggiungono di altri. Segno questo, forse, di una forte difficoltà sistematica nel poter donare, a tale istituto, una chiara e comprensibile conformazione sostanziale.

Leggendo il comma 1° dell’art. 808-ter c.p.c. (*“le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”*), sembrerebbe potersi ricavare *prima facie* la natura prettamente negoziale del lodo libero. Allora, di conseguenza, e per quello che qui interessa, il “lodo contrattuale” al pari di un semplice contratto potrà essere annullato per errore essenziale, in particolare quando l’arbitro commetta un errore di fatto della stessa specie di quello previsto all’art. 395 n. 4 c.p.c. (potendo avere questo errore, come già si notava nella dottrina *ante* riforma, le medesime caratteristiche dell’errore negoziale). Limitandosi alla lettura del comma 1° della disposizione normativa in esame, si potrebbe giungere perciò alla (“troppo facile”) conclusione che nulla è cambiato rispetto a quanto era già noto alla dottrina maggioritaria, prima che intervenisse il legislatore. Senonché, l’808-ter (che, nel senso che segue, si è fatto “contenitore normativo” dei numerosi dubbi che, sulla natura dell’istituto in questione, sono sempre esistiti) prevede, al comma 2°, una serie probabilmente tassativa di motivi di nullità del lodo libero. Il senso di quanto è dato intendere, così chiaramente, dal comma precedente, sembrerebbe essersi capovolto a sorpresa: il comma 2°, infatti, contempla, elencandole numericamente, le cause di nullità del lodo libero (recita la norma: *“Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’art. 812; 4)*

se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”), le quali coincidono con talune delle cause che invalidano il lodo rituale. In altri termini, mentre, in base al comma 1° dell’808-ter, il lodo libero è una “determinazione contrattuale”, alla quale non si applicano le norme sull’arbitrato rituale (purché le parti abbiano deciso, *espressamente e per iscritto*, di voler derogare a quelle norme), dal comma 2° emergerebbe la natura sostanzialmente decisoria di quello stesso lodo, suscettibile di essere impugnato per taluna delle cause di nullità lì elencate (che coincidono, in buona parte, con quelle previste all’art. 829 c.p.c.). Così come tra i motivi di nullità elencati all’829 c.p.c., anche all’art. 808-ter comma 2° non figura l’errore revocatorio. Si torna, allora, all’interrogativo che ha aperto questo capitolo: è (o *rectius*, si può ritenere ancora) emendabile l’errore di fatto degli arbitri irrituali, alla luce dell’attuale disposto normativo?

Mentre, in passato, a questa domanda poteva fornirsi risposta positiva (essendo dai più condivisa la natura essenzialmente negoziale del lodo libero), oggi la situazione è diversa. La domanda, alla quale si cerca qui rispondere, non potrà infatti prescindere dal previo scioglimento di un più volte richiamato nodo interpretativo: l’elenco dei motivi di nullità di cui al comma 2° dell’808-ter, deve o non deve ritenersi tassativo?<sup>119</sup> Ritenendolo tassativo, infatti, dovrà giocoforza escludersi

---

<sup>119</sup> La dottrina è più o meno divisa: secondo MARINELLI, *op. cit.*, 41, posto che “le cause di nullità e inefficacia del lodo/contratto [...] possono essere desunte dal sistema e, così, considerarsi proprie anche del *dictum* degli arbitri liberi [...], il carattere *tassativo* delle cause di annullabilità del lodo contrattuale emerge inequivocabilmente dalla stessa dizione letterale dell’art. 808-ter, 2° co., c.p.c., il quale, con la numerazione dei casi di annullamento in ordine progressivo, indica l’intenzione del Legislatore di esaurire ogni possibile ipotesi di annullabilità. Il lodo degli arbitri irrituali viene dunque concepito dal Legislatore come un atto privatistico sostanzialmente decisorio che – salve le cause di nullità e inefficacia civilistica che lo possono riguardare in quanto “determinazione contrattuale” ai sensi dell’art. 808-ter, 1° co. – è possibile annullare solo per i vizi “*in procedendo*” di cui ai nn. 1-5 dell’art. 808-ter, 2° co., c.p.c.”. Completa il ragionamento lo stesso A., ritenendo che alla luce delle considerazioni che precedono dovrà considerarsi escluso, “dal ventaglio delle possibili cause di annullabilità del lodo libero soprattutto la figura dell’errore negoziale”; circa l’affermata tassatività dei motivi di impugnazione del lodo libero, d’accordo TOTA, *Art. 808-ter*, in BRIGUGLIO, CAPPONI, *Commentario alle riforme del processo civile*, III, 2, Padova, 2009, 555-556, la quale, criticando *rebus sic stantibus* l’ipotesi tuttora diffusa di far valere avverso il lodo

l'annullamento del lodo libero per tale vizio (fatta salva la proposta, che potrebbe anche qui avanzarsi, e la cui complessità si è avuto modo di evidenziare nel precedente capitolo, di ricorrere ad eventuali letture estensive del disposto normativo); viceversa, ammettendo quindi la cumulabilità tra le cause ivi elencate e i motivi di impugnativa negoziale, il lodo libero potrà ritenersi annullabile per errore di fatto.

Pur essendovi sul punto opinioni contrastanti (v. nota 119), e nonostante la formulazione della norma non sia tra le più felici, il comma 2° dell'808-ter, così come è stato concepito, individuerebbe un elenco *tassativo* di motivi di nullità del lodo libero. Sebbene, poi, il comma 1° della stessa norma configuri chiaramente questo lodo come “determinazione contrattuale” (il che dovrebbe comportare, a rigore, la possibilità di dedurre contro di esso i motivi di nullità o di annullabilità del contratto), il semplice fatto che il legislatore abbia previsto per il suddetto lodo un elenco preciso e puntuale di cause di nullità, tra le quali non è presente il travisamento dei fatti, non dovrebbe permettere l'emendabilità della decisione degli arbitri liberi per errore revocatorio *ex art. 395 n. 4 c.p.c.*

---

libero anche i motivi di impugnativa negoziale, afferma che “tale conclusione non pare coerente con la connotazione – emergente dallo stesso art. 808-ter – del lodo irrituale quale *decisione* della controversia, irriducibile tanto a mero atto di volontà (sia pure integrato *per relationem*) delle parti, quanto ad autonomo negozio giuridico posto in essere dagli arbitri”; *contra* BIAVATI, *Arbitrato Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840 commentario diretto da Federico Carpi*, III Ed., Bologna, 2016, 207 ss., il quale, pur dovendo constatare che il comma 2° dell'808-ter “impone” nella sua struttura “di ritenere che vi sia tassatività”, ritiene che “questa tassatività riguarda soltanto le ipotesi di annullamento in senso stretto”. Perciò, l'A. osserva che “l'elenco di cui all'art. 808-ter, comma 2°, non esaurisca le possibilità di attacco al lodo irrituale” e su tale presupposto sostiene che “fra le regole, seppure implicite, imposte dalle parti non possa mancare quella di una corretta decisione della controversia, quanto meno sotto il profilo di un'esatta percezione delle circostanze, in ordine alle quali va compiuta la determinazione contrattuale”. Il lodo libero, quindi, a giudizio dell'A., può ritenersi censurabile “quando l'errore sul fatto abbia stravolto la deliberazione arbitrale”; praticamente d'accordo VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, V Ed., Torino, 2015, 211-212, per il quale l'art. 808-ter, pur avendo “reso possibile l'impugnazione di tipo negoziale per fare valere vizi del procedimento”, al contempo “non ha escluso la possibilità di far valere errori di sostanza”. *Ergo*, secondo l'A., “potrà essere dedotto come motivo di impugnazione l'errore degli arbitri, ma non l'errore di diritto o di valutazione, bensì quello di percezione dei dati di fatto rilevanti, soltanto questo potendo configurarsi, nel contesto in cui agiscono gli arbitri irrituali, come errore essenziale”.



A meno che, anche qui, non si pensi di estendere, in via ermeneutica, l'ambito operativo di taluno dei vizi elencati al comma 2° dell'808-ter. A tal riguardo, si è adombrata l'ipotesi di far valere questo errore, indirettamente, nell'arbitrato irrituale, ricorrendo al motivo di cui al n. 4 dell'art. 808-ter (al quale corrisponde, per l'arbitrato rituale, il n. 7 dell'art. 829 c.p.c.; esso infatti prevede che il lodo libero sia annullabile “se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo”)<sup>120</sup>. Un'altra possibilità, in teoria, sarebbe quella di sfruttare per gli stessi fini la violazione del contraddittorio (la quale costituisce motivo di impugnazione del “lodo contrattuale”, a norma del n. 5 dell'808-ter), “poiché il fallace convincimento dell'arbitro (che ha, ad es., ritenuto pacifico un fatto contestato o viceversa contestato un fatto implicitamente ammesso) esita una decisione inaspettata, che si impernia su di uno snodo ritenuto non controverso dalle parti e per tale ragione rimasto fuori dalla dialettica difensiva dei contendenti”<sup>121</sup>.

Il d.lgs. n. 40/2006, quindi, introducendo nel codice di rito una apposita norma dedicata al fenomeno dell'arbitrato irrituale, ha provocato nuove questioni interpretative (lungi, a quanto sembra, dall'essere state del tutto risolte, essendo molteplici i punti di vista a riguardo). Ebbene, nonostante il mancato richiamo dell'errore revocatorio tra i vizi di nullità del lodo libero, più che una “mera dimenticanza” del legislatore, sembrerebbe semmai indice di una (non così netta) scelta legislativa (finalizzata a prevedere, per tale lodo, sul presupposto della sua natura decisoria, le medesime cause di nullità previste per il lodo rituale), dal canto suo la giurisprudenza, invece, pare non essersi affatto mossa dalla sua originaria posizione.

A dimostrazione di ciò, in una pronuncia abbastanza recente, la S.C., riprendendo senza modificarlo l'orientamento precedente (e dimostrandosi, dunque, impermeabile alle questioni interpretative scaturentesi dall'art. 808-ter comma 2°

---

<sup>120</sup> In questo senso RONCO, *op. cit.*, 725.

<sup>121</sup> Così CONSOLO, *op. cit.*, 695-696, per il quale, a seguito della riforma del 2006, “rimane dubbio se il lodo reso dagli arbitri liberi possa essere impugnato per errore di fatto”. L'A. si esprime in toni fortemente critici nei confronti dell'art. 808-ter c.p.c., osservando che “con la riforma del 2006, l'arbitrato libero [...] diviene piuttosto un *minus* che un *aliud* rispetto all'arbitrato di cui al codice di rito”; sulla possibilità di sfruttare la violazione del contraddittorio per censurare un possibile errore di fatto degli arbitri liberi, d'accordo sempre RONCO, *op. cit.*, 726.

c.p.c.), ha ampiamente ribadito che “il lodo arbitrale irrituale – come la perizia contrattuale – per la sua natura, *quoad effectum*, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, con conseguente inoppugnabilità per nullità ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ. Pertanto l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 cod. civ. – e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono – analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 – mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un’attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari”<sup>122</sup>.

In realtà, il fatto che la giurisprudenza non abbia in alcun modo mutato il suo orientamento pre-riforma non dovrebbe destare alcun stupore. Avendo il legislatore formulato per l’arbitrato irrituale una norma che, come è stato osservato,

---

<sup>122</sup> Cass., 1 dicembre 2009, n. 25268; conforme Trib. Cagliari, 24 luglio 2018, il quale, richiamando l’orientamento appena citato, riconosce l’identità di caratteristiche fra l’errore essenziale e l’errore revocatorio: l’errore degli arbitri liberi, che, in base all’art. 1428 cod. civ., deve essere essenziale e riconoscibile, sarà emendabile purché gli arbitri siano incorsi in una “falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.”; Trib. Salerno, 7 giugno 2016, a giudizio del quale “resta esclusa”, nell’arbitrato irrituale, “la censurabilità del giudizio di fatto, se non sotto il profilo del cd. errore revocatorio”; conformi anche Trib. Milano, 6 agosto 2015; App. Bari, Sez. I, Sent., 6 dicembre 2013; Trib. Reggio Emilia, 20 agosto 2010.

rappresenta un “ibrido di difficile decifrazione”<sup>123</sup> (e non potendosi, in tal guisa, ricavare in senso assoluto la natura soltanto negoziale od anche decisoria del “lodo contrattuale”, con le conseguenze che ne discendono), è forse affrettato concludere che, data la tassatività delle cause di nullità del suddetto lodo *ex art. 808-ter* comma 2°, questo non sarebbe più annullabile per errore revocatorio (data la sua assenza, in quell’elenco tassativo). Anche perché il comma 1° della suddetta norma continua a definire questo lodo come “determinazione contrattuale”, esaltandone *prima facie* la natura negoziale.

Premesso comunque che, come nell’arbitrato rituale, sarà anche qui necessario ricorrere a letture estensive del disposto normativo (proposta avanzata da alcuni autori<sup>124</sup>), allo scopo di far valere indirettamente un errore di fatto nell’arbitrato irrituale, è pur vero che l’operazione ermeneutica in discorso *potrebbe* in tale sede risultare (condizionale d’obbligo) più “efficace”. Ciò per due ragioni (assenti, in relazione al medesimo problema, nell’arbitrato rituale<sup>125</sup>): da un lato, infatti, la giurisprudenza, sul presupposto della natura prettamente negoziale del lodo libero (la quale si evince, altresì, dal comma 1° dell’808-*ter*), è tradizionalmente d’accordo ad ammettere nei suoi confronti l’emendabilità dell’errore di fatto, coincidente in concreto con l’errore essenziale (purché questo si traduca in un errore revocatorio *ex art. 395 n. 4 c.p.c.*, non potendosi *a contrario* configurare come errore di giudizio); dall’altro lato, la dottrina è molto divisa, soprattutto per via di una norma (l’808-*ter*) di non facile né univoca interpretazione.

Provando a dare una risposta coerente ad un non certo banale “dilemma interpretativo”, il problema della censurabilità dell’errore di fatto degli arbitri

---

<sup>123</sup> Così MARINELLI, *op. cit.*, 42; in termini più aspri CONSOLO, *op. cit.*, 696, il quale, riferendosi all’art. 808-*ter* c.p.c., ritiene che siano stati compiuti “un passo avanti e due indietro”, giungendo infine alla conclusione estrema che tale norma sarebbe “errata in radice”.

<sup>124</sup> CONSOLO, *op. cit.*, 695, il quale propone di estendere, per i fini evidenziati, il motivo di cui al n. 5, comma 2°, dell’art. 808-*ter* (violazione del contraddittorio); RONCO, *op. cit.*, 725, d’accordo con la proposta dell’A. precedente, ipotizza anche l’estensione del n. 4, comma 2°, dell’art. 808-*ter* (il quale contempla la nullità del lodo libero quando “gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo”).

<sup>125</sup> Dove, come si è visto, tanto la giurisprudenza quanto la dottrina (fatte salve, qui, le letture estensive avanzate rispetto all’art. 829 c.p.c.) escludono ormai da tempo la censurabilità dell’errore revocatorio.

irrituali sembrerebbe perciò porsi negli stessi termini che nell'arbitrato rituale. Dato che il comma 2° dell'art. 808-ter, elencando le cause tassative di annullamento del lodo libero, esclude (si ritiene, *non* per mera dimenticanza) l'errore revocatorio, ammettere pacificamente l'emendabilità di un simile vizio, pur in presenza di una giurisprudenza aperta ad una soluzione del genere, potrebbe ritenersi possibile solo al costo di una forzatura del dettato normativo<sup>126</sup>.

#### **4.6 – Casistica e conclusioni.**

Si tengano adesso presenti due diversi casi tratti dalla giurisprudenza di merito. Con un primo caso, si vuole evidenziare la difficile percorribilità della già richiamata proposta dottrinale, con la quale si intenderebbe sfruttare la violazione del contraddittorio come mezzo per condurre alla censura di un errore revocatorio. Il secondo riguarda, invece, l'invalidazione parziale di un lodo libero per errore di fatto, dedotto in via diretta dall'attore (senza ricorrere, quindi, ad alcuna tra le cause di annullamento del "lodo contrattuale" di cui al comma 2° dell'art. 808-ter).

Cominciando dal primo caso<sup>127</sup>, questo ha ad oggetto l'impugnazione di un lodo irrituale da parte di una società (Quartaroli Costruzioni s.r.l., di seguito *x*), che contestava la condanna al pagamento di una certa somma di danaro nei confronti di un'altra società (Edil Fra s.r.l., di seguito *y*). Nella specie, la parte attrice lamentava che "nel pronunciare il lodo gli arbitri avevano violato il contraddittorio, avendo immotivatamente omissi di ammettere le attività assertive e deduttive richiamate da *x* nelle proprie conclusioni e pretermesso l'esame e la valutazione dei documenti prodotti [...] "; oltre il fatto che "il lodo risultava affetto da numerosi errori sostanziali o essenziali che ne infidavano la validità rendendolo annullabile".

Entrambi i motivi di impugnazione venivano rigettati dai giudici.

Quanto alla asserita violazione del contraddittorio, ricordando un insegnamento della S.C. (Cass.2016/3481), questi giudici affermano che la violazione del

---

<sup>126</sup> Conclusione, questa, che avvalorata la ricostruzione del lodo libero (fatta da una parte consistente della dottrina, tra cui Marinelli) come "atto privatistico sostanzialmente decisorio", contro il quale varrebbero le sole cause di annullamento elencate al comma 2° dell'art. 808-ter, nonché le cause di nullità del contratto (art. 1418 c.c.) ricavabili per tale lodo *ex sistema*.

<sup>127</sup> Trib. Parma, 26 gennaio 2018.

contraddittorio “non è un vizio formale, ma di attività; ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità del lodo arbitrale, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto delle modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e della possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola *audiatur et altera pars*, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite”. Nel caso di specie, tuttavia, ciò che *x* intendeva denunciare non era tanto una eventuale violazione delle rispettive facoltà processuali, quanto un presunto errore di giudizio degli arbitri. Un tale errore, nel caso di cui si discorre, non solo non è dato rilevarlo, ma soprattutto si ritiene oggi emendabile (a differenza che in passato) solo nel rispetto di determinate condizioni. Sottolinea infatti questo giudice che “nell’arbitrato libero o irrituale, la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini della impugnazione ai sensi dell’art. 1429 c.c. ossia come un errore degli stessi arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa, con la conseguenza che la parte che impugna deve farsi carico di dimostrare, in concreto, *l’errore nell’apprezzamento della realtà* nella quale gli arbitri sarebbero incorsi”. Di conseguenza, “qualora la parte non abbia dimostrato come il mancato accoglimento delle istanze formulate nel corso del procedimento *a quo* abbia deviato gli arbitri da un corretto apprezzamento della realtà fattuale, *il detto errore non può essere desunto dalla sola contestata omissione*, essendo onere della parte specificare, sotto il profilo del nesso causale, come l’espletamento degli incombenti istruttori avrebbe influito sulla decisione”<sup>128</sup>.

Circa il secondo motivo di impugnazione, con il quale *x* riteneva il lodo affetto da “numerosi errori sostanziali o essenziali”, questo giudice, pur condividendo la difesa di *y* (la quale assume, riferendosi ai presunti errori degli arbitri contestati da *x*, che questi “non integrerebbero validi motivi di impugnazione del lodo”, in quanto

---

<sup>128</sup> In sostanza, è più verosimile, sfruttando come motivo di nullità del lodo libero la violazione del contraddittorio *ex art. 808-ter*, comma 2°, n. 5, dedurre indirettamente un errore di giudizio anziché un errore di fatto. È questa una novità di degno interesse rispetto al passato, quando si escludeva *in toto* l’emendabilità dell’errore di giudizio nell’arbitrato irrituale. Oggi una simile emendabilità si ritiene percorribile, attraverso le vie della violazione del principio del contraddittorio (intesa come vizio di attività, non già come vizio formale), purché si provi in concreto il nesso causale tra l’invalidità della determinazione arbitrale e l’errore di valutazione commesso dagli arbitri.

non rientranti tra le cause tassative di annullamento *ex art. 808-ter* comma 2°), richiama l'insegnamento costante della S.C., per il quale nell'arbitrato libero si ritiene censurabile non già l'errore di valutazione o di giudizio (emendabile oggi, come si è visto, a certe condizioni) bensì l'errore di fatto<sup>129</sup>. In altri termini: sebbene non sia dato riscontrare l'errore revocatorio tra le cause tassative di annullamento del lodo libero, tale circostanza da sola non può escludere la sua emendabilità nell'arbitrato irrituale, data la natura essenzialmente negoziale del lodo suddetto<sup>130</sup>. Tuttavia, nel caso in esame, sebbene gli errori denunciati da *x* costituirebbero degli errori di fatto, essi "si risolvono in realtà in *mere critiche* alle conclusioni a cui sono giunti gli arbitri". In questo senso, quindi, tali errori non potranno in alcun modo essere emendati, configurandosi in astratto come errori di valutazione (non ricorrenti, comunque, nel caso in esame).

Il secondo caso<sup>131</sup>, come si è anticipato, riguarda invece l'invalidazione parziale di un lodo libero, con il quale gli arbitri avevano condannato una impresa (Tacca s.r.l., di seguito *x*) a pagare un certo corrispettivo nei confronti di un determinato soggetto (di seguito *y*). Il collegio arbitrale, nel calcolare l'ammontare di tale corrispettivo, non aveva detratto dalla somma totale quanto già versato da *x* a titolo di acconto. Dalle fatture allegate agli atti del processo da parte di *x*, doveva infatti risultare, pacificamente ed obiettivamente, l'avvenuto pagamento di detti acconti<sup>132</sup>. Il

---

<sup>129</sup> "L'errore rilevante per la pronuncia di invalidità del lodo irrituale deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti". Perciò, "non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti cioè il cd. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia".

<sup>130</sup> Conclusione, questa, discutibile: v. in particolare la dottrina richiamata a nota 119.

<sup>131</sup> Trib. Parma, 30 maggio 2011.

<sup>132</sup> "L'impresa Tacca s.r.l. fornisce prova del proprio assunto attraverso la documentazione prodotta ai numeri da 8 a 10, dalla quale risulta che la società incaricava la propria banca di eseguire il pagamento della fattura n. 45 in tre rate da 33.000.000 ciascuna, tra il mese di giugno e il mese di agosto 1999. Tale fattura, emessa in data 10.2.1999, risulta prodotta quale documento n. 7 e *risulta pacificamente non esaminata* dal collegio arbitrale che non ha, pertanto, detratto detto anticipo dal corrispettivo accertato come dovuto".

soggetto y, opponendosi alla domanda di scomputo proposta dalla parte attrice, sollevava contestazioni deducendo che la fattura emessa venne pagata in concreto “con denaro messo a disposizione dalla stessa parte opposta, trattandosi di fattura di favore, al solo fine di consentire alla medesima lo sconto bancario”.

A sostegno della propria allegazione, il soggetto y produceva “copie di assegni dalla stessa emessi a favore della ditta opponente”: tuttavia, tali documenti facevano riferimento a pagamenti avvenuti in relazione ad una diversa operazione commerciale.

I giudici di merito quindi, “poiché si ritiene che l’errore di fatto nel quale è incorso il collegio arbitrale nella propria decisione sia essenziale e riconoscibile”, concludevano accogliendo la domanda della parte attrice (scomputando perciò, dall’ammontare totale del corrispettivo dovuto da x, quanto già versato da questo a titolo di acconto, così come doveva evincersi, pacificamente ed obiettivamente, dagli atti).

Ricapitolando, volendo combinare quanto è dato ottenere dai due casi giurisprudenziali appena esaminati, si possono in conclusione ricavare le seguenti riflessioni: la violazione del contraddittorio, come causa di annullamento del lodo libero *ex art. 808-ter*, comma 2°, n. 5, difficilmente potrebbe fungere da mezzo per il ricorrente al fine di dedurre in concreto un *errore di fatto* degli arbitri (potendosi semmai usare per evidenziare una scorretta valutazione, da parte degli arbitri, delle risultanze processuali: quindi, per contestare un *errore di giudizio*); sebbene l’errore revocatorio non sia previsto tra le cause di annullamento del lodo libero così come elencate all’*808-ter*, si è avuto modo di notare come la giurisprudenza perseveri ancora con fermezza nel sostenere l’orientamento storicamente dominante (ossia: l’errore di fatto, essenziale e riconoscibile *ex artt. 1427 ss. c.c.*, è deducibile nell’arbitrato irrituale purché si concretizzi in un errore revocatorio *ex art. 395 n. 4 c.p.c.*); infine, pur dovendosi ritenere più auspicabile, ai fini che qui rilevano, ricorrere a letture estensive dell’*art. 808-ter* (posto che le cause di annullamento del lodo libero sono quelle, tassative, previste al secondo comma), la configurazione del lodo libero alla stregua di “determinazione contrattuale” potrebbe in astratto consentire la cumulabilità dei motivi di cui al comma 2° dell’*808-ter* con quelli di impugnativa negoziale (e quindi, circostanza questa dimostrata dal secondo caso prima analizzato, l’annullabilità del lodo libero *direttamente* per errore di fatto).

## 5 – LA RILEVANZA DELL'ERRORE DI FATTO NEI PRINCIPALI ORDINAMENTI STRANIERI

### 5.1 – *Uno sguardo d'insieme.*

Ci si è fin qui limitati ad analizzare il tema dell'errore di fatto entro i limiti dell'ordinamento nazionale. A conclusione e completamento di questo percorso, potrebbe perciò risultare utile ed interessante rivolgere l'attenzione oltralpe; ciò allo scopo di verificare quale trattamento, in certi arbitrati stranieri, sia riservato ai motivi di revocazione ordinaria, in particolare all'errore di fatto.

Preme fare, comunque, due precisazioni iniziali: la prima, ci si limiterà qui ad un mero “sguardo d'insieme”, essendo molte (ed assai diverse, tra loro) le questioni sulle quali si richiederebbe una comparazione puntuale ed approfondita rispetto alla nostra disciplina codicistica (in particolare, tema molto rilevante che ha interessato la nostra stessa dottrina è stato ed è quello degli effetti del lodo arbitrale negli ordinamenti europei, posto che il nostro legislatore con la riforma del 2006 introducendo l'art. 824-bis ha, di fatto, usato “la stessa tecnica impiegata da altri legislatori europei, i quali, con apposite previsioni di legge, indicano quali sono gli effetti giuridici prodotti dal lodo, mentre la dottrina continua ad interrogarsi sulla natura da attribuire all'arbitrato”<sup>133</sup>); la seconda, una completa indagine comparatistica a livello europeo sull'oggetto in discorso necessiterebbe tempo e profonda conoscenza delle fonti: requisiti, entrambi, difficili da rispettare al termine di questo lavoro, il quale si è concentrato esclusivamente sulla emendabilità dell'errore di fatto nell'arbitrato italiano.

Non volendo comunque rinunciare a tale, seppur sintetico, confronto (susceptibile, in generale e tra le altre cose, di ispirare idee o soluzioni possibili per il nostro legislatore), si considereranno nelle pagine che seguono due ordinamenti principali: quello francese e quello tedesco. La scelta è ricaduta su tali due Stati non solo per la loro inopinabile importanza (ed influenza) nella storia del diritto, ma soprattutto perché essi rappresentano, se vogliamo, due approcci differenti con riguardo al

---

<sup>133</sup> D'ALESSANDRO, *Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824-bis c.p.c.*, in Riv. Arb., 2007, 529 ss., nota 2, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.



tema evidenziato: da un lato, il codice di rito francese, con l'appello (artt. 1489-1490 *code de procédure civile*), poiché mezzo di impugnazione a critica libera, permette avverso il lodo arbitrale la deducibilità dell'errore di fatto; dall'altro lato, § 1059 ZPO prevede, nell'arbitrato tedesco, il ricorso per annullamento, proponibile per un elenco di vizi processuali tra i quali non figura questo errore.

## **5.2 – La censurabilità attraverso l'appello dell'errore di fatto degli arbitri francesi.**

A differenza che nella nostra disciplina arbitrale, ove l'errore di fatto degli arbitri rituali non rileva né come motivo di revocazione del lodo né come causa di impugnazione per nullità, in Francia ed in Svizzera tale vizio può essere opportunamente dedotto. In tal senso, è stato osservato come questi due Paesi risulterebbero sotto questo profilo più garantisti, riconoscendo alle parti di un processo arbitrale la possibilità di lamentarsi della mera ingiustizia della decisione<sup>134</sup>. In Svizzera, ciò è possibile (oltre che con l'appello, purché le parti lo prevedano) attraverso il ricorso per annullamento, con il quale ex art. 393 del Codice di diritto processuale svizzero è possibile ottenere l'annullamento del lodo quando esso sia "arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti"<sup>135</sup>. In Francia, invece, ciò sarebbe possibile

---

<sup>134</sup> In particolare PETRILLO, *op. cit.*, 122, la quale afferma che "il nostro Paese disciplina l'impugnazione del lodo in maniera meno garantista di altri Stati, quali sono ad esempio la Francia e la Svizzera, in cui l'istituto dell'arbitrato assume una particolare rilevanza. In tali Paesi, infatti, benché legata alla espressa previsione delle parti, è ad esse riconosciuta la facoltà della proposizione dell'appello innanzi agli arbitri (Svizzera) o anche innanzi all'autorità giudiziaria (Francia), con il quale le parti possono far valere qualsiasi vizio del lodo arbitrale. Tali Stati, infatti, salvaguardano la celerità del processo arbitrale non già negando alle parti la tutela rispetto a siffatti vizi, bensì lasciando nella loro facoltà, da esercitare anche in via preventiva, di valersi di un mezzo di impugnazione a critica libera, con il quale dunque far valere qualsiasi vizio del lodo".

<sup>135</sup> In questo senso sempre PETRILLO, *op. cit.*, 72-73, la quale ricorda che il lodo arbitrale svizzero potrà essere impugnato ex art. 393 se: "a. l'arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; c. il tribunale arbitrale ha pronunciato un lodo viziato da *infra, ultra o extra partium*; d. è stato violato il principio del contraddittorio; e. è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta

attraverso l'appello (1489-1490), a condizione che le parti abbiano espressamente previsto l'appellabilità della sentenza arbitrale (in questo senso, recita l'art. 1489: "La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties").

In generale, secondo il codice di rito francese, chi intenda denunciare l'ingiustizia o l'invalidità di una decisione arbitrale ha a disposizione tre mezzi propriamente impugnatori: l'appello (1489-1490); il *recours en annulation* (1491 ss.), assimilabile all'impugnazione per nullità (art. 829 c.p.c.) in quanto anch'esso proponibile per vizi del procedimento, previsti questi all'art. 1492<sup>136</sup>; il *recours en révision* (1502), simile alla nostra revocazione straordinaria (art. 831 c.p.c.).

Pur non essendovi dubbi, tanto nel sistema francese quanto in quello svizzero, circa la proponibilità dell'appello come mezzo per censurare un possibile errore di fatto, merita per completezza qualche cenno la problematica (ancora oggi, esistente) concernente gli effetti del lodo arbitrale in Francia.

In base all'art. 1484 comma 1° del codice di rito francese, "la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche". Così come il legislatore italiano, quindi, quello francese si è unicamente limitato a definire gli effetti della sentenza arbitrale, nulla precisando in merito alla natura di questa sentenza. Sembrerebbe, ad una prima lettura, che il lodo francese produca gli effetti tipici della *res judicata* dal momento della sua emanazione. Parte della nostra dottrina ha ritenuto che la norma anzidetta andrebbe interpretata "nel senso che il lodo abbia gli stessi effetti di accertamento extragiudiziale di un *jugement*, sia cioè idoneo al giudicato sostanziale"<sup>137</sup>. C'è,

---

violazione del diritto o dell'equità; f. le indennità e le spese degli arbitri sono manifestamente eccessive.

<sup>136</sup> Recita la norma: "Le recours en annulation n'est ouvert que si: 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté; ou 5° La sentence est contraire à l'ordre public; ou 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix".

<sup>137</sup> Così D'ALESSANDRO, *Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824-bis c.p.c.*, cit., 529, nota 2; v. anche PUNZI, *Diritto comunitario e diritto nazionale dell'arbitrato*, in Riv. Arb., 2000, 240, il quale sostiene che "la forza o l'autorità di cosa giudicata, di cui parlano i codici olandese e francese, non hanno nulla a che fare con il passaggio in cosa

inoltre, chi ha ricordato come “buona parte della dottrina francese sia favorevole, in linea generale, ad una configurazione (para-)giurisdizionale dell’istituto”<sup>138</sup>. In ogni caso, la lunga e dibattuta questione, a cui si vuole qui dedicare solo qualche cenno, non incide minimamente sulla possibilità di far valere l’errore di fatto degli arbitri, vista la possibilità dell’appello, purché, come si è già evidenziato, le parti lo prevedano espressamente (sorgendo invece seri dubbi rispetto alla possibilità di far valere un contrasto con precedente giudicato, a seconda che si voglia riconoscere o meno la natura giurisdizionale lodo)<sup>139</sup>.

### **5.3 - L’insindacabilità dell’errore di fatto nell’ordinamento tedesco.**

L’arbitrato tedesco (così come quello austriaco) non permette, invece, l’emendabilità dell’errore di fatto degli arbitri. In disparte ogni riflessione sul tema

---

giudicata delle sentenze, e con la inoppugnabilità, il far stato tra le parti, che ne consegue. Sicché questa forza o effetto, che il lodo acquista con la pronuncia, non è cosa diversa dall’efficacia vincolante tra le parti, cui fa, invece, riferimento l’art. 823, ultimo comma, c.p.c. E l’enfatico riferimento alla forza o all’autorità di cosa giudicata non può avere, sul piano ricostruttivo degli effetti del lodo arbitrale, che lo stesso valore che, nel nostro ordinamento, ha l’affermazione dell’art. 1372 c.c., ove, a proposito dell’efficacia del contratto, si legge che il contratto ha forza di legge tra le parti”; FAZZALARI, *Commento all’art. 825*, in *La nuova disciplina dell’arbitrato*, Milano, 1994, 175, afferma che “in nessun ordinamento il depositario della forza, lo Stato, riconosce *tout court* a quella pronuncia” (il lodo arbitrale) “autorità pari a quella propria delle sentenze: per farlo, lo Stato si riserva di controllare”.

<sup>138</sup> BONATO, *Natura ed effetti del lodo arbitrale in Francia, Belgio, Spagna e Brasile*, in PUNZI, *Disegno sistematico dell’arbitrato*, III, II Ed., 2012, 778 ss., il quale però ricorda come “non tutti gli autori sono favorevoli alla citata prospettiva”.

<sup>139</sup> PETRILLO, *op. cit.*, 61, la quale osserva che “i vizi della sentenza arbitrale dovuti ad errore di fatto e – ma la questione è dibattuta, a seconda dell’efficacia ed autorità che si voglia riconoscere al lodo arbitrale – contrasto con precedente giudicato possono essere fatti valere con l’appello, nei limiti, tuttavia, in cui le parti abbiano contemplato l’esperibilità di tale mezzo d’impugnazione. Il fatto, peraltro, che l’appello sia possibile solo qualora le parti abbiano in tal senso convenuto induce ad affermare la piena rinunciabilità preventiva, nell’ambito del diritto francese, a quelli che corrispondono ai nostri motivi di revocazione ordinaria, non essendo essi ricompresi tra le ipotesi di *recours en revision*”.

(anche qui, di non facile lettura) della efficacia del lodo in Germania<sup>140</sup>, avverso il lodo è proponibile l'azione ex § 1059 ZPO (*Aufhebungsantrag*). In particolare, è possibile ottenere dinanzi all'*Oberlandesgericht* (più o meno l'equivalente della nostra Corte d'Appello) l'annullamento del lodo arbitrale per una serie tassativa di motivi di nullità, tra i quali non sono previsti né l'errore di fatto né i motivi di revocazione in senso lato (per inciso, il lodo può essere annullato solo 1. quando il ricorrente dimostra che: a) una delle parti del patto compromissorio, stipulato ai sensi dei §§ 1029 e 1031, è incapace di agire secondo la legge nazionale a lei applicabile, ovvero il patto compromissorio è invalido ai sensi della legge cui le parti l'hanno subordinato ovvero, se le parti nulla hanno stabilito in proposito, ai sensi della legge tedesca; b) non è stato informato della nomina di un arbitro o della pendenza del processo arbitrale, ovvero gli è stato impossibile, per altre ragioni, far valere i suoi diritti in sede arbitrale; c) il lodo ha pronunciato su una questione non

---

<sup>140</sup> Per approfondimenti sul tema, v. D'ALESSANDRO, *Il giudizio di annullamento del lodo arbitrale nell'ordinamento tedesco dopo la riforma del 1998*, in Riv. Arb., 2001, 563-564, la quale afferma che in Germania "il lodo ha, tra le parti, gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato. La forza di *res iudicata* è attribuita *immediatamente* al lodo, nel momento in cui esso è pronunciato, a condizione che si tratti di un lodo non inesistente e non più impugnabile. La dottrina ha precisato che, per verificare se sia soddisfatto il requisito della inimpugnabilità, non deve aversi riguardo all'*Aufhebungsklage* (corrispondente al nostro giudizio ex art. 829 c.p.c. e, dopo la novella tedesca, oggi denominato *Aufhebungsantrag*), ma, piuttosto, all'ipotesi in cui le parti abbiano previsto un giudizio arbitrale di appello; GRADI, *Natura ed effetti del lodo arbitrale in Germania e Austria*, in PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, III, Padova, 2012, 873 ss., il quale osserva che "in virtù della formulazione letterale del § 1055 ZPO tedesca e del § 607 ZPO austriaca è conseguentemente assai diffusa l'affermazione secondo la quale il lodo arbitrale ha tra le parti gli effetti della sentenza statale passata in giudicato e, quindi, anche l'attitudine ad acquisire la forza del giudicato materiale [...]. Senonché, "non è sufficiente prendere in considerazione le norme programmatiche previste dal legislatore, ma occorre andare a verificare il contenuto effettivo di queste disposizioni nel contesto dei rispettivi ordinamenti e nel complesso della disciplina dell'arbitrato, così come non è sufficiente arrestarsi alla lettera dell'art. 824-bis c.p.c. per dedurre la piena equiparazione fra lodo e sentenza. L'analisi della dottrina tedesca, ad un esame più approfondito, sembra confermare questa intuizione: infatti, come subito avvertono alcuni autori, il parallelo tra lodo (*Schiedsspruch*) e sentenza (*Urteil*) vale soltanto in via limitata, tanto che, di recente, si è rivelato, con riferimento al sistema tedesco, che secondo una parte della dottrina, in realtà, un'osservazione più approfondita consente di evidenziare come le conseguenze dei due tipi di provvedimenti non sono sempre coincidenti".

compresa nel patto compromissorio. Se tale capo può essere scisso dai restanti capi del lodo, che si fondano sul patto compromissorio, solo quest'ultimo è annullato; d) la costituzione del collegio arbitrale, ovvero il processo arbitrale, non è conforme alle prescrizioni di questo libro ovvero a quanto stabilito pattiziamente dalle parti, se tale inosservanza ha influito sul contenuto del lodo, oppure 2. quando il giudice accerta che: a) l'oggetto della controversia non è arbitrabile secondo il diritto tedesco, ovvero b) il riconoscimento o l'esecuzione del lodo (*Anerkennung oder Vollstreckung*) conducono ad un *risultato che contrasta con l'ordine pubblico*)<sup>141</sup>. Tuttavia, in base alla relazione di accompagnamento alla riforma del 1998, si ritiene che i *soli* motivi di revocazione straordinaria possano essere dedotti in via indiretta, in sede di impugnazione per nullità del lodo, facendo valere una violazione dell'ordine pubblico (*Verletzung des orde public*)<sup>142</sup>, restando invece esclusi i motivi ordinari di revocazione.

In buona sostanza, l'arbitrato tedesco, sotto il profilo concernente l'emendabilità o meno dell'errore di fatto in quella sede, si struttura come quello italiano: viene prevista una serie tassativa di motivi di annullamento del lodo (tra i quali non viene menzionato l'errore di fatto), con l'unica differenza che i motivi di revocazione straordinaria (richiamati, invece, esplicitamente nel nostro codice, all'art. 831 c.p.c.), costituendo secondo l'ordinamento tedesco una violazione all'ordine pubblico, dovranno essere sussunti nel § 1059 ZPO, che contempla tale violazione come causa di annullamento del lodo<sup>143</sup>.

---

<sup>141</sup> D'ALESSANDRO, *Il giudizio di annullamento del lodo arbitrale nell'ordinamento tedesco dopo la riforma del 1998*, cit., 567-568, nota 15.

<sup>142</sup> Ciò rivela GRADI, *op. cit.*, 868-869, il quale ricorda in questo senso che “di recente, il *Bundesgerichtshof* ha quindi riconosciuto come motivo di annullamento del lodo l'ipotesi in cui lo stesso sia stato ottenuto attraverso una truffa (*Betrug*), che integra appunto un'offesa dell'*ordre public* e che può quindi essere rilevata, senza limiti di tempo, anche nel corso del giudizio di *exequatur*”.

<sup>143</sup> Invece, pur non cambiando nulla da un punto di vista sostanziale, il secondo comma del § 611 dello ZPO austriaco (che disciplina il ricorso per annullamento del lodo) fa un espresso richiamo ai motivi di revocazione straordinaria (contenuti ai nn. 1-5 del § 530). Per inciso, i motivi di annullamento del lodo austriaco consistono: nella invalidità o inesistenza della convenzione d'arbitrato; nell'aver il collegio arbitrale negato la propria competenza, nonostante l'esistenza di una valida convenzione d'arbitrato; nella incapacità di compromettere di una delle parti; nella violazione del principio del contraddittorio; nell'aver gli arbitri pronunciato su controversia non rientrante nella

#### 5.4 - *Considerazioni conclusive.*

Volendo “tirare le somme” di questo appena accennato esame comparatistico, si può constatare in generale come alcune questioni, che vanno interessando da tempo la nostra dottrina, siano sostanzialmente comuni a quelle presenti in altri ordinamenti europei. Con riguardo, in particolar modo, al problema dell’errore di fatto, considerando come paradigmatici l’ordinamento francese e quello tedesco, quest’ultimo risulterebbe molto più simile alla nostra impostazione codicistica (dove, tra le norme dedicate all’impugnazione del lodo arbitrale, nessuno spazio viene riservato, neanche in via indiretta, all’errore revocatorio); il primo, invece, si fa espressione di un garantismo processuale che altrove (eccettuato il caso svizzero) non è dato rinvenire<sup>144</sup>. Comunque, come si è ricordato, nell’arbitrato francese la possibilità di permettere l’emendabilità di un tale errore è subordinata ad una previsione pattizia circa l’appellabilità della sentenza arbitrabile (il che potrebbe indurre a ritenere rinunciabili i motivi ordinari di revocazione, a fronte della irrinunciabilità di quelli straordinari, contemplati, nel codice di rito francese, all’art. 1509, come casi di *recours en révision*<sup>145</sup>).

Muovendo, perciò, i passi dalle diverse discipline arbitrali apprestate nei vari ordinamenti europei, potrebbe considerarsi una opportunità, per il legislatore nazionale, ricorrere ad un approccio comparativo: rispetto al tema qui in discorso, infatti, ne risulterebbe che, a sostegno della emendabilità dell’errore di fatto,

---

convenzione d’arbitrato; nell’*ultra* o *extrapetita*; nella violazione delle norme o dell’accordo delle parti sulla nomina degli arbitri; nella violazione dell’ordine pubblico processuale; nella sussistenza di uno dei motivi di revocazione previsti dal § 530 numeri da 1) a 5); nella non arbitrabilità della controversia ed infine nella violazione dell’ordine pubblico sostanziale; per riferimenti, v. PETRILLO, *op. cit.*, 69 ss.

<sup>144</sup> Ad esempio, nel codice di rito spagnolo, l’istituto della revisione (disciplinato all’art. 510) contempla i soli motivi di revocazione straordinaria; al contempo, il lodo può essere annullato per uno dei motivi tassativi previsti all’art. 41, tra cui non figura l’errore revocatorio; per riferimenti v. BONATO, *Il lodo arbitrale in Francia, Belgio, Spagna e Brasile*, cit., 813 ss.

<sup>145</sup> Si ricordi, a riguardo, nell’arbitrato italiano, l’affascinante tesi di GUARNIERI, *op. cit.*, 185 il quale, muovendo dal presupposto per il quale l’art. 829 c.p.c. distingue tra casi di nullità rinunciabili ed irrinunciabili, ha avanzato l’ipotesi che i motivi di revocazione ordinaria (non richiamati nel disposto normativo di cui all’art. 831 c.p.c.) sarebbero rinunciabili, *ma comunque ammissibili*, a fronte, invece, della irrinunciabilità dei motivi di revocazione straordinaria.

militerrebbero non solo ragioni di tutela costituzionale (sulle quali si è già a lungo discusso), ma anche, puntando la “lente d’ingrandimento” oltralpe, gli spunti ricavabili dalla disciplina arbitrale di altri Stati (Francia e Svizzera, *in primis*), ove la possibilità di rimediare ad un simile errore è ammessa.

Anzi, da un certo punto di vista, gli argomenti di tutela costituzionale richiamati negli scorsi capitoli acquisterebbero una ragionevolezza ancora più evidente; ciò se si considera soprattutto che, tra le altre violazioni denunciate, la non previsione nell’arbitrato nostrano dell’errore di fatto come causa di annullamento o di revocazione del lodo, comporta una violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito all’art. 24 e protetto altrove, rispetto al processo arbitrale, in maniera senz’altro più incisiva.

## CONCLUSIONI

Come in ogni percorso lungo e complesso che si rispetti, anche qui si è partiti da molto lontano: dalla definizione di errore revocatorio.

L'assenza dell'errore revocatorio, sia tra i motivi di revocazione richiamati all'art. 831 c.p.c., che tra le cause di nullità del lodo arbitrale *ex art.* 829 c.p.c., ha aperto la strada ad una serie di riflessioni preliminari quanto alla necessità di letture estensive, al “problema” della tassatività, ai dubbi di costituzionalità.

Si è passati, quindi, all'esame dei principali orientamenti dottrinali in materia (la possibilità di far valere l'errore di fatto degli arbitri attraverso: procedimento di correzione *ex art.* 826 c.p.c.; interpretazione estensiva degli artt. 827 ed 831 c.p.c.; assenza dei motivi di revocazione ordinaria all'art. 831 c.p.c. come *lacuna legis*; letture estensive dei motivi di nullità del lodo di cui all'829 c.p.c.; quindi, errore di fatto inteso come: vizio di motivazione del lodo; causa di violazione del contraddittorio; rientrante tra le forme prescritte dalle parti a pena di nullità). Ciascun tentativo ha se non altro avuto il pregio di accendere una luce (seppure flebile) nell'oscuro cosmo normativo e giurisprudenziale.

L'esame della giurisprudenza di legittimità non ha portato alcun frutto: la scarsità di pronunce giurisprudenziali, anzi, denota una forte indifferenza riguardo al tema in discorso (indifferenza dovuta, senza ombra di dubbio, all'assenza di una qualsiasi previsione normativa, che consideri, anche indirettamente, tale eventuale vizio del lodo arbitrale).

Si è poi tentato, prendendo le mosse dalle denunciate violazioni costituzionali (artt. 3, 24, 111), di individuare, attraverso letture estensive dell'829 c.p.c., una particolare causa di nullità tra quelle ivi elencate, attraverso cui la Corte d'Appello possa invalidare un lodo arbitrale, implicitamente, per errore revocatorio. Ciò, tuttavia, non con lo scopo di trovare “la soluzione al problema”, bensì di esaminare, più approfonditamente, la giurisprudenza di merito. L'analisi della giurisprudenza ha condotto ad una conclusione: la ricostruzione dei fatti della controversia svolta dagli arbitri non può subire alcun sindacato esterno. *Ergo*, l'errore revocatorio non potrà essere emendato nemmeno configurandolo (opinione, qui si ritiene, più condivisibile) alla stregua di un vizio di difetto di motivazione del lodo (art. 829



c.p.c. nn. 5 o 11), poiché prevale in giurisprudenza rispetto a tale vizio una interpretazione restrittiva; ciò, in particolare, al fine di evitare possibili ingerenze esterne sulla *quaestio facti* così come valutata dagli arbitri.

Mentre nell'arbitrato rituale l'errore revocatorio non è suscettibile di essere emendato (a quanto sembra, nemmeno in via indiretta), nell'arbitrato irrituale o libero un simile errore troverebbe, invece, un suo spazio. Ciò, probabilmente, in ragione della natura negoziale del "lodo contrattuale", la quale permetterebbe di intendere l'errore di fatto degli arbitri liberi come una particolare specie di errore essenziale *ex artt. 1428-1429 c.c.* (avente la stessa natura dell'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.). A complicare notevolmente ogni ulteriore riflessione, è giunta la riforma del 2006: l'art. 808-*ter* non fa chiarezza sulla natura (negoziale? decisoria?) del lodo libero; né si comprende bene se le cause di nullità elencate nel comma 2° debbano ritenersi tassative o meno (in caso affermativo, così come nell'arbitrato rituale, risulterà difficile ammettere l'annullamento del lodo libero per errore di fatto, dal momento che questo motivo non viene menzionato in quell'elenco).

Un breve esame comparativo sulla rilevanza dell'errore revocatorio negli ordinamenti stranieri ha, infine, concluso questo percorso. Si è rivelato, in particolare, come negli ordinamenti francese e svizzero (attraverso l'appello) si consenta alle parti di rimediare ad un tale errore, potendo perciò esse proteggersi da una eventuale decisione vincolante, ma ingiusta. Ciò in opposizione all'ordinamento tedesco ed austriaco (più simili, sotto questo aspetto, alla disciplina arbitrale nazionale), dove l'errore di fatto non viene contemplato tra le cause di annullamento del lodo arbitrale.

Ritenendo insuperabile il limite rappresentato dalla tassatività dei motivi di impugnazione del lodo (rituale e libero), nonché assai lontana la giurisprudenza, specialmente nell'arbitrato rituale, dal riconoscere l'emendabilità dell'errore di fatto degli arbitri, non si potrà qui che auspicare che, da un lato, le ragioni di tutela costituzionale; dall'altro, gli spunti derivanti dalla disciplina arbitrale prevista da altri ordinamenti europei, possano in concreto servire al legislatore nazionale per includere (in una prossima, eventuale riforma) l'errore di fatto degli arbitri tra i motivi di impugnazione per nullità del lodo (829 c.p.c.) o tra i motivi di revocazione richiamati all'art. 831 c.p.c.

L'arbitrato è, oggi più che ieri (grazie all'art. 824-*bis*, introdotto con la riforma del 2006), un processo al pari di quello giurisdizionale (con le dovute differenze), ove troveranno applicazione le medesime tutele processuali garantite alle parti dalla Costituzione. Negare, perciò, a queste parti il *potere* di rimediare contro una eventuale decisione arbitrale viziata da errore di fatto, significa privare le stesse di un *diritto*, che ricomprende in sé il diritto di difesa, alla parità di trattamento, al rispetto del principio del contraddittorio (tutti pilastri del processo in senso lato, scolpiti nel dettato costituzionale).

L'esempio francese, in tutto questo, può servire da modello. Con ciò, naturalmente, non si vuole adombrare l'ipotesi di prevedere, per il lodo italiano, uno strumento impugnatorio simile all'appello; bensì, si potrebbe immaginare in futuro di ricomprendere nel dettato normativo di cui all'art. 831 c.p.c. i motivi ordinari di revocazione, ponendo però l'accento sulla loro rinunciabilità. Le parti, perciò, potrebbero (più o meno come nell'arbitrato francese, dove per poter rimediare ad un errore di fatto degli arbitri occorre, innanzitutto, che le parti abbiano pattuito l'appellabilità della decisione arbitrale) decidere o meno di rinunciare alla possibilità di impugnare il lodo o per errore di fatto o per contrasto con precedente giudicato. L'art. 831 c.p.c. avrebbe così, come risultato, la medesima struttura dell'art. 829 c.p.c., ove si distingue tra casi di nullità rinunciabili ed irrinunciabili. In assenza, comunque, di un richiamo normativo esplicito ai motivi ordinari di revocazione (come si ricava dalla disciplina attuale), ogni lettura estensiva dell'831 c.p.c. sarà destinata, inevitabilmente, a scontrarsi con la tassatività dei motivi richiamati da quella norma<sup>146</sup>.

Nell'arbitrato irrituale, invece, pur essendo presente una giurisprudenza aperta ad ammettere la censurabilità dell'errore di fatto degli arbitri, la dottrina resta molto divisa. Da una parte, c'è chi esclude *in toto* una simile censurabilità, ritenendo tassativo l'elenco delle cause di nullità del lodo libero contenuto al comma 2° dell'808-*ter*<sup>147</sup>; dall'altra parte, più propenso a tale censurabilità, c'è chi, muovendo dall'argomento testuale di cui al comma 1° della medesima norma (che definisce il lodo irrituale come "determinazione contrattuale"), sostiene la cumulabilità dei

---

<sup>146</sup> Un tentativo di tal specie è stato portato avanti da GUARNIERI, *op. cit.*, 185.

<sup>147</sup> Tra i diversi, MARINELLI, *op. cit.*, 41.

motivi di impugnazione del “lodo contrattuale” previsti dalla legge con quelli di impugnativa negoziale<sup>148</sup>.

I termini del problema, nel lodo rituale ed in quello libero, sono quindi, di base, identici: tanto nell’uno quanto nell’altro caso, infatti, ammettere direttamente ed obiettivamente la deducibilità dell’errore di fatto degli arbitri è impossibile.

Fino a quando il giudice delle leggi non offrirà una risposta al problema, l’unica alternativa sarà affidarsi ai mezzi (normativi e giurisprudenziali) che si hanno a disposizione.

Rispetto alla deducibilità dell’errore di fatto nell’arbitrato rituale, più che l’art. 831 c.p.c. (dove il solo richiamo ai motivi straordinari di revocazione non lascerebbe spazio a dubbio alcuno, circa l’incensurabilità dell’errore di fatto nell’arbitrato rituale), dovrebbe essere l’art. 829 c.p.c. a fungere da possibile chiave del *rebus*: esaminando infatti il disposto normativo in questione, potrebbero avanzarsi (com’è stato fatto, in dottrina) diverse ipotesi interpretative, volte a ricomprendere l’errore di fatto tra i motivi di impugnazione per nullità del lodo.

Per cominciare, in base all’art. 395 n. 4 c.p.c., che contiene la definizione di errore revocatorio, gli elementi normativi che caratterizzano tale fattispecie sono rappresentati da termini come “*risultante dagli atti*”, ovvero “*supposizione*” o, ancora, “*punto non controverso*”. Si potrebbero immaginare i termini anzidetti come pezzi di un *puzzle*, da usare nel disposto normativo di cui all’829 c.p.c., al fine di accertare se e come tali pezzi possano riuscire a combaciare con uno (o più) dei dodici tasselli ivi collocati. Si è già detto che ammettere oggi nell’arbitrato (rituale ed irrituale), obiettivamente ed immediatamente, l’emendabilità dell’errore di fatto, è impossibile. In ogni caso, tra tutti i motivi di impugnazione per nullità, il vizio di motivazione sembrerebbe integrarsi bene con l’errore revocatorio: il risultato logico che, infatti, seguirebbe ad una decisione arbitrale viziata da una svista commessa dall’arbitro, potrebbe apparire talmente contraddittorio da stravolgere *in toto* il senso della decisione stessa.

---

<sup>148</sup> BIAVATI, *op. cit.*, 207 ss.

Eppure, si è già avuto modo di constatare, dallo studio della giurisprudenza di legittimità e di merito<sup>149</sup>, come una simile ipotesi finisca per incontrare una serie di limiti (in primo luogo, interpretativi) probabilmente insuperabili.

Nonostante ciò, non potendo che prendere atto delle barriere alzate dalla giurisprudenza, far coincidere l'errore revocatorio con un'altra tra le cause di nullità del lodo, che non sia il difetto di motivazione, è un'operazione piuttosto complessa, che conduce il più delle volte a risultati molto contrastanti da un punto di vista teorico.

Procedendo allora tra le cause di nullità di cui all'829 c.p.c., è inverosimile immaginare, ad esempio, che la nomina degli arbitri possa avvenire in violazione delle norme del codice di rito (motivo n. 2), a causa di una disattenzione commessa dagli arbitri stessi. O, addirittura, che l'incapacità di agire di un arbitro (motivo n. 3) possa dipendere da un suo abbaglio. Si ritiene, poi, più probabile ipotizzare che l'arbitro commetta un errore di valutazione (anziché una svista), ad esempio, quando questo pronuncia il lodo oltre il termine eventualmente stabilito dalle parti (motivo n. 6). Lo stesso dicasi quando ricorre un lodo contrario a precedente lodo o sentenza passata in giudicato (motivo n. 8), ovvero in presenza di un lodo che non definisce il merito della controversia quando il merito doveva essere deciso dagli arbitri (motivo n. 10), o che non decide su domande che erano state proposte dalle parti in conformità alla convenzione d'arbitrato (motivo n. 12).

In relazione, poi, alle ipotesi dottrinali di ricomprendere l'errore revocatorio nella nozione di nullità di cui al n. 7<sup>150</sup> (*"l'impugnazione per nullità è ammessa se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata"*) ovvero di ricostruire l'errore in questione come causa diretta di una violazione del principio del contraddittorio<sup>151</sup> (motivo n. 9), si sono già a suo tempo evidenziati i limiti delle relative ricostruzioni: da un lato, si ritiene eccessivo addossare sulle parti l'onere di prevedere

---

<sup>149</sup> *Ex multis*, App. Brescia, Sez. I, Sent., 16 aprile 2018, la quale chiarisce che "la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale".

<sup>150</sup> BOCCAGNA, *Commentario*, cit., 1022, nota 21.

<sup>151</sup> CONSOLO, *op. cit.*, 691.

pattizamente una possibile svista da parte degli arbitri; dall'altro, l'idea di incorporare l'errore di fatto in una violazione del contraddittorio (sebbene costituisca una ipotesi suggestiva) incontrerebbe, come per il vizio di motivazione, lo stesso limite scaturente dalla impossibilità di rivalutare l'*iter* logico-argomentativo seguito dagli arbitri nell'assumere la decisione finale.

Nel capitolo III, si è avanzata (attraverso l'esposizione di un caso giurisprudenziale<sup>152</sup>) l'ipotesi che gli arbitri possano, per errore, dichiararsi competenti rispetto ad una data controversia. Questo, ad esempio, perché la convenzione d'arbitrato è invalida (motivo n. 1) oppure perché l'oggetto deciso dagli arbitri non risulta esplicitamente dal contenuto del compromesso o della clausola compromissoria (motivo n. 4). Anche qui (come per i motivi di cui ai nn. 6, 8, 10, 12) sarebbe in realtà più verosimile che l'arbitro commetta un errore di giudizio (*ergo*, un errore valutativo), anziché una svista: rispetto al motivo n. 1, l'arbitro *valuta* male la convenzione d'arbitrato (ritenendola valida, quando essa era invalida); rispetto al motivo n. 4, l'arbitro *interpreta* scorrettamente il contenuto della convenzione d'arbitrato, decidendo in ordine a determinati oggetti su cui le parti, però, non avevano convenuto. In base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità<sup>153</sup>, invece, affinché possa ricorrere un errore revocatorio è necessario che non venga svolta, da parte di chi è chiamato a giudicare, alcuna attività ermeneutica o valutativa: ciò che si richiede, invece, è la mera "*supposizione*", in relazione ad un punto che *non* deve essere *controverso* (*ergo*, un punto obiettivo, immediato, pacifico, che dovrà poi risultare palesemente *dagli atti o dai documenti di causa*).

Si giunge, quindi, al punto centrale di tale riflessione: ammesso che l'errore revocatorio, pur considerandolo consistente in un vizio di motivazione, non possa per tali vie essere emendato, poiché in generale si reputa inammissibile ogni sindacato sulla *quaestio facti* ricostruita dagli arbitri; ed ammesso che, in tutte le

---

<sup>152</sup> App. Catanzaro, Sez. II, Sent., 7 dicembre 2016.

<sup>153</sup> *Ex multis*, Cass., 3 settembre 2015, n. 17513, la quale afferma che l'errore revocatorio "deve non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo", nonché "riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente con propria autonoma indagine di fatto".

altre ipotesi previste dall'829, sia maggiormente ipotizzabile un errore valutativo anziché un "semplice" errore di fatto, potrebbe perciò avanzarsi una posizione diversa (rispetto alla quale si è fatto qualche cenno, nel capitolo III). Com'è noto, l'errore di fatto, pur essendo errore di una certa gravità, può essere individuato facilmente: in sommi capi, esso ricorre quando l'arbitro nel giudicare incorre in una "banale" disattenzione. Poiché a tale disattenzione non può porsi rimedio, si potrebbe pensare di dedurre tale errore, implicitamente, facendolo rientrare in un errore di giudizio. In altri termini: il ricorrente, direttamente, lamenterebbe (attraverso uno dei motivi tassativi di nullità del lodo rituale, *purché compatibile*) dinanzi alla Corte d'Appello la pronuncia di un lodo arbitrale rituale affetto da un errore valutativo; tale errore è però dipeso, in astratto, da una disattenzione commessa, all'inizio, dall'arbitro. Attraverso l'accoglimento del motivo dedotto dal ricorrente (che, tra i diversi, potrà essere, come nel caso giurisprudenziale prima menzionato, l'incompetenza dell'arbitro: quindi i motivi di cui ai nn. 1 o 4 dell'829 c.p.c.), la decisione verrà invalidata direttamente per un vizio procedimentale, scaturente da un errore di valutazione (che potrà derivare, *ab initio*, da una svista dell'arbitro). Da ciò consegue che, nell'arbitrato rituale, una svista dell'arbitro non potrà mai essere dedotta in quanto tale se non ascrivendola ad un possibile errore di giudizio, che ne costituisca in concreto la conseguenza logica e necessaria.

Sebbene il percorso delineato appaia articolato ed indaginoso, non paiono allo stato esservi alternative. La stessa Corte d'Appello (in un recente caso<sup>154</sup>, esaminato sempre nel capitolo III), respingendo l'impugnazione per nullità proposta dalla ricorrente, osservava come la ricostruzione degli arbitri possa anche essere, in teoria, scorretta; ma non sarebbe comunque censurabile in sede di impugnazione del lodo. Quindi, una svista in sé e per sé, nell'arbitrato rituale, non potrà mai essere "curata": ciò anche se essa, potenzialmente, è in grado di minare del tutto la ragionevolezza intrinseca di una certa decisione.

---

<sup>154</sup> App. Ancona, Sent., 18 aprile 2016, per la quale una valutazione di merito "come tale eventualmente anche (in ipotesi) errata" non potrà essere censurata in sede di impugnazione del lodo.

L'errore di fatto, quindi, potrà essere portato all'attenzione della Corte d'Appello soltanto quando questo costituisca il fondamento di un altro errore, quello di giudizio, legato al primo in forza di un nesso di consequenzialità diretta<sup>155</sup>.

Certamente, la lettura che si vuole qui avanzare è discutibile, al pari di tutte le altre. Ragionando in questi termini, l'errore di fatto non sarebbe mai deducibile *ex se*, ma solo facendolo rientrare in un errore di giudizio, il quale a sua volta potrà essere dedotto indirettamente ricorrendo a taluna delle cause di nullità dell'art. 829 c.p.c. (quindi, estendendo il disposto normativo). Tuttavia, si è dimostrato come, in teoria, un simile *iter* (in tutta la sua complessità) possa essere percorso e condurre, al contempo, ad rivalutazione positiva di certe posizioni dottrinali: nel caso per primo ricordato, infatti, tra i diversi motivi di impugnazione (tutti accolti) dedotti dalla ricorrente, v'era anche la contraddittorietà della motivazione (dovuta alla circostanza che il collegio arbitrale si fosse dichiarato competente rispetto a quella controversia, nonostante la convenzione d'arbitrato fosse invalida).

Si torna, perciò, ad un punto su cui si è già insistito in precedenza, nei capitoli iniziali. Ossia, per quanto tutte le letture dottrinali possano ritenersi, in linea di principio, opinabili, esse, seguendo fili conduttori differenti, finiscono comunque col ricongiungersi, in quanto perseguono un unico obiettivo comune che è la censurabilità dell'errore di fatto. È quindi possibile, dall'analisi della casistica, studiare modi diversi (tutti validi, in linea teorica) attraverso i quali rimediare ad una disattenzione dell'arbitro. Ed il limite dell'insindacabilità della *quaestio facti* potrà ritenersi superabile, in tali casi, intendendo l'errore di fatto come causa prima di un successivo errore interpretativo commesso dall'arbitro, deducibile quest'ultimo in via implicita attraverso uno dei motivi di cui all'829 c.p.c.

---

<sup>155</sup> Seguendo lo stesso ragionamento, potrebbe in teoria prospettarsi l'ipotesi di un arbitro che pronunci un lodo contrastante con precedente lodo o precedente sentenza passata in giudicato, a causa di un errore di valutazione dipendente a sua volta da un errore di fatto (il quale ricorrerebbe, in tal caso, poiché l'arbitro, commettendo una disattenzione, non ha considerato l'esistenza di tale lodo o tale sentenza, pur risultando queste dagli atti). Oppure, si pensi all'ipotesi di un arbitro che non pronunci (a causa di una svista, che incide sulla corretta valutazione del contenuto del compromesso o della clausola compromissoria) su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione d'arbitrato.

Per quanto concerne, infine, la deducibilità dell'errore di fatto nell'arbitrato irrituale, anche in questa sede si renderebbero necessarie delle letture estensive<sup>156</sup> (posto che, oggi, il "lodo contrattuale" è annullabile per una serie tassativa di motivi di impugnazione fra cui non risulta l'errore di fatto). Sennonché, come si evince dal caso esaminato nel capitolo IV<sup>157</sup>, la giurisprudenza (a dispetto della assai dibattuta *querelle* concernente la natura del lodo libero) continua ad ammettere l'emendabilità di questo errore quando commesso dagli arbitri liberi.

Allora dovrebbe ritenersi che i giudici, così operando, stiano del tutto disattendendo la *voluntas legis*, che circoscriverebbe l'annullabilità del lodo in questione a certe ipotesi soltanto. Una simile conclusione, naturalmente, non può essere adottata. Quella *voluntas legis*, cui prima si faceva riferimento, appare infatti contraddittoria: non è dato capire, dall'art. 808-ter c.p.c., quale natura abbia in concreto il lodo degli arbitri liberi. Né è questo un tema che potrebbe essere svolto (e risolto) in questa sede.

Innanzitutto, bisognerebbe risolvere una questione di principio. Ossia, prima di porsi il problema della emendabilità dell'errore revocatorio nell'arbitrato irrituale, occorrerebbe far chiarezza sulla natura dell'istituto: se il lodo irrituale è assimilabile a quello rituale (costituendo, entrambi, due *facies* apparentemente diverse di un unico fenomeno), allora dovrà conseguire che il primo sarà annullabile per le cause (a questo punto, sicuramente) tassative previste *ex lege*; se invece questo lodo è davvero, semplicemente, una "determinazione contrattuale", ne dovrà risultare la possibilità di cumulare i motivi - non più tassativi - di impugnazione previsti dalla legge con quelli di impugnativa negoziale (così, l'errore di fatto sarà emendabile). La censurabilità dell'errore di fatto nell'arbitrato irrituale è, allora, lungi dal potersi dire pacifica. Né sarebbe, a ben vedere, corretto definirla tale, poiché ne

---

<sup>156</sup> Si ricordi a tal proposito CONSOLO, *op. cit.*, 695, il quale ha avanzato l'ipotesi di estendere il motivo di cui al n. 5, comma 2°, dell'art. 808-ter (violazione del contraddittorio); RONCO, *op. cit.*, 725, ipotizza anche l'estensione del n. 4, comma 2°, dell'art. 808-ter (il quale contempla la nullità del lodo libero quando "gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo").

<sup>157</sup> Trib. Parma, 30 maggio 2011; in tale caso, il lodo (con il quale il collegio arbitrale aveva condannato la soccombente a pagare un certo ammontare) era stato invalidato parzialmente, poiché gli arbitri, commettendo una svista, non avevano scomputato dalla somma totale gli acconti già versati dalla soccombente.



conseguirebbe una ingiustificabile disparità di trattamento rispetto al regime del lodo rituale<sup>158</sup>.

In estrema sintesi, *de iure condito*, tanto nell'arbitrato rituale, quanto in quello irrituale l'errore di fatto non può dirsi direttamente emendabile. Nel primo, per permetterne (implicitamente) la censurabilità, si è pensato di intendere la svista dell'arbitro come causa generatrice di un successivo errore interpretativo (il quale potrebbe essere dedotto, come si è dimostrato dai casi giurisprudenziali analizzati nel capitolo III, attraverso uno dei motivi di cui all'art. 829 c.p.c.). Nel secondo, si ritiene invece che, prima di portare avanti una qualsiasi riflessione, occorrerà sciogliere una volta per tutte (attraverso il necessario intervento del legislatore) il nodo concernente la natura del "lodo contrattuale": l'opportunità o meno di letture estensive del disposto normativo dovrà qui dipendere dalla natura (negoziale e/o decisoria) che si voglia riconoscere a questo lodo.

*De iure condendo*, invece (oltre alle già ricordate violazioni costituzionali, denunciate dalla dottrina), non occorre affatto sottovalutare il contributo positivo che può essere offerto dallo studio comparatistico degli ordinamenti stranieri, dove il potere di emendare una decisione viziata da una svista dell'arbitro (purché la sentenza arbitrale sia appellabile, come nel caso francese) è ammesso in assenza di qualsiasi ostacolo normativo-sostanziale davvero insuperabile.

---

<sup>158</sup> Disparità di trattamento che si ricava, comunque ed in generale, dalla presenza nel codice di rito di un apposito rimedio, il procedimento di correzione, apprestato normativamente per l'errore materiale, ben più lieve dell'errore di fatto.

## BIBLIOGRAFIA

### Indice degli autori

BIAVATI, *Arbitrato: commento al Titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile: artt. 806-840 commentario diretto da Federico Carpi*, Bologna, 2016, 207 ss.

BOCCAGNA, *Commento all'art. 831*, in BRIGUGLIO, CAPPONI, *Commentario alle riforme del processo civile*, III, 2, Padova, 2009, 1022, nota 21

BOCCAGNA, *Commento all'art. 831*, in MENCHINI, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Padova, 2010, 476-477

BONATO, *Natura ed effetti del lodo arbitrale in Francia, Belgio, Spagna e Brasile*, in PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II Ed., 3, Padova, 2012, 778

BOVE, *L'impugnazione per nullità del lodo rituale*, in Riv. Arb., 2009, 36

CALIFANO, *Le vicende del lodo: impugnazione e correzione*, in VERDE, *Diritto dell'arbitrato*, III Ed., Torino, 2005, 461

CAMPIONE, *Un itinerario (non solo) giurisprudenziale sulla revocazione del lodo*, in Riv. Arb., 2011, 725

CECCHIELLA, *L'arbitrato*, Torino, 2005, 264-265

CECCHIELLA, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, Milano, 1990, 446 ss.

CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, XI Ed., Torino, 2017, 690-691

D'ALESSANDRO, *Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824-bis c.p.c.*, in Riv. Arb., 2007, 529 ss., nota 2

D'ALESSANDRO, *Il giudizio di annullamento del lodo arbitrale nell'ordinamento tedesco dopo la riforma del 1998*, in Riv. Arb., 2001, 563 ss.

DE NOVA, *Errori cognitivi e lodo arbitrale*, in Riv. Arb., 2016, 575 ss.

FABBRINI TOMBARI, *Note in tema di revocazione del lodo rituale*, in Riv. Arb., 1992, 85

FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, in Riv. Arb., 1999, 1 ss.

FAZZALARI, *L'arbitrato*, Torino, 1997, 129

FAZZALARI, *Commento all'art. 825*, in *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Milano, 1994, 175

GIORGETTI, *Profili dell'impugnazione del lodo libero*, in Riv. Arb., 1999, 825 ss.

GRADI, *Natura ed effetti del lodo arbitrale in Germania e Austria*, in PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II Ed., 3, Padova, 2012, 873 ss.

GUARNIERI, *Art. 23 [Art. 831 c.p.c.] Revocazione e opposizione di terzo*, in *Legge 5 gennaio 1994, n. 25 : nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale*, a cura di TARZIA, LUZZATTO, RICCI, Padova, 1995, 184-185

LA CHINA, *L'arbitrato, il sistema e l'esperienza*, III Ed., Milano, 2007, 219-220

LAUDISA, *Arbitrato rituale e libero: ragioni del distinguere*, in Riv. Arb., 1998, 231

LUIISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, in Riv. Arb., 1995, 22-23

LUIISO, *Diritto processuale civile: la risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, IX Ed., 5, Milano, 2017, 241

MARINELLI, *Arbitrato irrituale*, in *Codice degli arbitrati e delle conciliazioni e di altre adr*, a cura di BUONFRATE GIOVANNUCCI ORLANDI, Torino, 2006, 36 ss.

MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, VI Ed., II, Padova, 2012, 49

PETRILLO, *Revocazione del lodo e vizi di nullità*, Pisa, 2018

PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II Ed., I, Padova, 2012, 603-604

PUNZI, *Diritto comunitario e diritto nazionale dell'arbitrato*, in Riv. Arb., 2000, 240

RONCO, *Revocazione e lodo arbitrale*, in AULETTA, VERDE, *Sull'arbitrato: studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, 724 ss.

TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 Febbraio 2006, n.40)*, in Riv. Arb., 2007, 214 ss.

TOTA, *Art. 808-ter*, in BRIGUGLIO, CAPPONI, *Commentario alle riforme del processo civile*, III, 2, Padova, 2009, 555-556

SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, II Ed., Milano, 1982, 656-657

VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, V Ed., Torino, 2015, 211-212

ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato: commento al Titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile: artt. 806-840 commentario diretto da Federico Carpi*, Bologna, 2016, 1017-1018

### Indice cronologico della giurisprudenza

#### *Corte di Cassazione*

Cass., 23 febbraio 1981, n. 1070

Cass., 19 luglio 1982, n. 4237

Cass., 17 novembre 1982, n. 6162

Cass., 9 agosto 1985, n. 4409

Cass., 18 giugno 1986, n. 4080

Cass., 5 agosto 1987, n.6737

Cass., 26 gennaio 1988, n. 664

Cass., 11 febbraio 1988, n. 1465

Cass., 29 novembre 1989, n. 5259

Cass., 19 agosto 1992, n. 9654

Cass., 28 novembre 1992, n.12725

Cass., 18 gennaio 1993, n.579

Cass., 4 ottobre 1994, n. 8043

Cass. 3 dicembre 1996, n.10794

Cass., 3 febbraio 1998, n. 1094

Cass., 16 febbraio 1998, n. 1604

Cass., 13 marzo 1998, n. 2741

Cass., 17 luglio 1999, n. 7588

Cass., 18 febbraio 2000, n. 1815

Cass., 3 agosto 2000, n. 527

Cass., 16 maggio 2003, n.7654

Cass., 28 luglio 2004, n. 14198

Cass. Civ., Sez. I, n. 2529/05

Cass., 21 febbraio 2006, n. 3768  
Cass., 2 maggio 2006, n. 10131  
Cass., 12 aprile 2007, n.8798  
Cass., 7 dicembre 2007, n. 25623  
Cass., 25 luglio 2008, n. 20468  
Cass., 8 ottobre 2008, n. 24785  
Cass., 1 dicembre 2009, n. 25268  
Cass., 17 marzo 2010, n. 6521  
Cass., 8 aprile 2011, n. 8049  
Cass., 28 maggio 2014, n. 11895  
Cass., 4 novembre 2014, n.23445  
Cass., 13 agosto 2015, n. 16845  
Cass., 3 settembre 2015, n.17513  
Cass., 29 novembre 2016, n. 24338  
Cass., 27 febbraio 2018, n. 4565  
Cass., 18 maggio 2018, n. 12321  
Cass., 24 settembre 2018, n. 22482  
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27570  
Cass., 5 novembre 2018, n. 28143

*Tribunali e Corti di merito*

Trib. Perugia, 13 marzo 1996  
Trib. Pisa, 16 dicembre 1996  
App. Milano, Sent., 4 giugno 2002  
App. Milano, Sent., 3 dicembre 2003  
Trib. Reggio Emilia, 20 agosto 2010  
Trib. Parma 30 maggio 2011  
App. Bari, Sez. I, Sent., 6 dicembre 2013  
Trib. Milano, 6 agosto 2015  
App. Ancona, Sent., 18 aprile 2016  
Trib. Salerno, 7 giugno 2016

App. Catanzaro, Sez. II, Sent., 7 dicembre 2016

Trib. Parma, 26 gennaio 2018

App. Brescia, Sez. I, Sent., 16 aprile 2018

App. Roma, Sez. I, Sent., 28 aprile 2018

App. Roma, Sez. IV, Sent. 1 giugno 2018

Trib. Cagliari, 24 luglio 2018

*Corte Costituzionale*

Corte Cost., 20 Dicembre 1989, n.558

